



**UNIVERSITÀ
DI PAVIA**

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Corso di Laurea Magistrale in Economia e

Legislazione di Impresa

I PROFILI TRIBUTARI DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

Relatore:

Chiar.mo Prof. Primo Ceppellini

**Tesi di Laurea
di Alice Rametta**

Matr. n.527503

Anno Accademico 2023-2024

INDICE

INTRODUZIONE

- 1 LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO: ASPETTI CIVILISTICI
 - 1.1 LA NORMATIVA
 - 1.2 LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
 - 1.3 LE DIFFERENZE RISPETTO ALLA SCISSIONE ORDINARIA
 - 1.4 IL CONFRONTO CON LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO IN NATURA
 - 1.5 GLI ADEMPIMENTI E LE NORME CARATTERIZZANTI L'ISTITUTO
 - 1.6 I CHIARIMENTI DELLA PRASSI NOTARILE
 - 1.6.1 LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
 - 1.6.2 LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO

- 2 GLI ASPETTI FISCALI DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO
 - 2.1 L'ORIENTAMENTO DELLA DOTTRINA
 - 2.2 LA LEGGE DELEGA
 - 2.3 LE DIFFERENZE RISPETTO ALLA SCISSIONE "ORDINARIA" E AL CONFERIMENTO
 - 2.4 LE DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO
 - 2.4.1 LE DISPOSIZIONI NON APPLICABILI
 - 2.5 GLI EFFETTI IN CAPO ALLA SCISSA E ALLA BENEFICIARIA
 - 2.5.1 GLI EFFETTI IN CAPO ALLA SCISSA
 - 2.5.2 GLI EFFETTI IN CAPO ALLA BENEFICIARIA
 - 2.6 IL TRASFERIMENTO DELLE POSIZIONI FISCALI
 - 2.7 LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA BENEFICIARIA
 - 2.8 GLI ALTRI ASPETTI FISCALI DA CONSIDERARE
 - 2.8.1 LE RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA
 - 2.8.2 IMPOSIZIONE INDIRETTA

2.8.3 RESPONSABILITÀ TRIBUTARIA

2.8.4 TRASFORMAZIONE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE IN
SUBSIDIARY

2.9 LE TEMATICHE IN TERMINI DI ABUSO DEL DIRITTO

3 CONCLUSIONI

4 BIBLIOGRAFIA

5 RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZA, PRASSI

6 SITOGRAFIA

INTRODUZIONE

Il presente elaborato ha l'obiettivo di analizzare il fenomeno della scissione mediante scorporo introdotto nella legislazione italiana con il Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023 in recepimento della direttiva UE 2019/2121 che ha portato all'introduzione dall'articolo 2506.1 del Codice civile.

Si tratta di un'operazione che permette alla società scissa di assegnare parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione (o esistenti), attribuendo a sé stessa e non ai soci, come accade nella scissione tradizionale, le relative azioni o quote. Di fatto il patrimonio netto della scissa non subisce alcuna riduzione, in quanto si verifica una "sostituzione" di attività e passività trasferite con la partecipazione nella società beneficiaria.

L'obiettivo della tesi è quello di delineare gli aspetti più innovativi e le connesse problematiche operative riguardanti l'introduzione di questa nuova disciplina con particolare attenzione alle variabili fiscali.

Il lavoro è articolato in tre capitoli. Il primo capitolo analizza l'iter normativo che ha portato all'introduzione della nuova fattispecie nel nostro ordinamento. Successivamente si è proceduto a confrontare dal punto di vista contabile e civilistico il nuovo istituto da un lato, con il conferimento e la scissione tradizionale dall'altro.

Per fare ciò si è analizzato con particolare attenzione l'orientamento della prassi notarile facendo riferimento soprattutto ai lavori del Consiglio Notarile di Milano e del Consiglio Notarile delle Tre Venezie.

Il capitolo secondo, invece, analizza la fattispecie di cui all'articolo 2506.1 c.c. dal punto di vista fiscale, analizzando le disposizioni di cui all'articolo 173 del Tuir. Anche in questo caso si è effettuato un confronto tra la disciplina fiscale del conferimento e della scissione tradizionale. In prima istanza è stata analizzata la circolare di Assonime n.14/2023 che aveva dato delle prime interpretazioni circa la normativa fiscale da applicare alla scissione mediante scorporo.

Lo schema di Decreto Legislativo per la revisione dell'Irpef e Ires, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024, ha delineato la disciplina fiscale della scissione mediante scorporo, anche se non ancora in via definitiva in assenza dell'emanazione del provvedimento, andando a chiarire la probabile posizione del legislatore su quelli che, fino ad allora, erano i dubbi di applicazione delle norme. La previsione normativa dovrebbe estendere la neutralità fiscale anche alla scissione mediante scorporo così come previsto per la scissione tradizionale ma la peculiarità dell'istituto ha reso necessario un intervento articolato volto a delineare una normativa ad hoc per alcune tematiche specifiche.

Il terzo capitolo rappresenta quelle che sono le conclusioni dell'elaborato a seguito degli interventi normativi, dei documenti di prassi e dei contributi della dottrina che sono stati pubblicati sino ad oggi.

1 LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO: ASPETTI CIVILISTICI

1.1 La normativa

La normativa civilistica ha introdotto l'istituto della scissione nell'ordinamento interno nel 1991 in attuazione alla Direttiva comunitaria VI, limitandosi a descrivere le modalità attraverso le quali l'operazione si esegue.¹

Tale istituto è stato immesso nel nostro ordinamento con il D.lgs. 16/2/1991, n.22, tramite il quale il Governo ha dato attuazione alla legge delega 26/3/1990 n.69 di recepimento della III e IV Direttiva CEE (direttive n. 78/855 del 9/10/1978 e n. 82/891 del 17/12/1982) riguardanti, rispettivamente, la disciplina comunitaria delle fusioni e delle scissioni di società.

Tale decreto ha portato l'introduzione al capo VIII del titolo V del libro V del Codice civile una nuova sezione, la III, intitolata "Della scissione di società" disciplinata dagli articoli 2504 – *septies* e 2504 – *decies* e da 2506 – *bis* a 2506 – *quarter* del Codice civile, i quali regolamentano l'istituto.²

Tali articoli fanno ampio rinvio alle norme del Codice civile che disciplinano le operazioni di fusione ed infatti, la procedura di scissione, pure connotandosi con le sue specificità, è in larghissima parte rinvenibile dalle norme che disciplinano quella delle fusioni.

Il legislatore, in sede di recepimento della Direttiva VI CEE, non ha inteso esprimersi circa la natura giuridica della scissione, tematica che parallelamente ha interessato anche e soprattutto l'operazione di fusione e ha visto contrapporsi due opposte interpretazioni: una radicata sulla qualificazione dell'operazione come fenomeno estintivo – costitutivo, l'altra impostata come modificazione statutaria delle società partecipanti.³

¹ Farneti G., Savioli G., 2008, "Le operazioni di gestione straordinari: aggiornato all'OIC 4 (fusioni e scissioni), l'OIC 5 (liquidazione) e con la legge finanziaria 2008)", Giuffrè Editore.

² Farneti G., Savioli G., 1993, "La scissione di società: problematica di valutazione, aspetti civilistici, fiscali e contabili", Etaslibri.

³ Si tratta di due teorie di derivazione comunitaria ed elaborate dalla dottrina circa la natura giuridica della scissione. Secondo i fautori della teoria c.d. traslativa, la scissione costituirebbe un'ipotesi di successione a titolo universale (in caso di scissione totale) o a titolo particolare (nell'ipotesi di scissione parziale). Alla teoria traslativa si contrappone tradizionalmente la teoria c.d. evolutivo-modificativa (o della mera modificazione),[6] la quale sottolinea la rilevanza nel

La scissione è uno strumento di riorganizzazione aziendale i cui elementi costitutivi sono disciplinati dall'articolo 2506 del Codice civile e prevede che una società (scindenda) assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

In data 22 marzo 2023 è entrato in vigore il D.lgs. 19/2023, attuazione della Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda la trasformazione, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La norma va a completare l'iter normativo inaugurato dalla legge delega 4 agosto 2022 n.127, che all'art. 3, co.1 recita *“Nell'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: [...] – lett. p): prevede che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160 – vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante”*.

Il “Considerando” n.8 della Direttiva UE 2019/2121 prevede espressamente che *“Oltre alle nuove norme sulle trasformazioni, la presente direttiva regola le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, ma tali norme riguardano soltanto le scissioni transfrontaliere che comportano la costituzione di nuove società. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme applicabili alle scissioni transfrontaliere in cui la società trasferisce il patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti, in quanto si tratta di casi molto complessi che implicano l'intervento delle autorità competenti di vari Stati membri e che comportano ulteriori rischi di elusione delle norme dell'Unione e nazionali. Sebbene la*

fenomeno scissorio dell'intento di modificare le strutture societarie coinvolte mediante una particolare tipologia di modificazione dell'atto costitutivo per effetto della quale l'organizzazione della scissa sopravvive frammentata nelle beneficiarie, le quali operano, quindi, in regime di piena continuità economica e giuridica con la scissa.

possibilità di costituire una società della scissione tramite scorporo di cui alla presente direttiva offra alle società una nuova procedura armonizzata nel mercato interno. Le società, tuttavia dovrebbero essere libere di costituire direttamente società controllate in altri Stati membri”.

Il richiamato articolo 160 – *vicies* della Direttiva UE 2017/1132, rubricato “Formalità semplificate” prevede che “*alla scissione transfrontaliera tramite scorporo non si applicano l’articolo 160 - quinquies, lettere b), c), f), i), o) e p), e gli articoli 160 sexies, 160 septies e 160 - decies*” ovvero:

- Art. 160 - *quinquies* “**Progetto di scissione transfrontaliera**”: *L’organo di amministrazione o di direzione della società scissa prepara il progetto di scissione transfrontaliera. Il progetto di scissione transfrontaliera comprende almeno gli elementi seguenti: [...] b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale sociale e l’importo dell’eventuale conguaglio in denaro, se previsto; c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale sociale delle società beneficiarie o della scissa stessa; [...] f) la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto; i) i diritti accordati dalle società beneficiarie ai soci della società scissa titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale della società scissa, ovvero le misure proposte nei loro confronti; o) nel caso l’assegnazione ai soci della società beneficiarie, della società scissa o di entrambe, e il criterio sul quale si fonda tale assegnazione; p) dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci, in conformità dell’articolo 160 decies”.*

- Art. 160 – *sexies* “**Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci o ai Dipendenti**”: *1. L’organo di amministrazione o di direzione della società scissa redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della scissione transfrontaliera ed espone le implicazioni della scissione transfrontaliera per l’attività futura della società. 2. La relazione comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai lavoratori. La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due*

sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti. 3. La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti: a) la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione; b) il rapporto di cambio delle azioni e il metodo o i metodi utilizzati per stabilire il rapporto di cambio delle azioni, se applicabile; c) le implicazioni della scissione transfrontaliera per i soci; d) i diritti e i mezzi di ricorso di cui dispongono i soci a norma dell'articolo 160 decies. 4. La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall'applicazione del presente articolo. 5. La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra, in particolare, gli aspetti seguenti: a) le implicazioni della scissione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti; b) le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d'impiego applicabili o dell'ubicazione dei centri di attività della società; c) il modo in cui gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono anche sulle imprese controllate. 6. La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori della società scissa o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto di scissione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell'assemblea di cui all'articolo 160 nonies. 7. I soci sono informati se l'organo di amministrazione o di direzione delle società scissa riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori delle società o in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; il parere è accluso alla relazione. 8. La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società scissa e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione. 9. Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria. 10. I paragrafi da 1 a 9 del presente

articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE”;

- *Art. 160 – septies **"Relazione dell'esperto indipendente"**: "1. Gli Stati membri provvedono a che un esperto indipendente esamini il progetto di scissione transfrontaliera ed elabori una relazione destinata ai soci. Tale relazione è messa a disposizione dei soci almeno un mese prima della data dell'assemblea prevista all'articolo 160 nonies. A seconda di quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro, l'esperto può essere una persona fisica o una persona giuridica. 2. La relazione di cui paragrafo 1 comprende almeno il parere dell'esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro e del rapporto di cambio delle azioni. Nella valutazione della liquidazione in denaro, l'esperto considera l'eventuale prezzo di mercato delle azioni della società scissa prima dell'annuncio della proposta di scissione o il valore della società prescindendo dall'effetto della scissione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno: a) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta; b) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni proposto; c) precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro e il rapporto di cambio delle azioni, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi, e fornire un parere sull'importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato; e d) descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione. L'esperto ha il diritto di ottenere dalla società scissa tutte le informazioni che ritiene necessarie per l'assolvimento dei propri compiti. 3. L'esame del progetto di scissione transfrontaliera da parte di un esperto indipendente e la relazione dell'esperto indipendente non occorrono qualora tutti i soci della società scissa abbiano così deciso. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall'applicazione del presente articolo”;*

- Art. 160 - *decies* "**Tutela dei soci**": "1. Gli Stati membri provvedono a che quanto meno i soci di una società scissa che hanno votato contro l'approvazione del progetto di scissione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni, per un'adeguata liquidazione in denaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6, purché, per effetto della scissione transfrontaliera, acquistino azioni delle società beneficiarie, che siano soggette al diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro della società scissa. Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società scissa. Gli Stati membri possono esigere che l'opposizione espressa al progetto di scissione transfrontaliera, l'intenzione dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell'assemblea prevista all'articolo 160 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell'opposizione al progetto di scissione transfrontaliera sia considerata un'adeguata documentazione di un voto contrario. 2. Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società scissa la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall'assemblea prevista all'articolo 160 nonies. Gli Stati membri provvedono a che la società scissa fornisca un indirizzo elettronico al quale trasmettere tale dichiarazione per via elettronica. 3. Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto di scissione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all'articolo 160 octodecies, la scissione transfrontaliera ha efficacia. 4. Gli Stati membri provvedono a che i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritiene inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società scissa siano legittimati ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti alle autorità competenti o agli organismi incaricati a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro. Gli Stati membri possono disporre che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci della società oggetto di

scissione che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2. 5. Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro cui è soggetta la società scissa e che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro. 6. Gli Stati membri provvedono a che i soci della società scissa che non avevano il diritto di alienare le proprie azioni o che non lo hanno esercitato ma che considerano inadeguato il rapporto di cambio delle azioni fissato nel progetto di scissione transfrontaliera possano contestare tale rapporto e chiedere un conguaglio in denaro. Tale procedura è avviata dinanzi all'autorità competenti o all'organismo incaricato a norma del diritto dello Stato membro al quale la società scissa è soggetta entro il termine stabilito da tale diritto nazionale; tale procedura non impedisce l'iscrizione della scissione transfrontaliera. La decisione è vincolante per le società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, anche per la società scissa. 7. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la società beneficiaria interessata e, in caso di scissione parziale, anche la società scissa abbiano la facoltà di corrispondere il conguaglio mediante attribuzione di azioni o altro indennizzo anziché in denaro.

L'iter normativo trova il proprio approdo nella legislazione domestica con la promulgazione del D.lgs., 2 marzo 2023 n. 19 che all'articolo 51 "Modifiche al Codice civile", al libro V, Titolo V, Capo X, del Codice civile, apporta le seguenti modificazioni: a) al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione, dopo l'articolo 2506 è inserito il seguente: Art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo) – *“Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote (a sé stessa⁴), continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alla società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo”*.

⁴ Il testo presenta la duplicazione delle parole “a sé stessa”; in tale duplicazione non si ravvisa alcun significato logico e quindi, è probabilmente l'esito di un refuso.

Dall'analisi delle disposizioni introdotte, può desumersi che si tratta di una particolare forma di scissione connotata dai seguenti elementi tipizzanti:

(i) assegnazione parziale del patrimonio della scissa a una società beneficiaria/e di nuova costituzione, (ii) l'assegnazione di quote/azioni nella beneficiaria direttamente alla società scissa e la continuazione dell'attività stessa.

La nozione del nuovo art. 2506.1 c.c. coincide ampiamente, sebbene non completamente, con quella comunitaria a sua volta contenuta nell'articolo 160 – *ter*, n.4), lett.c) dir. (UE) 2017/1132, che definisce “Scissione per scorporo” l'operazione che produce il seguente effetto: *“la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell'attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa”*.⁵

Confrontando i due istituti emergono alcune differenze in merito:

- All'oggetto di assegnazione che nella scissione disciplinata dal Codice civile si configura con parte del patrimonio senza alcun riferimento al valore attivo o passivo degli elementi patrimoniali assegnati. Più precisamente, si suppone che la scissione mediante scorporo possa configurarsi solo come di tipo parziale, poiché viene assegnata solo “parte” del patrimonio e non di tipo totale.
- Le beneficiarie sono di nuova costituzione, il che escluderebbe – almeno nella fase di prima interpretazione della norma – lo scorporo in favore di società preesistenti, laddove la norma comunitaria non contiene alcuna indicazione in tal senso.
- La società scissa continua la propria attività. Tale precisazione appare superflua ove si tenga presente che la scissione ha ad oggetto parte del patrimonio della scissa e, quindi, non potrebbe determinare lo scioglimento senza liquidazione della stessa. Ciò potrebbe implicare che non possa esserci una modificazione dell'oggetto sociale, dovendo la scissa continuare a svolgere la medesima attività esercitata anteriormente allo scorporo.
- Divieto di partecipazione alla scissione mediante scorporo rivolto alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Ciò, è sancito in attuazione del par. 4 dell'art. 160 – *bis* dir. (UE) 2017/1132 che

⁵ Cfr. Trinchese G., 2024, “La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili civilistici”.

impone agli Stati membri di provvedere che la disciplina in oggetto non si applichi alle società che si trovano in predetta situazione.

Sotto il profilo dell'oggetto dell'assegnazione, in assenza di specifiche limitazioni, si sensi dell'art. 2506 - *bis* c.c., può essere assegnato alla beneficiaria qualsiasi elemento patrimoniale: si tratterebbe di "elementi dell'attivo" (quali per esempio immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie etc.) e "elementi del passivo"⁶.

In merito all'ammissibilità della scissione mediante scorporo in favore di beneficiaria preesistente e relativamente alle disposizioni applicabile a tale fattispecie, l'orientamento di prassi⁷ ha ritenuto legittima tale operazione sulla base di molteplici motivazioni che consentirebbero di approdare a una soluzione positiva della problematica.

⁶ Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, studio 45 – 2023/I, (Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023).

⁷ Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società, Massima n.209 del 7 novembre 2023 "Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)".

1.2 Lo schema de decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) n. 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, riguardante le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Al riguardo, si sottolinea che la citata direttiva (UE) n. 2019/2121 ha innanzitutto ampliato l'ambito di intervento a livello di regolamentazione transfrontaliera; ed infatti, costituiva oggetto della disciplina previgente solo l'istituto delle fusioni transfrontaliere (direttiva CE n. 2005/56, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108), nel mentre, oggi, il legislatore comunitario ha puntualmente previsto anche precetti in merito ad operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera, introducendo anche ulteriori nuove disposizioni in tema di fusione. È tuttavia opportuno evidenziare che nel diritto societario europeo:

- la fusione e la scissione sono istituti puntualmente tipizzati anche nel diritto interno e, vuoi a livello comunitario vuoi nella regolamentazione domestica, rappresentano operazioni straordinarie (modificative dell'atto costitutivo) di aggregazione (fusione) o separazione e redistribuzione patrimoniale (scissione), le quali, in ambito europeo, hanno caratteristiche di transnazionalità, coinvolgendo o riguardando enti esercenti attività economica in Italia ed in altri Paesi della Comunità Europea;
- la trasformazione, invece, oltre a essere soltanto latamente riconducibile all'omonimo istituto di cui agli articoli 2498 e seguenti c.c., è disciplinata dal diritto societario europeo esclusivamente come operazione transfrontaliera; in particolare, nel diritto interno, la trasformazione è la modificazione del modello (tipo societario ovvero modello di ente) di esercizio dell'attività, a livello comunitario è "l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge".

I diversi modelli sono riconducibili alle diverse leggi che ogni Paese membro applica.

Ciò posto, la funzione delle Direttiva, prima, e dello schema di decreto, poi, è spiccatamente quella di fornire alle società operanti nel mercato interno – e nello spazio economico europeo – nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale e sono, dunque, volte ad agevolare l'eliminazione delle restrizioni e la libertà di stabilimento mantenendo un'adeguata tutela ai portatori di interessi come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza.

Il fine dell'ampliamento della materia disciplinata dal legislatore europeo, per un verso, consente l'abrogazione del decreto legislativo n. 108 del 2008 (che continuerà ad applicarsi, però, a tutte le operazioni di fusione transfrontaliera per le quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il progetto di fusione comune sarà stato approvato anche da una soltanto delle società partecipanti), e, per altro verso, si attua a mezzo di un'estensione soggettiva dell'applicazione delle regole sulle suddette operazioni straordinarie ben oltre l'ambito delle società di capitali; sotto quest'ultimo profilo, ci si riferisce all'estensione della disciplina dell'Unione europea alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione alle quali partecipano o dalle quali risultano:

- a) società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con l'eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente (art. 3, comma 1, lettera a) legge delega);
- b) società che non hanno la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea ma sono soggette alla legge di uno Stato membro che abbia esteso l'armonizzazione a tali enti (art. 3, comma 1, lettera b) legge delega);
- c) società non comprese nelle ipotesi di cui ai punti precedenti e società che sono regolate dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea (v. art. 3, comma 1, lettera c) legge delega);
- d) enti che, in forme diverse da quelle societarie, esercitano un'attività di impresa e sono, a loro volta, iscritti nel registro delle imprese (art. 3, comma 1, lettera d) legge delega)".

A livello oggettivo, inoltre, si segnala una grossa novità, rappresentata dalla tipizzazione di un istituto noto in dottrina e giurisprudenza anche nel nostro

ordinamento: lo scorporo, ossia quell'operazione caratterizzata dal passaggio di proprietà di una parte del patrimonio di una società ad un'altra con conseguente assegnazione delle quote o azioni della società beneficiaria a favore direttamente della scorporata e non dei soci di questa (come, invece, avviene nella scissione). L'estensione dell'armonizzazione prevista nel decreto arriva, dunque, sino all'introduzione nel Codice civile di alcune norme, tra cui l'art. 2501.1 cod. civ., il cui tenore è inserito all'art. 51 dello schema di decreto, rubricato "Modifiche al Codice civile" che prescrive, al primo comma, che: "1. Al Libro V, Titolo V, Capo X, del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2506, è inserito il seguente: Art. 2506.1 c.c. (Scissione mediante scorporo) Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività. Tutte le novità che sono state apportate all'interno del Codice civile sono state analizzate nel paragrafo 1.1 di questo elaborato.

1.3 Applicabilità delle norme previste in materia di scissione alla scissione mediante scorporo

La collocazione dell'articolo 2506.1 c.c. nella sezione III del Capo X, Titolo V, del Libro V del Codice civile, rubricata "Della scissione delle società" fa sì che la scissione mediante scorporo possa essere considerata a tutti gli effetti una scissione.

Oltre alle norme introdotte appositamente si rendono applicabili anche le regole generali previste in materia di scissione.⁸

La scissione ordinaria

All'art. 2506 c.c. viene disciplinata la scissione, così come segue: *"Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.*

È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa. La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo".⁹

Possiamo quindi distinguere tra trasferimento parziale o integrale del patrimonio di una società (scissa) a favore di una o più società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione, con diretta assegnazione di partecipazioni nel loro capitale ai soci della società originaria. L'oggetto della scissione può essere qualunque

⁸ Magliulo F., "L'attuazione della Direttiva (UE) nell'ordinamento italiano", in Riv. Not. 3/2023, 631, secondo il quale: "Quanto alla disciplina della scissione mediante scorporo, deve rilevarsi che il Decreto ha inserito il nuovo istituto a pieno titolo nell'ambito delle fattispecie codicistiche di scissione. Ne consegue che allo scorporo devono essere applicate, in linea di principio, tutte le norme in materia di scissione. Ed invero, le uniche norme specifiche introdotte nel codice dal Decreto sono dirette ad apportare al procedimento di scissione mediante scorporo talune semplificazioni, sul presupposto che per il resto debbano trovare applicazione le norme generali sulla scissione".

⁹ Codice civile, libro Quinto, Titolo V, Capo X, Sezione III, articolo 2506.

bene: pluralità di beni, partecipazioni in altra società, fabbricato, credito, tutta l'azienda o ramo.¹⁰

Il Codice civile, diversamente dagli IAS/lfrs attribuisce rilievo alla forma in sé, non alla sostanza economica e considera la scissione un fenomeno giuridico sempre della medesima natura, venga o meno ceduto il controllo societario.

Si realizza una continuazione/trasformazione del medesimo soggetto, non una successione tra diversi soggetti.

I soggetti che possono prendere parte alla scissione possono essere:

- società di persone
- società di capitali
- cooperative ed enti di diversa natura
- società in procedura concorsuale
- società in liquidazione, se non è iniziata la ripartizione dell'attivo.

La scissione è in grado di realizzare:

- a) modificazioni degli assetti patrimoniali ed organizzativi dell'attività nel suo profilo oggettivo;
- b) modificazione degli assetti organizzativi sotto il profilo soggettivo;
- c) decentramento o articolazione dell'attività aziendale (scissione parziale);
- d) scioglimento ed estinzione della società in modo distinto ed alternativo alla liquidazione (scissione totale).

Tipologie di scissione

Scissione totale una società (scissa) trasferisce tutto il suo patrimonio a due o più società (beneficiarie), estinguendosi. Ai soci della scissa sono attribuite nuove partecipazioni, createsi nelle beneficiarie. Questa fattispecie prevede la presenza di almeno due società beneficiarie (neo-costituite o preesistenti).

¹⁰ Cristofori G., Ricci F. "La scissione mediante scorporo", La rivista delle operazioni straordinarie n.8-9/2023 https://www.euroconference.it/media/Files/18770_5_ROS080923.pdf




Foto 1, esempio di scissione totale proporzionale

Tramite la scissione totale proporzionale i soci X e Y mantengono le medesime percentuali di partecipazione detenute nella società A ante scissione.

Scissione parziale una società (scissa) trasferisce parte del suo patrimonio ad una o più società (beneficiaria/e), senza estinguersi. Ai soci della scissa sono attribuite nuove partecipazioni nella/e beneficiaria/e.




Foto 2, esempio di scissione parziale proporzionale

I soci di A (X e Y) diventano anche soci di B insieme a Z, B a sua volta incrementa il suo patrimonio per la parte assegnata da A.

Scissione proporzionale, ai soci della società scissa vengono attribuite partecipazioni nella/e beneficiaria/e in proporzione alle originarie partecipazioni nella scissa.

Scissione non proporzionale, ai soci della società scissa sono attribuite partecipazioni nella/e società beneficiarie in misura non proporzionale rispetto alle originarie partecipazioni nella scissa. Si delibera a maggioranza dei soci, i dissenzienti o assenti hanno diritto di alienazione con corrispettivo come per il recesso (i dettagli vanno specificati nel progetto di scissione).

In questo caso, occorre in via preliminare, una valutazione delle partecipazioni possedute dai soci della scissa e, ad operazione conclusa, del valore delle azioni o quote della scissa e delle beneficiarie al fine di garantire un'equa ripartizione delle partecipazioni. Risulta, altresì necessaria una valutazione della scissa post operazione effettuata impiegando i medesimi principi di stima utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio. In questa impostazione deve collocarsi il lavoro di verifica proprio dell'esperto chiamato a redigere la relazione di congruità del rapporto di cambio.

Scissione asimmetrica, in caso di scissione parziale è consentito che ad alcuni soci della scissa non vengano attribuite azioni della/e beneficiaria/e, bensì azioni della scissa medesima. Il principio viene esteso ad altri schemi in cui uno o più soci della scissa partecipano solo ad uno o più delle beneficiarie. In questo caso è necessario il consenso unanime dei soci.

Scissione diretta, la società controllata si scinde a favore della controllante e il patrimonio della scissa/partecipata (bene di primo grado) viene a coesistere con le partecipazioni (bene di secondo grado) di quest'ultimo rappresentative. Se prima della scissione, parte del capitale della beneficiaria trovava copertura nella partecipazione posseduta dalla scissa, per effetto dell'operazione, lo stesso troverà copertura direttamente nei beni di primo grado afferenti al compendio scisso, verificandosi una duplicazione laddove si deliberasse un aumento di capitale sociale fronte dell'ingresso dei beni. Da qui scaturisce il divieto di assegnare azioni a fronte della partecipazione detenute dalla beneficiaria nella scissa ed anzi la necessità di provvedere al loro annullamento, che trova il proprio fondamento nell'esigenza di impedire annacquamenti di capitale

Scissione inversa, la società controllante si scinde con la conseguenza che se il compendio scisso dovesse includere le partecipazioni detenute dalla scissa/partecipante nella beneficiaria/partecipata, quest'ultima verrebbe a detenere azioni proprie che non sarebbero soggetto ad obbligo di annullamento, in forza del disposto dell'art. – 2357 – *bis*, c.c., recante disposizioni relative ai “casi speciali di acquisto delle azioni proprie” secondo il quale *“le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga: [...] 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione; [] Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte [...], si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni”*.¹¹

Il complesso documentale relativo all'operazione di scissione rispecchia sostanzialmente quello della fusione. Gli adempimenti propedeutici alla scissione si sostanziano nella redazione dei seguenti documenti:

- progetto di scissione;
- situazione patrimoniale;
- relazione degli amministratori
- relazione degli esperti.

Progetto di scissione

Il comma 1 dell'art. 2506 – *bis* del Codice civile stabilisce che: *“L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501 – ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro”*.¹²

Il progetto di scissione è unico per tutte le società partecipanti; tuttavia, deve essere approvato da ogni società partecipante.

Dal progetto di scissione devono risultare:

- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla società;

¹¹ Codice civile, Libro quinto, Titolo V, Capo V, Sezione V, articolo 2357 – bis.

¹² Codice civile, Libro quinto, Titolo V, Capo X, Sezione III, articolo 2506 – bis, comma 1.

- gli atti costitutivi delle società beneficiarie con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione;
- il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
- le modalità di assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie;
- la data a partire dalla quale le azioni o quote di nuova emissione delle beneficiarie partecipano agli utili;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni della società trasferente sono imputabili al bilancio delle beneficiarie;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- i vantaggi particolarmente eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.¹³

In aggiunta a quanto sopra, l'articolo 2506 – *bis* del Codice civile prevede che il progetto di scissione deve dare evidenza *“dell'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie”*.

Il progetto di scissione deve essere depositato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'assemblea. In alternativa, il progetto può essere depositato presso il registro delle imprese, ovvero pubblicato sul sito internet della società (art. 2501 – *ter*, co.4, c.c.). Il termine, essendo a garanzia dell'interesse esclusivo dei soci, può essere derogato previo consenso degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 2506 – *bis* c.c. oltre agli elementi indicati al primo comma dell'articolo 2501 – *ter*, deve risultare l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro. Tuttavia, nell'ipotesi in cui manchi questa indicazione, il legislatore ha precisato quanto segue:

1. quanto alle poste dell'attivo:

¹³ Lugano R., Ceppellini P., 2024, *“Testo unico delle imposte sui redditi”*, il Sole 24Ore.

- a. in caso di scissione parziale: gli elementi dell'attivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto rimangono in capo alla società trasferente;
 - b. in caso di scissione totale: questi elementi devono essere suddivisi tra le società beneficiarie con un criterio di ripartizione proporzionale alla quota di patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse.
2. quanto alle poste del passivo:
- a. In caso di scissione parziale, rispondono solidalmente sia la società scissa sia la società beneficiarie;
 - b. In caso di scissione totale, rispondono in solido le società beneficiarie.

L'ultimo periodo dell'articolo 2506 – *bis*, co.3, c.c. *“La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria”*.

Situazione patrimoniale

Ai sensi dell'articolo 2506 – *ter* del c.c., l'organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla scissione è tenuto a redigere la situazione patrimoniale in conformità all'art. 2501 – *quater* del Codice civile. Nello specifico, la situazione patrimoniale deve essere:

- riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno in cui il progetto di scissione è depositato presso la sede della società;
- redatta con osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio.

L'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione della situazione patrimoniale con il consenso unanime dei soci e degli eventuali possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nelle società partecipanti (art. 2506 – *ter*, c.4, c.c.).

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno in cui il progetto di scissione è stato depositato presso la sede della società (ovvero pubblicato sul sito internet della società stessa).¹⁴

¹⁴ Cfr. Codice civile, Libro quinto, Titolo V, Capo X, Sezione III, articolo 2506 – *ter*.

Relazione degli amministratori

L'organo amministrativo delle società partecipanti è tenuto a predisporre una relazione illustrativa ai sensi degli articoli 2506 – *ter* e 2501 – *quinquies* del Codice civile.

La relazione degli amministratori deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni o quote. Nel caso in cui la scissione dovesse realizzarsi mediante un aumento di capitale con conferimento di beni in natura o crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione prevista dall'articolo 2343 del c.c. e il registro delle imprese presso il quale la stessa è depositata.

Secondo la massima n.182 del Consiglio Notarile di Milano, la redazione della relazione di stima del patrimonio confluito nella beneficiaria è necessaria solo nei casi in cui essa sia dovuta ai sensi dell'art. 2501 – *sexies*, co.7, c.c. (ovvero in caso di scissione di società di persone a favore di beneficiaria società di capitale che aumenta il capitale per effetto della scissione), nonché negli altri casi che sono imposti dall'ordinamento, tra cui quello di imputazione a capitale del disavanzo da “concambio” nelle scissione mediante incorporazione.

Tale relazione, per espressa previsione del comma 3 dell'articolo 2506 – *ter*, non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni quote da quello proporzionale.¹⁵

Relazione degli esperti

L'articolo 2506 – *ter* del Codice civile, per il tramite del rinvio all'articolo 2501 – *sexies* del Codice civile, richiede la redazione di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio (o dei rapporti di cambio) da parte degli esperti indipendenti. La relazione è rivolta ai soci e costituisce elemento di valutazione della convenienza dell'operazione proposta dagli amministratori.

Il Consiglio notarile di Milano ha chiarito che “*l'organo amministrativo può essere esonerato dall'obbligo di redigere la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501*”

¹⁵ Cfr. Massima del Consiglio Notarile di Milano, n.182, 24 settembre 2019, “*Obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata “mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti (artt. 2506-ter, comma 2, e 2343 c.c.)”*”.

– sexies e 2506 – ter c.c., con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione [...] Resta fermo l’obbligo della relazione di stima di cui agli artt. 2343 e 2456 c.c. nel caso in cui la scissa sia una società di persone e la o le beneficiarie siano società di capitali [...]”.¹⁶

Il Consiglio Notarile del Triveneto ha inoltre chiarito che, anche in presenza di un rapporto non congruo, la decisione in ordine alla scissione potrà essere approvata solo con il consenso di tutti i soci delle società coinvolte.

“Spetta infatti solo ai soci esprimersi sulla effettiva congruità del rapporto di cambio, attribuendo eventualmente rilevanza anche a elementi extrapatrimoniali o di fatto. Tale valutazione personale, concretizzando di fatto una rinuncia a quella effettuata dagli esperti, dovrà essere operata con il consenso di tutti i soci ai sensi dell’art. 2505 quater c.c.”.¹⁷

In via generale, comunque, la relazione deve indicare:

1. il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
2. le eventuali difficoltà di valutazione;
3. e un parere in merito all'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

Come previsto dall’articolo 2506 – *ter*, co.3, c.c., la relazione non è dovuta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Tale deroga, si ritiene possa essere applicata anche in ipotesi non espressamente previsti dalla norma:

¹⁶ Cfr. Massima del Consiglio Notarile di Milano, n. 25, 22 marzo 2004, *“Esonero dall’obbligo di far redigere la relazione degli esperti nella scissione (artt. 2501 – sexies e 2506-ter, comma 3, c.c.)*.

¹⁷ Cfr. Massima Notariato Triveneto L.D.2 - *Legittimità dell’adozione di una decisione di fusione o scissione in presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti - 1° pubbl. 9/08.*

- scissione parziale proporzionale a favore di beneficiaria preesistente, la quale possiede l'intero capitale della scissa oppure è interamente posseduta dalla scissa;
- scissione totale a favore di due beneficiarie preesistenti, entrambe interamente possedute dalla scissa;
- scissione totale a favore di due società preesistenti, le quali possiedono l'intero capitale della scissa, allorché le beneficiarie siano interamente possedute da un medesimo soggetto o da più soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti;
- scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla medesima società che possiede interamente anche la scissa.

Infine, per effetto del richiamo all'articolo 2505 – *bis* contenuto nell'articolo 2506 – *ter*, ultimo comma, c.c. all'operazione di scissione devono ritenersi applicabili le disposizioni previste per la fusione in caso di "incorporazione di società possedute al novanta per cento". Qualora la società beneficiaria detiene almeno il novanta per cento del capitale della società scissa, la relazione dell'esperto può essere omessa a condizione che il progetto preveda:

- la determinazione del rapporto di cambio e l'eventuale previsione dell'aumento di capitale e della società beneficiaria necessario per assicurare il concambio;
- l'impegno rivolto agli altri soci della società scissa di acquistare o far acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

In questa circostanza il progetto di scissione e la delibera dovranno indicare le modalità e il termine previsto per l'esercizio di tale diritto. Se la società è una società per azioni i soci avranno il diritto di conoscere la determinazione del prezzo nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea in applicazione dell'art. 2437 – *ter*, co.5, c.c.

Il procedimento che occorre seguire per l'attuazione della scissione può essere suddiviso in quattro fasi si possono individuare quattro fasi

1. La fase preliminare prevede la redazione del medesimo progetto di scissione da parte dell'organo amministrativo di ciascuna società (se preesistente) partecipante. Deve contenere l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna beneficiaria e dell'eventuale conguaglio e specificare i criteri di attribuzione ai soci della scissa delle partecipazioni nella/e società beneficiaria/e.

Il progetto deve essere pubblicato presso il Registro delle Imprese del luogo ove ha sede ciascuna società partecipante oppure sul rispettivo sito internet (art. 2506 – *bis*, co.5 c.c.). Tra la data di iscrizione e la data di delibera assembleare devono intercorrere almeno 30 giorni. Vi è la possibilità per i soci di rinunciare al termine all'unanimità.

All'articolo 2506 – *ter*, co.1, c.c. l'organo amministrativo di ciascuna società deve redigere la situazione patrimoniale "straordinaria" di scissione, a valori storici, destinata ai soci. Questo documento deve essere aggiornato ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno del deposito del progetto presso la sede sociale. Può essere sostituita con il bilancio dell'ultimo esercizio o dalla situazione semestrale (per le società quotate), se chiuso non oltre sei mesi prima del menzionato deposito.

Inoltre, uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio, per la cui disciplina si rinvia all'art. 2502 – *sexies* c.c. (regole di redazione per la fusione).

2. La fase assembleare, la legge richiede il deposito presso la sede sociale di ciascuna società dei seguenti documenti (almeno 30 giorni prima della data di assemblea): (i) il progetto di scissione, con la relazione dell'organo amministrativo e degli esperti (salvo casi di esonero), (ii) situazioni patrimoniali di scissione (salvo rinuncia unanime), (iii) ultimi tre bilanci di tutte le società partecipanti, con relazione sulla gestione e relazioni degli organi di controllo contabili. È possibile per i soci rinunciare all'unanimità ai termini di deposito.

La scissione è di competenza inderogabile dei soci, salvo nei casi consentiti dalla legge (controllo 100% o 90%) o qualora lo statuto non preveda diversamente. La scissione va deliberata con approvazione del relativo progetto con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

L'articolo 2506 – *ter* c.c. richiamando l'articolo 2502 in materia di fusioni fissa i quorum deliberativi affermando che: (i) nelle società di persone la delibera

venga assunta dalla maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno agli utili, fatta salva la facoltà di recesso per i soci dissenzienti (tale disposizione sostituisce una deroga al generale principio di unanimità sancito dall'articolo 2252 in relazione alle delibere di modifica dell'atto costitutivo delle società personali); (ii) nelle società di capitali che venga assunta secondo le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo ovvero dello statuto (nel caso in cui le clausole statutarie richiedano maggioranze più elevate rispetto a quanto previsto dal Codice civile, la delibera dovrà essere adottata sulla base di queste ultime.

Infine, la delibera deve essere depositata presso il Registro delle imprese unitamente ai documenti sopracitati.

3. La fase per eventuali opposizioni; sono legittimati ad opporsi alla scissione i creditori delle società partecipanti all'operazione alla data di iscrizione del progetto di scissione nel Registro delle Imprese e gli obbligazionisti, salvo che l'assemblea degli obbligazionisti abbia approvato la scissione.

Il termine stabilito per l'opposizione dei creditori di S.p.A. e degli obbligazionisti è di 60 giorni (solitamente ridotto a 30 per le s.r.l.), tale decorre dalla data di iscrizione delle delibere assembleari di approvazione della scissione.

Anche in presenza di opposizione, il Tribunale può comunque autorizzare la scissione se ritiene infondato il periodo di pregiudizio.

Inoltre, è possibile anticipare la stipulazione dell'atto di scissione se, alternativamente, sussista: il consenso di tutti i creditori legittimati all'opposizione; il pagamento dei creditori dissenzienti; deposito delle somme dovute presso una banca; asseverazione della società di revisione sulla solidità della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

4. La fase conclusiva; l'atto di scissione deve essere redatto per atto pubblico alla presenza di uno o più membri di ciascun organo amministrativo e depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di tutte le società partecipanti all'operazione (entro 30 giorni, con precedenza per l'iscrizione della scissa). Ai sensi dell'articolo 2503 c.c. (richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 2506 – *ter* per l'operazione di scissione), la scissione può essere attuato dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese.

Questa previsione può essere derogata nell'ipotesi di: (i) consenso dei creditori delle società partecipanti alla scissione anteriori all'iscrizione del progetto di scissione nel registro delle imprese; (ii) pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso al compimento dell'operazione, ovvero deposito delle somme necessarie presso una banca; (iii) relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, per tutte le società partecipanti, da parte di un'unica società di revisione in grado di asseverare, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla scissione sono tali da non rendere più necessarie ulteriori garanzie di tutela dei creditori.¹⁸

La scissione ha effetto dall'ultima iscrizione dell'atto nel registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie (art. 2506 – *quater* c.c.). È possibile stabilire una data successiva, tranne che nell'ipotesi di scissione con costituzione di nuove società.

Viceversa, per gli effetti previsti dall'articolo 2501 – *ter*, nn. 5 e 6, data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili e data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante), possono essere stabilite date anteriori.¹⁹

Ciò posto, in merito agli aspetti procedurali tipici della scissione, la nuova fattispecie della scissione mediante scorporo prevede lo stesso iter procedurale della scissione ordinaria e dunque, l'organo amministrativo delle società partecipanti dovrà redigere un progetto di scissione "semplificato" secondo quanto previsto dall'art. 2506 – *bis* c.c., dal quale, rispetto al progetto di scissione "ordinario" devono risultare i dati indicati dall'art. 2501 – *ter*, co.1, c.c. ad esclusione di quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7).

Per il progetto di scissione mediante scorporo, non è richiesta l'indicazione dei seguenti dati:

- il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché dell'eventuale conguaglio in denaro, in deroga all'art. 2501 – *ter*, co.1 n. 3) c.c.;

¹⁸ Cfr. R. Perotta, L. Bertoli, "Le operazioni straordinarie", Giuffrè, Milano, 2015.

¹⁹ Lugano R., Ceppellini P., op.cit.

- le modalità di assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiaria della scissione, in deroga all'art. 2501 – *ter*, co. 1, n. 4) c.c.;
- la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili, in deroga all'art. 2501 – *ter*, co.1, n. 5) c.c.;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni in deroga all'art. 2501 – *ter*, co. 1, n. 7) c.c.

Per le medesime esigenze di semplificazione, quando la scissione avviene mediante scorporo non è richiesta la redazione da parte di un esperto, di una relazione circa la congruità del rapporto di cambio (di cui all'art. 2501 – *sexies* c.c.), né la redazione della situazione patrimoniale della società da scorporare da parte dell'organo amministrativo della società scissa che illustri e giustifichi sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di scissione (di cui all'art. 2501 – *quinquies* c.c.), semplificazioni già attuate, ai sensi della medesima disposizione di cui all'art. 2506 – *ter*, co.3, c.c., alla scissione mediante costituzione di uno o più società in cui siano previsti i criteri di attribuzione delle quote in misura proporzionale.

1.4 Il confronto con il conferimento in natura

La nuova ipotesi di scissione mediante scorporo è da ritenere costituisca una alternativa alle forme preesistenti di conferimento così come dichiarato dallo stesso art. 51, co.3, del D.lgs. n. 19/2023 ai sensi del quale nuovo istituto sarebbe stato concepito *“al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione”*.²⁰

Le due operazioni, infatti, permettono il raggiungimento di un analogo risultato, ossia quello dell'assegnazione o del conferimento degli elementi patrimoniali alla società beneficiaria in cambio dell'attribuzione di una partecipazione alla società scissa o conferente nella società beneficiaria, senza che si verifichi alcun depauperamento patrimoniale della scissa, come invece accade nella scissione tradizionale.

Il conferimento d'azienda (o ramo d'azienda) è l'operazione mediante la quale un soggetto (conferente) trasferisce un'azienda o un ramo aziendale ad una società (conferitaria), ricevendo quale corrispettivo una partecipazione nel capitale della stessa.

La realizzazione dell'operazione prevede un'analisi di fattibilità, convenienza e strutturazione dell'operazione; la predisposizione della perizia di stima; deliberazione dell'operazione da parte degli organi competenti; attuazione del conferimento.

I principali elementi di discontinuità di natura civilistica tra scissione mediante scorporo e conferimento [quest'ultimo, sia di singolo bene che di azienda o ramo d'azienda] sono da rilevarsi:

1. Nell'ambito soggettivo poiché la scissione mediante scorporo presenta, una sfera di applicazione limitato alle sole ipotesi in cui il trasferimento di beni aziendali della società scissa avvenga in favore di una o più società di nuova costituzione totalmente possedute dalla scissa. Il conferimento, invece, può realizzarsi sia nei confronti di una società (la conferitaria) neo-costituita sia nei confronti di una società preesistente, anche posseduta

²⁰ Cfr. D.lgs. n. 19/2023, 2 marzo 2023

da soggetti terzi. Inoltre, dal punto di vista del soggetto conferente non è un'operazione strettamente societaria nel senso che può essere realizzata anche da imprenditori individuali. Viceversa, il soggetto conferitario non può essere una persona fisica.

2. Nella natura delle due operazioni, la scissione mediante scorporo, in quanto operazione di, "scissione parziale" costituisce un'ipotesi di successione a titolo particolare traducendosi, come sottolineato dalla stessa Corte di cassazione con sentenza 15 novembre 2016, n. 23223 "*(...) in una fattispecie traslativa, che, (...), non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma si configura come una successione a titolo particolare nel diritto controverso*". Al contrario, il conferimento come sostenuto avrebbe natura sinallagmatica.²¹

Inoltre, l'operazione di conferimento risulta meno articolata sotto il profilo procedimentale nonostante le modalità semplificate della scissione mediante scorporo. La maggior snellezza operativa può trovare giustificazione nel fatto che il conferimento essendo un'operazione di carattere meramente gestorio è rimesso interamente alla competenza dell'organo amministrativo della conferente²², a differenza della scissione mediante scorporo, il cui iter procedurale prevede la redazione del progetto di scissione mediante scorporo da parte dell'organo amministrativo e successiva approvazione da parte dell'assemblea.

Infatti, la decisione è rimessa ai soci che devono approvare il progetto di scissione predisposto dall'organo amministrativo, in quanto l'operazione di scissione è sottoposta al medesimo procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo, come si evince dall'art. 2502, co.1 c.c., richiamato dall'art. 2506 – *ter*, ultimo comma, c.c.

²¹ Cfr. Mina G., 2023, "*Scissione con scorporo: genesi e profili civilistici*", Euroconference News.

²² La competenza spetta all'assemblea, solo in via eccezionale, nei casi in cui l'operazione di conferimento implichi l'assunzione di responsabilità illimitata nella società conferitaria ex art. 2361, co.2, c.c. o una sostanziale modifica dell'oggetto sociale ex art. 2479, co.2, n.5.

Il carattere meramente gestorio dell'operazione di conferimento implica che non sia riconosciuto il diritto di opposizione ai creditori sociali, diversamente da quanto accade nella scissione mediante scorporo, dove il rimedio posto a tutela dei creditori delle società coinvolte nell'operazione è stato contemplato dal legislatore, trattandosi di operazioni che non attengono alla mera gestione del patrimonio bensì a ipotesi di modificazione delle strutture societarie coinvolte nell'operazione (qual è, appunto la scissione).

Nonostante nelle operazioni di conferimento non trovi applicazione la disciplina delle opposizioni creditorie, la tutela dei creditori è garantita dai rimedi risarcitori previsti per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale²³ ; nella scissione, invece, la tutela dei creditori sociali è perseguita tramite lo specifico rimedio dell'opposizione di cui all'art. 2503 c.c. (opposizione dei creditori) e dalla responsabilità solidale di cui all'art. 2506 – *quater* (effetti della scissione) ultimo comma, c.c., la previsione di cui all'art. 2506 – *quater*, co.3, c.c. che limita la responsabilità solidale dei debiti della scissa al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Inoltre, la disciplina del conferimento in natura impone l'obbligo della redazione della relazione di stima dei beni in natura o dei crediti conferiti da parte di un esperto indipendente ai sensi degli artt. 2343²⁴ e 2465²⁵ c.c. o secondo le particolari modalità individuate nelle ipotesi semplificate di cui all'art. 2343 – *ter*²⁶

²³ Cfr. artt. 2394 e 2476, co.6, c.c. È inoltre previsto ai sensi dell'art. 2476, co. 7, c.c. "Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi". In merito alla tutela dell'integrità della garanzia patrimoniale del proprio debitore, ai creditori è inoltre dato di esperire ex post l'azione revocatoria.

²⁴ "Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo".

²⁵ "Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo".

²⁶ "Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

c.c. al fine di garantire la corretta formazione del capitale della società destinataria del conferimento.²⁷

Gli elementi rilevanti della perizia di stima sono:

- a) Descrizione puntuale degli elementi conferiti
- b) Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati e correlata giustificazione
- c) Analisi della documentazione fornita dal conferente
- d) Valutazione del complesso aziendale nel suo insieme
- e) Valutazione stand alone vs valorizzazione delle sinergie
- f) Attestazione richiesta dalla normativa
- g) Conferimento di ramo d'azienda
- h) Data di riferimento della valutazione

La valutazione dell'esperto deve essere effettuata tenendo conto delle condizioni attuali dell'azienda conferita, prescindendo dagli effetti sinergici connessi all'integrazione del complesso aziendale in un'altra società operativa (stand alone).

Una valutazione di tipo analitico agevolerebbe la rilevazione nella contabilità della conferitaria dei beni ricevuti dalla conferente. L'esito non risulta vincolato dai principi che sottendono alla redazione del bilancio nelle sue valutazioni perché diverse sono le finalità valutative.

Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero; b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo. L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea".

²⁷ Trinchese G. op. cit.

Non è ammissibile l'impiego di criteri che conducano alla determinazione di un valore di realizzo o liquidazione, incompatibili con l'ipotesi di continuità aziendale. Nella scissione mediante scorporo anche qualora l'assegnazione degli elementi patrimoniali sia destinata a essere imputata al capitale sociale di una beneficiaria di nuova costituzione in forma di società di capitali, non è richiesta, di regola, la relazione di stima degli elementi patrimoniali assegnati. Si rende necessaria, per esempio, quando la società scissa è una società di persone e la beneficiaria una società azionaria o una società a responsabilità limitata che, per effetto della scissione, aumenta il proprio capitale (fattispecie prevista dall'art. 2501 – *sexies*, co.7 c.c., richiamato nella scissione all'art. 2506 – *ter*, co.3, c.c.).

Nel conferimento trova anche applicazione la disciplina relativa alla garanzia per evizione e vizi per i beni conferiti, prevista dall'art. 2254 c.c. e, qualora siano conferiti crediti, quella relativa alla garanzia per la solvenza del debitore ceduto di cui all'art. 2255 c.c., tali garanzie non sono dovute in caso di scissione.

Con riguardo infine all'oggetto del conferimento, quest'ultimo può avere ad oggetto elementi dell'attivo²⁸ mentre i debiti o passività sono conferibili solo quando sono comprese nell'azienda o nel ramo di essa a patto che sia rispettata la condizione di inerenza del bene conferito; a differenza della scissione mediante scorporo dove non sembrerebbe esserci alcuna limitazione in termini qualitativi relativamente agli elementi patrimoniali (sia attivi che passivi).²⁹

Di seguito è possibile vedere graficamente la similitudine che intercorre tra la scissione mediante scorporo e il conferimento. Infatti, in entrambe le fattispecie non vi è alcuna diminuzione patrimoniale.

²⁸ Ai sensi dell'art. 2464, co.2, c.c. in materia di conferimenti in s.r.l. *“possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica”*, per le s.p.a. all'art. 2342 co.5 sono previste alcune limitazioni per quanto riguarda le entità non conferibili quali le prestazioni di opera o servizi.

²⁹ Cfr. Trinchese G., op.cit.




Foto 3, similitudine tra scissione mediante scorporo e conferimento.

1.5 Gli adempimenti e le norme caratterizzanti l'istituto

Come detto precedentemente la collocazione dell'art. 2506.1 all'interno della sezione III del Capo X, Titolo V, del Libro V del Codice civile, rubricata "Della scissione delle società" fa sì che alla scissione mediante scorporo possano essere applicate le norme previste per la scissione con alcune semplificazioni.

In merito all'art. 2506 – bis, co.4, c.c. *"Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501 – ter, primo comma³⁰, né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote della società stessa, anziché ai suoi soci"*³¹.

La non necessaria indicazione dei dati sopra elencati è giustificata dalla circostanza che tali elementi appaiono irrilevanti in assenza di un rapporto di cambio, in quanto non è prevista l'assegnazione delle azioni o quote ai soci della scissa ma alla scissa stessa. Inoltre, trattandosi di beneficiaria di nuova costituzione, il capitale della società beneficiaria, indicato nell'atto costitutivo di questa risultante dal progetto ai sensi del n. 2) dell'art. 2501 – ter, co.1, c.c., sarà interamente posseduto dalla scissa.

In secondo luogo, alla scissione mediante scorporo si applicano le esenzioni dell'art. 2506 – ter, co.3, c.c., per i casi di scissione mediante costituzione di una o più nuove società con attribuzione proporzionale di partecipazioni e, quindi, non sono richieste: la situazione patrimoniale ex art. 2501 – quater c.c., la relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501 quinquies c.c., la relazione degli esperti ex art. 2501 – sexies c.c.

In chiusura, sempre l'art. 51, co.3, lett. b) del Decreto, novellando l'art. 2506 – bis, co.4, c.c. stabilisce che nel progetto di scissione mediante scorporo non

³⁰ Progetto di fusione. *"L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione"*.

³¹ Codice civile, libro Quinto, Titolo V, Capo X, Sezione III, articolo 2506 – bis, comma 4.

devono essere indicati altri contenuti incompatibili con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiare alla società scissa, anziché ai suoi soci.

Infine, in merito alla disposizione introdotta all'art. 2506 – *ter*, co.6 c.c. si prevede espressamente che *“alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articolo 2473³² e 2503³³ c.c.”*

Ai soci della scissa che non abbiano consentito l'operazione di scissione mediante scorporo, viene pertanto impedito di esercitare il diritto di recesso, introdotto dal D.lgs. 17 gennaio 2003.

Tale diritto trova il suo fondamento nel porre un limite legale al funzionamento del principio maggioritario laddove la società assuma decisioni modificative dell'assetto societario che possano incidere sulla struttura organizzativa e sui fini della società.

In caso di scissione ordinaria, i soci di S.r.l. hanno diritto di recesso, in ogni caso, se non hanno consentito all'operazione. Invece, secondo il Comitato Notarile del Triveneto, in caso di scissione di società per azioni (non quotate) è riconosciuto agli azionisti il diritto di recesso solo quando l'operazione sia tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività della società, o la sua trasformazione, o altra ipotesi attributiva della facoltà di recedere.³⁴

Per la scissione di società quotate in mercati regolamentati, il diritto di recesso spetta agli azionisti che non hanno concorso alla delibera che comporta l'esclusione della quotazione ai sensi dell'art. 2437 – *quinqües* c.c.³⁵

³² *L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento oggetto o del tipo di società, alla sua”.*

³³ *“La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto. La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.”*

³⁴ Cfr. Consiglio Notarile di Milano, massima n.9, 19 marzo 2004, *“Conferimenti d'opera nella s.r.l. (art. 2464 e 2465 c.c.)”*

³⁵ *“Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati hanno diritto di recederei soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione”.*

Nell'ipotesi di scorporo, il legislatore, privando il socio di minoranza della possibilità di esercitare il diritto di recesso, riconosce a tale fattispecie l'incapacità di modificare le condizioni che inizialmente avevano portato i soci stessi a perfezionare il contratto sociale, in quanto lo scorporo non impatta minimamente sulla posizione dei soci e sulla frazione di patrimonio a loro riferibile.

Qualora l'operazione di scorporo ricadesse in altre fattispecie per le quali fosse previsto il diritto di recesso (art. 2437 c.c.³⁶), tale diritto sarebbe riconosciuto (si pensi per esempio all'oggetto sociale della beneficiaria di nuova costituzione totalmente diverso da quello della società scorporanda).

La mancanza di assegnazione delle partecipazioni ai soci della scissa ma alla scissa stessa, con la riallocazione dei beni della società scissa nel patrimonio della beneficiaria di nuova costituzione, compensata con l'iscrizione dell'attivo della società scissa, si traduce per la scissa in una surrogazione reale.

Il fine ultimo della scissione con scorporo è una mera traslazione di risorse, all'esito della quale, come accade nel conferimento, la società scissa continuerà a detenere le attività scorporate, ma indirettamente, come beni di secondo grado, tramite il possesso delle partecipazioni della società beneficiaria.

Viene a mancare quell'elemento che risulta essere qualificante dell'operazione di scissione che è l'attribuzione delle partecipazioni della beneficiaria ai soci della scissa.

³⁶ *“Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.*

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo”.

Il ricorso alla forma di scissione mediante scorporo tende ad avere una struttura verticale dell'organizzazione societaria, generando una struttura di gruppo o rafforzando una ramificazione di gruppo in cui è inserita la scissa.

In base all'oggetto concreto dell'attribuzione patrimoniale eseguita in favore della beneficiaria, l'operazione permetterà di trasformare la società scissa;

- In una holding mista con carattere prevalentemente operativo quando per esempio la scissa abbia determinato lo scorporo di una parte significativa del patrimonio e sia stata preservata l'operatività dell'attività in via prevalente in capo alla scissa.
- In una holding prevalentemente non operativa qualora la scissione abbia determinato lo scorporo di una parte significativa del patrimonio comprensivo dell'operatività dell'attività in via prevalente in capo alla scissa.³⁷

Dato il carattere parziale della scissione mediante l'operazione non potrebbe trasformare la scissa in una holding pura. Potrebbe fare eccezione il caso in cui si ha una holding mista che proceda allo scorporo dall'attività operativa, ovvero del patrimonio residuo rispetto alle partecipazioni già detenute in altre società. Si potrebbe ritenere che la scissa continui la propria attività, intesa come l'attività di holding, la quale andrebbe anzi a consolidarsi nei termini di core business esclusivo della società scissa.

La scissione mediante scorporo può essere realizzata quando sussistono esigenze organizzative da rinvenire in politiche di efficienza sulle modalità di organizzazione dell'attività e di razionalizzazione dei processi aziendali.

L'operazione può essere inoltre necessaria per soddisfare esigenze liquidative, in tal caso lo scorporo di una parte del patrimonio alla beneficiaria potrebbe facilitare il processo di liquidazione attraverso la cessione delle quote di partecipazione nella società beneficiaria.

La liquidazione di parti del patrimonio della scissa potrebbe servire ad una politica di razionalizzazione delle attività esercitate dalla scissa – con la concentrazione su singoli rami da potenziare tramite il recupero di liquidità dalla dismissione di

³⁷ Della Valle E., Frasoni G., 2024, *"Profili tributari dello scorporo"*, Giappichelli.

alcuni asset – o viceversa potrebbe favorire un processo di massimizzazione nella liquidazione in sé di singoli beni o elementi dell'attivo.³⁸

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, l'operazione determina i seguenti effetti:

- la società beneficiaria registra una variazione quantitativa di patrimonio corrispondente all'inserimento delle nuove attività e passività assegnate le quali andranno iscritte nella contabilità della beneficiaria per una misura corrispondente al valore contabile di originaria iscrizione nella contabilità della scissa;
- la società scissa registra una variazione qualitativa di patrimonio a fronte della sostituzione degli elementi dell'attivo e del passivo assegnati alla beneficiaria con l'iscrizione delle partecipazioni della società stessa dell'attribuzione patrimoniale, le quali andranno coerentemente iscritte per una misura corrispondente al valore del patrimonio netto contabile assegnato.

L'operatività del principio di continuità i valori contabili nel funzionamento dell'operazione di scissione mediante scorporo dovrebbe portare a ritenere che la società scissa, nel primo bilancio post - scissione, debba registrare lo storno delle poste attive e passive assegnate ed iscrivere, al contempo, nell'attivo dello stato patrimoniale le quote o azioni della scissionaria. Quanto alle quote o azioni assegnate con l'operazione di scissione, esse andranno iscritte nel primo bilancio post – scissione della società scissa per un valore corrispondente alla differenza contabile tra le attività e le passività attribuite alla scissionaria e dunque in misura pari al “patrimonio netto contabile” assegnato.

È importante sottolineare che a differenza delle altre forme di scissione parziale, nella scissione con scorporo, le azioni o quote della beneficiaria vengono assegnate direttamente alla scissa e per tale ragione la scissa non subisce mai una riduzione del patrimonio netto contabile. In luogo di beni di primo grado scorporato, la scissa iscrive beni di secondo grado (la partecipazione) nella beneficiaria.³⁹

³⁸Pecoraro C., 2024, in *“Profili Tributari dello scorporo”*, Giappichelli.

³⁹Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, studio 45 – 2023/I, (Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023).

Contabilmente, in caso di operazioni di scissione, è possibile che sorgano avanzi o disavanzi che a loro volta possono essere da annullamento o da concambio.

Le differenze da annullamento sono riscontrabili solo nelle operazioni in cui l'incorporante e l'incorporata sono legate dal vincolo del capitale diretto; derivano dalla disomogeneità tra il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione medesima e il valore della frazione di patrimonio netto già di pertinenza dell'incorporante. I disavanzi da annullamento sorgono quando il valore della partecipazione è superiore al valore netto contabile di quanto incorporato. Possono derivare da plusvalori latenti su attività iscritte in bilancio o attività immateriali non iscritte in bilancio (ivi incluso l'avviamento). Ha natura di costo poiché esprime il maggior valore del costo della partecipazione rispetto al corrispondente patrimonio netto contabile dell'incorporata.

Al contrario gli avanzi da annullamento si hanno quando il valore della partecipazione è inferiore al valore netto contabile incorporato e possono essere ricondotti: (i) alla previsione di oneri o perdite futuri della partecipata; (ii) ad un avviamento negativo; (iii) alla formazione di riserve in capo alla partecipata che non hanno trovato riscontro in un corrispondente incremento del valore di iscrizione della partecipazione; (iv) alla rivalutazione economica o monetaria che ha riguardato i beni della partecipata, ma non la partecipazione.

Il valore d'iscrizione di una partecipazione non coincide, di norma, con la corrispondente frazione di netto della partecipata, è probabile che all'atto dell'annullamento della partecipazione detenuta nell'incorporata da parte dell'incorporante emergano avanzi o disavanzi da annullamento.

Le differenze da concambio sono riconducibili al combinarsi di molteplici fattori, attinenti ai sistemi di valori cui pertengono: (i) rapporto di cambio; (ii) aumento di capitale dell'incorporante; (iii) valori di iscrizione della attività e delle passività nel bilancio dell'incorporante.

L'avanzo da concambio ha origine quando si è in presenza di un minor importo del capitale di costituzione della beneficiaria rispetto al valore netto contabile del ramo di azienda o dei singoli asset assegnatili dalla scissa; tale valore rappresenta una riserva del patrimonio netto della società beneficiaria.

Il disavanzo da concambio, invece, è dovuto a un maggior importo del capitale di costituzione della beneficiaria rispetto al valore netto contabile del ramo di azienda o dei singoli asset assegnatili dalla scissa.

Questo disavanzo deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo così come previsto dall'articolo 2504 – bis, co.4, c.c.⁴⁰

In una scissione mediante scorporo, trattandosi di un'operazione realizzata a beneficio di una società neocostituita in cui il capitale della beneficiaria è interamente assegnato alla società della scissa, non può sicuramente essere posta con parti terze indipendenti bensì è un'operazione c.d. *Intercompany*. Non è quindi ipotizzabile l'emersione di un disavanzo da concambio e qualora vi fosse andrebbe annullato.

In questo caso quindi l'importo del capitale di costituzione della beneficiaria deve essere necessariamente determinato in misura pari al valore netto contabile che gli asset assegnati hanno in capo alla scissa alla data di efficacia dell'operazione, allocando gli stessi tra capitale sociale ed eventualmente riserva da scissione.

La scissa registra una mera "permutazione patrimoniale", mutando per intero il valore netto contabile degli asset assegnati su quello della partecipazione al capitale della beneficiaria.⁴¹

Per quanto concerne gli aspetti contabili del conferimento, la società conferente dovrà raccordare i valori e i beni evidenziati nella perizia ai valori e beni da apportare alla data di effetto del conferimento che coincide con la data di stipulazione dell'atto di conferimento. Si procede poi con lo storno delle attività e passività conferite, ai valori iscritti nella contabilità della conferente, e con l'iscrizione della partecipazione della società conferitaria – partecipazione iscritta per il valore netto dei beni valutati a "valori correnti" – e pertanto generalmente si evidenzia una differenza fra netto e "valori correnti" e netto a "valori storici".

In capo alla conferitaria le attività e le passività apportate verranno iscritte in bilancio a valori correnti, il netto rappresenterà il capitale sociale, o l'aumento di capitale sociale, se la conferitaria è già costituita.⁴²

L'OIC 4 che delinea le regole tecnico – contabili della fusione e della scissione è applicabile anche nel caso di scissione mediante scorporo seppur con i dovuti adattamenti, dovuti per esempio all'impossibilità che emergano differenze di

⁴⁰ Cfr. Perotta R., Bertoli L., op.cit.

⁴¹ Cacciapaglia L., Corciulo M. "La scissione mediante scorporo. Nuovo strumento nei processi di ristrutturazione aziendale", dottrina Eutekne.

⁴² Confalonieri M., 2024, "Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società", Gruppo 24 ore 39° edizione.

scissione (non potendosi generare né avanzi/disavanzi da concambio e/o annullamento).

Alla data di efficacia della scissione, la beneficiaria iscriverà le attività e le passività oggetto di assegnazione in perfetta continuità di valori, imputando a capitale – ed eventualmente a riserva – il valore contabile del patrimonio netto scisso.

La scissa provvederà al contempo a chiudere le attività e le passività assegnate alla beneficiaria, sostituendo la partecipazione totalitaria al valore contabile netto delle attività e delle passività scisse.

Il patrimonio netto della beneficiaria ed il valore di iscrizione alla partecipazione risulteranno i medesimi. Inoltre, stante la natura “riorganizzativa” e dunque di riassetto societario delle scissioni scorporative, a differenza di quanto avviene nel conferimento, nessun plusvalore emergerà per effetto dell’operazione (il patrimonio netto contabile della scissa non varia sia come entità sia come composizione di voci che lo compongono).⁴³

Unica eccezione a quanto precede è il caso in cui il patrimonio scisso a favore della società beneficiaria *newco*, pur avendo un valore economico effettivo positivo, presenti in capo alla società scissa un valore netto contabile negativo (si pensi al classico immobile con valore effettivo di mercato pari a 1.000, ma contabilizzato al costo storico di 400, che si intende scorporare a favore della società beneficiaria unitamente a passività di valore effettivo e contabile pari a 500).

Tale circostanza determina l’inevitabile contabilizzazione del patrimonio scisso al valore effettivo, anziché al valore contabile, con conseguente iscrizione della partecipazione della società beneficiaria nell’attivo della società scissa a un valore pari al (maggiore) patrimonio netto contabile di costituzione della società beneficiaria e conseguentemente la rilevazione nel patrimonio netto della società scissa di una “riserva da scissione” pari al maggior valore di iscrizione contabile

⁴³ Montecchi G., 2024, “La scissione con scorporo: profili contabili “nazionali”, in riv. Modulo 24 Bilancio n.3 pag.18
<https://top24fisco.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=42067807#/showdoc/42067807/>

della partecipazione, rispetto al valore netto contabile cui risultava iscritto il patrimonio scisso.⁴⁴

⁴⁴ Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Circolare n.15 del 21 giugno 2023 *“Le peculiarità della “nuova” scissione mediante scorporo”*.

1.6 I chiarimenti della prassi notarile

1.6.1 La posizione del Consiglio notarile di Milano

La massima n. 209 – 7 novembre 2023 del consiglio afferma che *“È legittima una scissione mediante scorporo – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell’assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti. Qualora la o le beneficiarie preesistenti non siano possedute interamente dalla società scissa e non ricorra un’altra fattispecie caratterizzata da inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio, non può tuttavia trovare applicazione la medesima disciplina dettata per la fattispecie di cui all’art. 2506.1 c.c. (scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione), in forza dell’art. 2506-ter, comma 3, c.c., in quanto la determinazione del rapporto di cambio assume rilevanza e rende quindi applicabile l’ordinaria disciplina di cui agli artt. 2501 - quater, 2501 - quinquies e 2501 - sexies c.c.*

La scissione mediante scorporo – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – non richiede la perizia di stima ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c., a meno che si tratti di una scissione di una società di persone a favore di società di capitali (ai sensi dell’art. 2501-sexies, comma 7, c.c.) o che si versi in una delle altre situazioni che rendono necessaria tale perizia, mutatis mutandis, nelle ipotesi di fusione o di scissione.

La scissione mediante scorporo – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – può essere eseguita con assegnazione di qualsiasi componente del patrimonio della società scissa, a prescindere dal fatto che l’oggetto dell’assegnazione sia o non sia qualificabile come ramo d’azienda, dovendosi intendere che la locuzione finale dell’art. 2506.1, comma 1, c.c. (là dove prevede che la scissa effettui l’operazione “continuando la propria attività”) individui quale elemento caratterizzante della fattispecie la circostanza che la società scissa non si estingua per effetto della scissione, bensì continui ad esistere”.

Le ragioni di tale posizione sono rese possibili dall’introduzione nell’ordinamento italiano dell’art. 2506.1 nel Codice civile di una nuova fattispecie di scissione denominata scissione mediante scorporo. La sua peculiarità risiede

nell'assegnazione della partecipazione nella beneficiaria, emessa in cambio dell'assegnazione patrimoniale, non ai soci come previsto dall'articolo 2506, co. 1, bensì alla stessa società.

La scissione societaria è un'operazione complessa che può assumere diverse forme, mantenendo come fulcro la divisione del patrimonio di un'entità in almeno due entità distinte. Una delle varianti di questa operazione, prevede che, invece di assegnare direttamente ai soci della società scissa le quote o azioni della società beneficiaria, si assegnino tali partecipazioni alla società scissa stessa.

Questo meccanismo permette di mantenere ai soci della scissa una partecipazione indiretta nella beneficiaria, evitando di alterare il valore delle partecipazioni originarie.

Questa nuova variante si affianca ad altre forme già consolidate come la scissione parziale "inversa" dove la società scissa trasferisce parte del suo patrimonio a una beneficiaria esistente di cui possiede già l'intero capitale, senza che i soci ricevano partecipazioni dirette e senza l'emissione di nuove azioni o quote.

La nuova disposizione contempla esplicitamente il solo scorporo a favore di beneficiaria di nuova costituzione, sollevando la questione della sua ammissibilità e, se ammessa, della sua regolamentazione per lo scorporo a favore di una beneficiaria già esistente; tuttavia, ne viene riconosciuta l'ammissibilità sulla base delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, il legislatore, nel regolamentare le operazioni di scissione non ha imposto un principio di tipicità rigido, lasciando spazio a varianti non espressamente menzionate, come per esempio la scissione "asimmetrica" (prima che essa fosse riconosciuta dall'art. 2506, comma 2, c.c. post riforma del 2003: v. la massima n. XVI), la scissione "doppia" (v. la massima n.103), la scissione "negativa" (quest'ultima nell'osservanza dei limiti desumibili dall'ordinamento).

In secondo luogo, la mancanza di una previsione esplicita non sembra derivare da un'intenzione restrittiva del legislatore, ma piuttosto dal modo in cui si è sviluppata la normativa, in particolare in risposta alla Direttiva (UE) 2019/2121 sulle operazioni transfrontaliere, che ha evitato di regolare la scissione a favore di società preesistenti per non dover affrontare le complessità del rapporto di cambio in tale contesto.

In terzo luogo, a livello comparativo, è evidente che la scissione mediante scorporo è comunemente intesa in modo da includere sia le beneficiarie di nuova costituzione sia quelle preesistenti, come avviene nella legislazione tedesca che ha la normativa unionale in questo tema: il par. 123 *Umwg (Umwandlungsgesetz)* ammette al primo comma la scissione totale con assegnazione di azioni o quote della scissa (*Aufspaltung*), al secondo comma la scissione parziale con assegnazione di azioni o quote ai soci della scissa (*Abspaltung*), al terzo comma la scissione con scorporo che prevede l'assegnazione di azioni o quote alla scissa (*Ausgliederung*), in tutti i casi esplicitando che le beneficiarie possono essere preesistenti o di nuova costituzione, anche nell'ambito della stessa operazione (come precisa il quarto comma).

Infine, questa variante di scissione può servire a proteggere interessi legittimi, come quello di realizzare una scissione a favore di beneficiaria già esistente, assegnando alla scissa una partecipazione unitaria e significativa, evitando così che la base sociale della beneficiaria venga alterata dall'ingresso di tutti i singoli soci della scissa.

Quanto alla disciplina dello scorporo a favore di una o più beneficiarie preesistenti, è importante notare che non è possibile estendere automaticamente le regole specificatamente introdotte dall'art. 51 del D.lgs. 19/2023.

Questo perché alcune di queste norme presuppongono che ogni società beneficiaria sia di nuova costituzione e che non sorgano questioni relative alla proporzionalità tra il patrimonio trasferito alla beneficiaria e la partecipazione assegnata alla società scissa.

Sicché, quando non ricorra una fattispecie di scissione "semplificata" – comprendente tutti i casi nei quali la beneficiaria non assegna alcuna partecipazione oppure (come nel caso considerato) assegna partecipazioni indipendenti dai valori del patrimonio ricevuto dalla scissa e di quello già esistente nella beneficiaria (ad es. scissione "a specchio" tra società le cui basi sociali coincidono) – è necessario seguire le disposizioni dell'art. 2506 – ter c.c. A meno che non vi sia una rinuncia unanime da parte dei titolari dei diritti si richiede:

- la redazione delle situazioni patrimoniali secondo l'art. 2501 – quater c.c.;
- la relazione degli amministratori che illustri e giustifichi i criteri adottati per stabilire la partecipazione assegnata alla scissa, considerando le

partecipazioni dei soci già presenti nella beneficiaria e il valore del patrimonio trasferito rispetto a quello preesistente nella beneficiaria.

- la congruità di tale rapporto sia oggetto di verifica ad opera degli esperti ai sensi dell'art. 2501 – *sexies* c.c.

Infatti, in tali casi l'assenza della ripartizione, tra i singoli soci della scissa, della partecipazione a loro complessivamente spettante non incide sul problema della proporzione tra partecipazione al patrimonio e partecipazione al capitale dei due gruppi di soci interessati, quelli della scissa (attraverso quest'ultima) e quelli della beneficiaria anteriori all'operazione, nel tendenziale rispetto del principio di neutralità della scissione.

Anche di altre norme di disciplina andrebbe verificato, in base alla relativa *ratio*, se e in che misura trovino applicazione, se del caso con adattamenti, anche allo scorporo a favore di beneficiarie preesistenti. Si consideri l'art. 2606 – *ter*, comma 6 c.c., che esclude la configurabilità, nello scorporo, del diritto di recesso previsto per le società non azionarie dagli artt. 2473 e 2502 c.c. L'esclusione dovrebbe rimanere ferma con riguardo ai soci non consenzienti della scissa, perché essa parrebbe ricollegarsi all'assimilazione, per quanto al risultato finale, tra scorporo e conferimento: in entrambi i casi nessun socio della scissa diviene socio della beneficiaria, poiché è la società ad acquistare una partecipazione a fronte del trasferimento effettuato; quindi, tali soci, come non possono recedere a causa del semplice conferimento in società già esistente, così non dovrebbero poter recedere neanche in ipotesi di scorporo a favore di società beneficiaria già esistente, salva l'integrazione di altra causa di recesso prevista dall'ordinamento (a tutela dei soci della scissa rimangono le responsabilità di chi avesse perfezionato uno scorporo dannoso per la scissa, ad es. per incongruità della partecipazione ottenuta).

Ad una soluzione diversa si dovrebbe probabilmente accedere con riguardo alla configurabilità del diritto di recesso da parte dei *soci non consenzienti della beneficiaria*, poiché per questi ultimi la variante in discorso non si presenta in termini sostanzialmente diversi rispetto a qualsiasi altra scissione: che nella loro società entrino i soci della scissa o la stessa scissa, essi devono sempre lasciar spazio all'entrata di nuovi soci per effetto di una vicenda modificativa del loro

rapporto sociale – la scissione – nella ricorrenza delle medesime ragioni sottostanti al riconoscimento del diritto di recesso di cui agli artt. 2473 e 2502 c.c.

La scissione mediante scorporo permette di raggiungere lo stesso risultato conseguibile con un'operazione di conferimento: l'assegnazione di una partecipazione a favore di chi, con parte del proprio patrimonio, contribuisce ad arricchire il patrimonio netto di una società.

Più precisamente mentre il conferimento in senso stretto comporta la creazione di nuovo capitale, lo scorporo determina la creazione di nuovo capitale soltanto quando è a beneficio di una società di nuova costituzione, nonché quando una beneficiaria già esistente aumenti il proprio capitale con il valore dei beni ricevuti per emettere azioni o quote da assegnare alla scissa: non anche quando tali azioni o quote siano ricavate tra quelle già emesse mediante assegnazione di azioni proprie o redistribuzione delle partecipazioni in cui è suddiviso il capitale rimasto invariato.

Qualora venga creato capitale attraverso lo scorporo, resta fermo che ciò avviene nell'ambito di una variante della fattispecie della scissione, la quale – diversamente da quanto accade nella fattispecie del conferimento – è caratterizzata da norme e principi dipendenti dalla propria natura di modifica organizzativa dei rapporti sociali, motivo per il quale non è comunque richiesta la relazione di stima.

In conformità a quanto avviene nella fusione, nella scissione la perizia è, infatti, richiesta quando la scissa sia una società di persone (v. art. 2501 – *sexies*, comma 7, c.c.) o, nella scissione “eterogenea”, un ente non societario (v. massima n. 20), e quando, per una finalità consentita, il capitale della beneficiaria viene creato in misura superiore rispetto al valore contabile dei beni assegnati, purché nei limiti del valore minimo attestato dall'esperto (si rinvia alle massime nn. 27 e 72).

Il terzo problema affrontato dalla massima verte sul significato dell'ultimo inciso contenuto nell'art. 2506.1, comma 1, c.c., là dove si precisa che la scissa continua la propria attività.

È opportuno rilevare che dall'espressione utilizzata non vi è alcun riferimento dell'oggetto dell'assegnazione patrimoniale. Per tale ragione è possibile ritenere

che la parte di patrimonio scissa e da destinare alla beneficiaria posso consistere sia in elementi attivi che passivi.

Proprio perché la singola assegnazione patrimoniale può avere ad oggetto larga o minima parte del patrimonio della scissa, non avrebbe senso prestabilire a livello normativo quali siano le conseguenze della scissione sull'attività della scissa; ed infatti ciò non avviene nell'art. 160 - *ter* della Direttiva (UE) 2017/1132, come introdotto dalla Direttiva 2019/2121, che non contiene traccia di alcuna particolare esigenza di continuità nell'attività esercitata dalla scissa nell'operazione transfrontaliera. All'esito di tale vicenda la scissa potrebbe anche ridurre le proprie attività (ad es., non esercitando più l'attività a cui era strumentale il ramo d'azienda assegnato ad una beneficiaria) o modificarle notevolmente (ad es., mutandosi da operativa in *holding* per la gestione delle partecipazioni ottenute attraverso la ripartizione anche integrale del proprio patrimonio tra più beneficiarie). E, siccome la scissione può interessare anche una società in liquidazione che non abbia iniziato la distribuzione dell'attivo, nulla impedisce che l'entrata nella fase di liquidazione coincida con il perfezionamento della scissione, senza che la scissa svolga alcuna ulteriore attività che non sia puramente strumentale allo svolgimento della fase liquidativa.

Per tanto non si riscontrano limitazione nell'attuazione della scissione transfrontaliera mediante scorporo con riguardo all'attività della scissa successiva al compimento dell'operazione.

Ne deriva che la portata dell'inciso "*continuando la propria attività*" merita di essere ridimensionata ad espressione meramente descrittiva della necessità che la scissa sopravviva allo scorporo, in quanto destinataria delle partecipazioni assegnatele da chi beneficia di un'assegnazione patrimoniale.⁴⁵

⁴⁵Cfr. Consiglio Notarile di Milano, massima n.209 del 7 novembre 2023 "*Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)*".

1.6.2 La posizione del consiglio notarile del Triveneto

In prima battuta il Consiglio Notarile del Triveneto ripercorre la nuova fattispecie di scissione mediante scorporo andando ad analizzare gli interventi normativi che sono stati adoperati e gli effetti che tali hanno avuto sulle disposizioni generali previsti dal Codice civile per la scissione tradizionale.

Per tali aspetti infatti possiamo notare una omogeneità di vedute nelle posizioni assunte sia dal Consiglio Notarile del Triveneto che da quello di Milano.

Viene inoltre analizzata l'ammissibilità di una scissione con scorporo e di una scissione ordinaria con un unico progetto. In ossequio al principio di economicità dei mezzi giuridici, si ritiene legittimo riunire in un unico progetto un'operazione complessa che contenga al suo interno sia una scissione con scorporo che una scissione ordinaria, nei limiti in cui dette operazioni sarebbero legittimamente realizzabili con progetti distinti.

Così, ad esempio, è possibile realizzare con un unico procedimento:

- a) una scissione con scorporo che preveda che alla società beneficiaria di nuova costituzione partecipino per scissione anche altre società, a loro volta con scorporo oppure assegnando ai rispettivi soci partecipazioni nella beneficiaria;
 - b) una scissione di un'unica società in parte per scorporo e in parte con assegnazione ai suoi soci delle partecipazioni nella beneficiaria.
- Nelle suddette ipotesi non troveranno ovviamente applicazione le semplificazioni procedurali previste per la sola scissione con scorporo e incompatibili con l'operazione complessa progettata, fra le quali, ad esempio, l'omissione della determinazione di un rapporto di cambio e la sua giustificazione e certificazione o il mancato riconoscimento del diritto di recesso per i soci non consenzienti.

Il nuovo articolo 2506.1 del Codice civile, introdotto in applicazione della Direttiva (UE) n. 2017/1132 in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, prevede solamente l'ipotesi della scissione con scorporo a cui partecipa un'unica società che trasferisce una parte del proprio patrimonio ad una o più società beneficiarie di nuova costituzione.

Tale limitazione della fattispecie legale della scissione con scorporo è stata prevista non tanto per dettare una regola di principio ma al fine di dare attuazione alle indicazioni della Direttiva nei limiti imposti dalla Legge delega n. 127/2022. Ed infatti la nozione della “scissione con scorporo” contenuta nell’art. 160 – *ter* n. 4 della Direttiva (UE) 2017/1132, come integrata dalla Direttiva (UE) 2019/2121, prevede che tale fattispecie si realizzi quando *“la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa”*. Il considerando (8) della medesima Direttiva che costituisce elemento di indirizzo per il legislatore delegato, dispone fra l’altro che *“La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme applicabili alle scissioni transfrontaliere in cui la società trasferisce il patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti, in quanto si tratta di casi molto complessi che implicano l’intervento delle autorità competenti di vari Stati membri e che comportano ulteriori rischi di elusione delle norme dell’Unione e nazionali. Sebbene la possibilità di costituire una società dalla scissione tramite scorporo di cui alla presente direttiva offra alle società una nuova procedura armonizzata nel mercato interno. Le società, tuttavia, dovrebbero essere libere di costituire direttamente società controllate in altri Stati membri”*. La versione in lingua inglese è ancora più chiara nel penultimo inciso disponendo: *“The possibility of forming a company through a division by separation as provided for in this Directive offers companies a new harmonized procedure in the internal market.”*.

Basandosi su quanto disposto della Direttiva, la disposizione contenuta nell’art. 2506.1 c.c. disciplina solamente la scissione con scorporo a favore di società di nuova costituzione alla quale partecipi un’unica società.

Ma appare innegabile che tale disposizione debba armonizzarsi in un sistema interno che contempla anche tutta un’altra serie di operazioni di scissione e di fusione, le quali non sono state né abrogate né sono divenute incompatibili con la prima.

La scissione con scorporo si aggiunge dunque alle altre forme di scissione e di fusione già disciplinate dal Codice civile arricchendone il sistema ed incrementando le opzioni a disposizione degli operatori.

Per tale motivo nell’orientamento in commento si è ritenuto che sia lecito realizzare in un unico progetto complesso tanto una scissione con scorporo

prevista dall'art. 2506.1 c.c. quanto una qualunque altra operazione di scissione o fusione contemplata in altre norme di legge.

In particolare, si è ritenuta lecita la redazione in un unico progetto di una scissione con scorporo e di una qualsiasi altra tipologia di scissione o di fusione ove il risultato finale di detta operazione complessa sia lo stesso che si sarebbe raggiunto con progetti distinti, poiché in tale ipotesi è certo che si perseguono interessi meritevoli di tutela. L'unica differenza è la semplificazione procedimentale.

Sotto questo profilo, ad esempio, si sono considerate legittime:

- le operazioni di scissione con scorporo in cui partecipano più società preesistenti che assegnano parte del loro patrimonio ad una società di nuova costituzione e le relative partecipazioni a sé stesse, poiché il risultato di tale operazione si potrebbe legittimamente raggiungere con delle iniziali scissioni con scorporo di ciascuna di dette società a favore di una propria beneficiaria di nuova costituzione ed una successiva fusione finale di tutte beneficiarie così costituite;
- le operazioni di scissione a favore di una società di nuova costituzione nelle quali sia previsto che parte delle relative azioni o quote siano attribuite alla scissa e parte ai suoi soci, poiché anche in questo caso il medesimo risultato finale si potrebbe ottenere con due distinte scissioni: una prima, per scorporo, assegnando alla beneficiaria di nuova costituzione la parte del patrimonio che dovrà rappresentare le sue partecipazioni finali in detta beneficiaria, ed una seconda, tradizionale, nella quale alla beneficiaria come sopra costituita venga assegnata l'ulteriore parte del patrimonio della scissa che rappresenterà le partecipazioni finali da assegnare ai suoi soci.

In sostanza, per il principio di economicità degli strumenti giuridici, è da ritenersi possibile il raggiungimento dei medesimi risultati ottenibili con più procedimenti di scissione attraverso un unico progetto complesso.

In tal caso, ovviamente, non troveranno applicazione le semplificazioni procedurali previste per la scissione realizzata esclusivamente ai sensi del nuovo art. 2506.1 c.c., con la disciplina prevista per le altre.

Pertanto, nel suddetto procedimento unitario troveranno piena applicazione le regole procedurali ordinarie disapplicate dalla normativa sulla sola scissione con scorporo ove dette regole siano previste per le altre operazioni.

Conseguentemente il progetto dovrà di regola contenere anche quanto richiesto dai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501 – *ter*, comma 1, c.c., dovranno essere altresì predisposte la situazione patrimoniale, le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti, e si applicherà il diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 c.c.⁴⁶

⁴⁶ Cfr. Consiglio Notarile delle Tre Venezie, L.G. Scissione con scorporo, (1° pubb. 10/23 – motivato 10/23).

2 GLI ASPETTI FISCALI DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

2.1 L'orientamento della dottrina

Lo schema di decreto legislativo in attuazione della delega fiscale ha proposto una norma sulla scissione scorporo che ha seguito la tesi della dottrina di assimilare, in ambito fiscale, tale nuovo istituto giuridico a quello della scissione ordinaria.

Per rappresentare il dibattito tra gli operatori si richiama la circolare Assonime N. 14/2023 che ha fornito una prima analisi circa gli aspetti fiscali da applicare al nuovo istituto introdotto all'articolo 2506.1 del Codice civile.

L'incertezza interpretativa della nuova fattispecie è dovuta al manifestarsi degli stessi effetti economici che si attuano con l'operazione di conferimento, realizzati tuttavia con una differente disciplina; di fatti l'introduzione nel Codice civile dell'articolo 2506.1 c.c. fa sì che la scissione mediante scorporo sia da considerare una operazione di scissione e pertanto sottoposta alle norme che regolano tale operazione.

Il primo tema che viene esaminato nella circolare sopramenzionata è quale sia il valore fiscale e quali siano le altre caratteristiche fiscalmente rilevanti delle partecipazioni nella beneficiaria di cui la società scissa diviene titolare.

La prassi inserisce l'operazione nel novero delle operazioni di scissione e quindi, fiscalmente, è assoggettata al principio di neutralità racchiuso nell'articolo 173 del Tuir che sovrintende alla disciplina fiscale delle operazioni di scissione.

L'art. 173, co.1 del Tuir prevede che: *“La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa. Comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento”*.⁴⁷

Si considera che lo sdoppiamento tra beni di primo grado e beni di secondo grado debba avvenire in continuità di valori. In particolare, poiché le partecipazioni attribuite alla beneficiaria rappresentano i medesimi asset netti trasferiti, che

⁴⁷ Testo Unico delle imposte sui redditi, Titolo III, Capo III, articolo 173.

hanno già un proprio valore fiscalmente riconosciuto, la soluzione che appare essere più corretta è la neutralità fiscale dell'operazione secondo cui:

- da un lato, i beni di primo grado attribuiti alla società beneficiaria debbano conservare i valori fiscali preesistenti già presenti presso la società scissa, così come accade in ogni altra operazione di scissione;
- dall'altro lato, le partecipazioni che vengono assegnate alla scissa in sostituzione dei beni di primo grado debbano condividere i medesimi valori fiscali dei beni di primo grado da cui promanano.

L'alternativa di affidare alle partecipazioni un valore fiscale diverso, sia per eccesso che per difetto, rispetto a quello dei beni sottostanti presupporrebbe una qualche forma di realizzo di plus/minusvalori dei beni stessi con rilevanza fiscale, il che non sarebbe in linea con il principio di neutralità proprio dell'operazione di scissione.

Non è plausibile assumere che le partecipazioni attribuite alla scissa possano essere valorizzate sulla base del valore corrente dei beni trasferiti alla beneficiaria, adottando per analogia criteri simili a quelli che si attuano nelle operazioni tradizionali di scissione per la ripartizione del valore fiscale delle partecipazioni già possedute dai soci della scissa tra azioni/quote della scissa e quelle della beneficiaria.

Nella scissione mediante scorporo non c'è alcuna ripartizione di un valore fiscale preesistente ma solo una sostituzione tra beni di primo grado (asset trasferiti alla beneficiaria) e i beni di secondo grado (partecipazioni).

Non è neanche possibile attribuire alle partecipazioni iscritte dalla scissa un valore fiscale pari a zero, poiché si andrebbe a negare il collegamento intrinseco all'operazione tra beni di primo grado e beni di secondo grado e si manifesterebbero i presupposti per una futura doppia tassazione della stessa società scissa in sede di cessione o liquidazione della beneficiaria che striderebbe con il principio di neutralità.⁴⁸

Per rendersene conto, si assuma, ad esempio, che la scissa A, nell'ambito di una scissione mediante scorporo, assegni alla beneficiaria B un bene che ha valore contabile e fiscale di 100, ricevendo partecipazioni che vengano iscritte per pari

⁴⁸Cristofori G., Ricci F., *“La scissione mediante scorporo”*, *La rivista delle operazioni straordinarie* n.8-9/2023 https://www.euroconference.it/media/Files/18770_5_ROS080923.pdf.

importo (100) cui, in ipotesi, venga attribuito un valore fiscale pari a zero. Se in un momento successivo la beneficiaria B venisse liquidata previo realizzo del bene ricevuto da A – per semplicità – al solito importo di 100 non vi sarebbero conseguenze impositive su B ma presso A potrebbe emergere ai fini fiscali una plusvalenza imponibile che, a seconda dell'applicabilità o meno del regime Pex, potrebbe concorrere alla formazione del suo imponibile per 5 o per 100. In altri termini, dando seguito alla tesi di assegnare alla partecipazione un valore pari a zero, la stessa operazione di scissione creerebbe una discontinuità di valori (tra beni di primo e secondo grado) foriera di un futuro gravame impositivo che non sarebbe altrimenti emerso in caso di realizzo diretto del bene in assenza di tale operazione. Tutto ciò appare obiettivamente poco conciliabile con la neutralità fiscale della scissione.⁴⁹

Quanto osservato in relazione al valore fiscale dovrebbe poi estendersi anche agli altri attributi fiscali delle partecipazioni e, in particolare, anche al periodo di possesso.

Poiché l'operazione di scissione mediante scorporo consente di realizzare il passaggio dal possesso diretto al possesso indiretto dei beni di primo grado senza soluzione di continuità, è da supporre che le partecipazioni ricevute dalla scissa ereditino non soltanto i valori, ma anche il periodo di possesso riferibile ai beni di primo grado.

In definitiva è lecito pensare che vi sia una similitudine alla disciplina fiscale del conferimento che all'art. 176, commi 1 e 4, del Tuir che attribuisce alla partecipazione ricevuta dal conferente il valore fiscale e la medesima anzianità di possesso dell'azienda conferita.

In merito al riallineamento dei maggiori valori contabili e il trattamento dell'avviamento, la circolare afferma che la società beneficiaria può accedere al riallineamento dei maggiori valori iscritti di cui all'art. 176, comma 2 *ter*, Tuir (richiamato dall'art. 173, comma 15 *bis*, Tuir) e all'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008.

⁴⁹ Circolare Assonime N. 14/2023 – *La scissione mediante scorporo (direttiva UE 2019/2121): prima analisi degli aspetti fiscali* – 11.05.2023.

Tuttavia, poiché non vi è concambio e l'operazione viene realizzata in continuità contabile tra scissa e beneficiaria non possono emergono maggiori valori.

Stando alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, questa circostanza non permette di avvalersi dei regimi di riallineamento previsti per le aggregazioni aziendali, non essendo a tal fine sufficiente neanche l'eventuale presenza di disallineamenti pregressi, ossia di differenze tra maggiori valori contabili e corrispondenti valori fiscali degli elementi dell'attivo già formati presso il dante causa (cfr. la risoluzione n. 124/E del 2010).

Il riallineamento in caso di scissione mediante scorporo potrà avvenire solamente in casi residuali, ad esempio nel caso in cui si ha una scissione di un patrimonio netto negativo che sia stato preso in carico dalla beneficiaria a valori correnti. In questo caso l'iscrizione di maggiori valori contabili da parte dell'avente causa dell'operazione potrà essere soddisfatto.

È da sottolineare come la scissione mediante scorporo sia un'operazione successiva e per tanto qualora tra gli elementi dell'attivo si configuri una voce di avviamento fiscalmente riconosciuta, la beneficiaria della scissione non ne eredita il relativo valore fiscale.

Il subentro della beneficiaria nella stessa posizione della scissa implica che l'avviamento iscritto dalla beneficiaria non possa essere considerato un *quid novi* e quindi, di per sé, un maggior valore iscritto suscettibili di essere riallineato rispetto a quello già presente presso la società scissa.

Le posizioni fiscali soggettive che non sono riferibili a specifiche attività e passività trasferite dalla scissa alla beneficiaria vengono suddivise tra la scissa e la beneficiaria in base al criterio disciplinato dall'articolo 173, co.4, Tuir, ossia in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito alla beneficiaria e che rimane presso la scissa. Questa regola nella scissione tradizionale presiede alla ripartizione tra scissa e beneficiaria dei predire pregresse, delle eccedenze ACE, delle eccedenze di interessi passivi, attivi e di ROL rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 96 del Tuir.

La circolare, inoltre, esamina gli effetti fiscali della scissione mediante scorporo rispetto alla stratificazione fiscale del patrimonio netto della società scissa e della beneficiaria. In una scissione parziale ordinaria, l'Agenzia delle entrate ha

stabilito che la società beneficiaria deve ricostituire le riserve vincolate ai sensi dell'art. 173, comma 9, del Tuir e che gli incrementi del patrimonio netto contabile devono essere suddivisi proporzionalmente tra riserve di capitale e riserve di utili come nella società scissa.

In una scissione mediante scorporo, il patrimonio netto contabile della società scissa non cambia, nonostante il trasferimento di beni di primo grado alla beneficiaria. Questo solleva problematiche di duplicazione degli utili, poiché il patrimonio trasferito alla beneficiaria potrebbe essere conteggiato sia nella scissa che nella beneficiaria. Per evitare queste duplicazioni, si potrebbe considerare il patrimonio netto della scissa come riserva di capitale.

Questa soluzione trova una certa analogia con lo scenario in cui, post scissione parziale ordinaria, i soci conferiscono le partecipazioni nella beneficiaria alla società scissa, modificando così la stratificazione fiscale del patrimonio netto. Tuttavia, nel caso della scissione mediante scorporo, non si verifica un evento realizzativo come nel conferimento, e i soci continuano a detenere le partecipazioni senza interruzioni.

Si propone quindi di trattare gli effetti fiscali della scissione mediante scorporo in modo simile a un conferimento, mantenendo invariata la composizione fiscale originaria del patrimonio netto della società scissa e qualificando l'incremento del patrimonio netto contabile della beneficiaria come riserva di capitale. Questa interpretazione eviterebbe la duplicazione degli utili e mancherebbe la coerenza sistematica tra le operazioni di scissione e fusione.

2.2 La legge delega

Con la legge 9 agosto 2023 n.111, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è stata conferita al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale italiano. Nel corso dell'anno 2023 sono stati presentati sette schemi di decreto legislativo in attuazione della delega medesima (in materia di Irpef, fiscalità internazionale, calendario fiscale, statuto del contribuente, adempimento collaborativo, accertamento e contenzioso tributario) il cui esame parlamentare si è concluso con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in data 30 aprile 2024, dello schema preliminare del decreto legislativo per la revisione del regime impositivo sui redditi (Irpef e Ires). Quest'ultimo al Titolo II, Capo II, Sezione I, articolo 16 presenta la disciplina fiscale da attuare in caso di scissione con scorporo sulla base dei principi contenuti all'articolo 9 comma 1 lettera d) della legge 111/23 che prevede la delega al Governo per una *“introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del Codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, anche se non ancora entrato in vigore e quindi, teoricamente, modificabile nei prossimi passaggi procedurali, rappresenta una base di riferimento importante per le valutazioni fiscali del nuovo istituto giuridico anche perché, dalle informazioni ottenute a mezzo stampa, sul tema non sono attese modifiche né significative né sostanziali.

Il testo della futura norma prevede che al comma 1 dell'articolo 173 del Tuir, dopo il comma 15 – bis sono aggiunti i seguenti:

- *“15 – ter. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del Codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate:*
 - a) *La società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506 – quater del Codice civile;*
 - b) *Le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle*

società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506 – quater del Codice civile;

- c) *Le attività e passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa; ai fini del computo del periodo delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso delle attività e passività oggetto di scorporo;*
- d) *Se lo scorporo ha ad oggetto:*
1. *un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie se iscritte come tali nel bilancio della società scissa;*
 2. *partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87, le partecipazioni ricevute dalla scissa conservano i medesimi requisiti delle partecipazioni attribuite alla beneficiaria;*
 3. *beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se e quando maturano i relativi requisiti;*
- e) *ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore netto contabile della società e passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della scissa quale risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506 – quater del Codice civile. Tra le posizioni soggettive da ripartire il criterio proporzionale di cui al comma 4 non sono ricompresi i crediti di imposta e le eccedenze d'imposta a credito della società scissa;*
- f) *a seguito della scissione:*

1. *le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506 – quater del Codice civile mantengono il loro regime fiscale:*
 2. *al patrimonio netto delle società beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5;*
- g) nel caso la società scissa non sia residente e lo scorporo abbia ad oggetto la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene assegnata a una società residente di nuova costituzione, l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni.*
- *15 – quater. In caso di scissione mediante scorporo di una società in altre preesistenti si applicano le disposizioni di cui al comma 10.*
 - *15 – quinquies. Ai fini dell'articolo 10 – bis della legge 27 luglio 2000, n.212, non rileva la scissione avente ad oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta”.*

Al comma 2 è disposto che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle scissioni effettuata dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.⁵⁰

⁵⁰ Schema Decreto Legislativo di revisione di Irpef e Ires, Capo II, Sezione I, articolo 16, 30.4.2024.

2.3 Le differenze rispetto alla scissione “ordinaria” e al conferimento

La normativa fiscale della scissione è disciplinata dall’art. 173 del Tuir Capo III, Titolo III e sancisce la neutralità della scissione equiparandola sotto tutti gli aspetti alla fusione, in particolare sia per le scissioni totali (con estinzione della società che si scinde) che parziali (la società che si scinde resta in vista), effettuate a società beneficiarie di nuova costituzione o esistenti, l’operazione stessa non costituisce presupposto di realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa “comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento”.

Non è stata ripresa la seconda parte del primo comma del previgente art. 123 – *bis* d.P.R. 917/1986 che affermava l’influenza di plusvalenze e minusvalenze emergenti dal progetto di scissione e nelle situazioni patrimoniali di scissione.

Tale disposizione non è stata riprodotta dall’articolo 173, essendo superflua a seguito dell’introduzione nella normativa tributaria dell’irrilevanza delle plusvalenze e minusvalenze iscritte.

Sempre l’articolo 173, comma 2, prevede *la neutralità degli avanzi e disavanzi di scissione*.

In particolare, non costituiranno voci che impattano sul reddito imponibile delle società beneficiarie gli eventuali avanzi e disavanzi da concambio o da annullamento scaturenti dalla scissione.

I maggiori valori degli elementi patrimoniali riconducibili all’utilizzo del disavanzo da annullamento o da concambio sono riconosciuti, solo a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva.⁵¹

Per il socio la scissione rappresenta una “permuta” patrimoniale in quanto alle azioni delle società scissa si sostituiscono, totalmente o parzialmente, azioni della/e società beneficiaria/e. Il terzo comma dell’articolo 173 del Tuir sancisce la neutralità del concambio delle azioni (o quote) per il socio e quindi il cambio di azioni “originari” della società scissa con “nuove” azioni di società beneficiarie non genera plusvalenze: le nuove azioni assumono il costo fiscale delle vecchie. Quest’ultimo dovrà essere suddiviso, proporzionalmente, sulle nuove azioni in

⁵¹ Girelli, M., 2010, “*La scissione delle società: profili civilistici e fiscali*”, Giuffrè Editore.

base al patrimonio conferito alle singole società beneficiarie considerato a valori effettivi.

Per quanto concerne il conferimento, invece, è opportuno considerare che il conferimento di beni in società costituisce un'operazione assimilata ad una cessione a titolo oneroso, con quel che consegue in termini di:

- possibilità che si generi in capo alla conferente una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- suscettibilità di generare in capo al conferente un componente positivo ai fini Irap;
- assoggettabilità dell'operazione ad IVA con aliquota di imposta propria dei beni conferiti;
- assoggettabilità dell'operazione alle imposte d'atto in misura proporzionale.

Se il bene è oggetto di conferimento è un complesso aziendale si applicano le disposizioni agevolative che implicano che l'operazione sia:

- neutrale ai fini delle imposte sul reddito;
- irrilevante ai fini Irap;
- esclusa dal campo di applicazione IVA;
- soggetta alle imposte d'atto in misura fissa.

È opportuno definire l'elemento discriminante che distingue un complesso aziendale da una mera pluralità di elementi patrimoniali ed obbligatori, tale differenza non è rappresentata dall'ampiezza dei singoli elementi che concorrono a formarlo, ma dal fatto che:

- si possa parlare di complesso "organizzato" a destinazione unitaria, quando sussiste un collegamento funzionale tra i singoli elementi che lo compongono, i quali si trovino tra loro in posizione paritetica, nel senso che risultano tutti essenziali per l'esistenza dell'azienda, piuttosto che gli uni meramente accessori a uno o più principali;
- si possa parlare di complesso "*idoneo a consentire lo svolgimento di un'attività produttiva*", è sufficiente che tale idoneità sussista in via "potenziale", nel senso che il mancato esercizio dell'azienda, o comunque, il suo stato di inattività, nel momento in cui essa viene

trasferita ad un soggetto terzo, non esclude di per sé stessa la natura di azienda del complesso trasferito.⁵²

Ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, i conferimenti in società costituiscono ai fini delle imposte sul reddito:

- cessioni a titolo oneroso (comma 5);
- il cui corrispettivo si calcola in misura pari al valore normale dei beni e dei crediti conferiti.

Quando il conferimento ha per oggetto partecipazioni o un complesso aziendale, il legislatore fiscale, nell'ambito del reddito d'impresa, ha previsto due specifiche norme finalizzate a neutralizzare, o quanto meno a "governare", l'emersione di plusvalenze imponibili per effetto del conferimento di complessi aziendali.

Le norme sono:

- per i conferimenti di partecipazioni l'articolo 175 del Tuir, norma che mantiene la natura realizzativa dell'operazione di conferimento, ma introduce una deroga al principio generale di cui al co.2 dell'art. 9 del Tuir, stabilendo che può essere considerato valore di realizzo del conferimento non il valore normale del bene conferito, bensì il maggiore tra i seguenti valori:
 - valore contabile attribuito dal conferente nelle proprie scritture alla partecipazione ricevuta nella società conferitaria;
 - valore contabile attribuito dalla società conferitaria nelle proprie scritture all'azienda ricevuta in conferimento.
- per i conferimenti di azienda l'articolo 176 del Tuir, norma che stabilisce il regime di neutralità fiscale che permette di non sottoporre a tassazione in campo al conferente la plusvalenza imponibile che altrimenti emergerebbe, fermo restando l'obbligo per la società conferitaria di assumere l'azienda in regime di contabilità dei valori fiscali.

⁵² Zanetti E., *"Manuale delle operazioni straordinarie – IV ed."* 2018 Biblioteca Eutekne 4° edizione.

Con riferimento ai conferimenti di azienda, in sintesi, si può affermare che il conferente non realizza alcuna plusvalenza imponibile o minusvalenza deducibile e la società conferitaria subentra senza soluzione di continuità nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti.

Tutti i plusvalori latenti alla data dell'operazione non vengono tassati in capo al conferente, ma non vengono neppure riconosciuti in capo alla società conferitaria, rinviandone la tassazione solo nel momento in cui c'è l'effettivo realizzo da parte della conferitaria.

Se la società conferitaria iscrive in bilancio valori contabili maggiori rispetto a quelli fiscali "ereditati" dal conferente, essa può ottenere il riconoscimento sul piano fiscale di tali maggiori valori contabili optando per uno dei regimi di affrancamento a titolo oneroso, di cui all'art. 176 co. 2 – *ter* del Tuir o all'art. 15 co. 10 – 12 del DL 185/2008.

L'ambito di applicazione dell'art.176 del Tuir presuppone che oggetto di conferimento sia un'azienda o un ramo d'azienda, dal punto di vista dei soggetti coinvolti nell'operazione il regime si applica:

- ai sensi del co.1 dell'art. 176 del Tuir, ai conferimenti effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali;
- ai sensi del co.2 dell'art. 176 Tuir, anche ai conferimenti effettuati tra un conferente e una società conferitaria di cui uno dei due non sia residente; qualora però il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.

L'effettuazione di un'operazione di conferimento d'azienda fiscalmente neutrale, ai sensi dell'art. 176 del Tuir, implica per il conferente che:

- non si genera alcuna plusvalenza imponibile o minusvalenza deducibile, ivi compreso il caso in cui l'operazione faccia emergere maggiori o minori valori sul piano contabile (primo periodo del co. 1 dell'art. 176);
- la partecipazione ricevuta in cambio nella conferitaria:
 - deve essere assunta per un valore fiscale pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita (secondo periodo del co. 1 dell'art. 176);

- si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita (art. 176 co. 4);
- le eccedenze in sospensione di imposta, relative alla conferita, formatesi a seguito della deduzione extracontabile di componenti negativi di reddito – ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b) – non concorrono alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferiscono al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione di imposta (art. 176 co. 5).⁵³

Se il conferente iscrive la partecipazione ricevuta in cambio per un valore contabile diverso dal valore netto contabile dell'azienda conferita, emerge inevitabilmente un differenziale positivo o negativo la cui allocazione tra i componenti straordinari di Conto economico, oppure direttamente ad un'apposita voce del patrimonio netto, dipende essenzialmente dalla natura economica realizzativa o trasformativa dell'operazione di conferimento.

A prescindere dalla modalità di contabilizzazione, si tratta di plusvalori o minusvalori del tutto irrilevanti dal punto di vista fiscale.

Ne consegue che:

- qualora siano contabilizzati dal conferente a Conto economico, devono essere oggetto di una variazione in diminuzione (plusvalore) o di una variazione in aumento (minusvalore) quando si procede alla determinazione del reddito del periodo di imposta partendo dal risultato civilistico dell'esercizio;
- viceversa, qualora siano contabilizzati dal conferente direttamente a patrimonio netto, non comportano alcun obbligo di procedere a variazioni del risultato civilistico dell'esercizio in sede di determinazione del reddito del periodo di imposta.

È opportuno precisare che, sia nel caso di diretta imputazione ad apposita riserva di patrimonio netto, sia nel caso di contabilizzazione a conto economico e

⁵³ Andreani G., Ferranti G., Doderò A., 2022, "Testo Unico Imposte sui Redditi", IPSOA III edizione.

successivo accantonamento in un'apposita riserva di patrimonio netto, gli utili emersi sul piano contabile, per effetto dell'operazione di conferimento d'azienda ex art. 176 del Tuir, non costituiscono utili in regime di sospensione di imposta, bensì utili privi di qualsivoglia vincolo di natura fiscale in ordine alla loro utilizzazione e distribuzione (Cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate n.82 6.6.2000).

La partecipazione, che il conferente riceve in cambio nella società conferitaria, possiede dal punto di vista fiscale le seguenti caratteristiche:

- un costo fiscale pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo all'azienda conferita;
- una decorrenza del possesso della partecipazione retrodatata al primo bilancio da cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita;
- una "prima iscrizione" tra le immobilizzazioni finanziarie, a prescindere dalla effettiva classificazione della partecipazione (tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante) in occasione del primo bilancio chiuso dal conferente successivamente al perfezionamento dell'operazione di conferimento.

Per quanto concerne la prima caratteristica, giova sottolineare che l'eventuale iscrizione della partecipazione ricevuta in cambio per un valore diverso da quello riconosciuto sul piano fiscale, ai sensi dell'art. 176 co. 1 del Tuir, genera in capo al conferente un disallineamento tra valori contabili e fiscali che può determinare l'insorgenza dei presupposti di iscrizione della fiscalità differita nel bilancio del conferente.

Infatti, nel caso in cui il conferente provveda successivamente a realizzare la partecipazione ricevuta in cambio del conferimento, si verranno a determinare due risultati tra loro non coincidenti:

- un plus/minusvalore contabile pari alla differenza tra il prezzo di realizzo ed il valore contabile di iscrizione della partecipazione;
- un plus/ minusvalore fiscale pari alla differenza tra il prezzo di realizzo ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Quanto precede resta per altro vero anche nel caso in cui il conferente possa ritenere di fruire della *participation exemption*, di cui all'art. 87 del Tuir, in sede di realizzo della partecipazione.

Tale esenzione, infatti, non è integrale e pertanto, sulla parte non coperta dall'esenzione, si manifesta comunque una imposizione diversa da quella che si sarebbe viceversa generata ove il valore di carico fiscale della partecipazione fosse stato riconosciuto in misura coincidente a quello di iscrizione contabile.

Un ulteriore aspetto che discende dall'eventuale disallineamento tra valore di iscrizione contabile della partecipazione ricevuta dal conferente e costo fiscalmente riconosciuto in capo ad esso, ai sensi dell'art. 176 co. 1 del Tuir, è quello concernente l'obbligo di compilazione, in sede di dichiarazione dei redditi, dell'apposito prospetto di riconciliazione tra valori contabili e fiscali (quadro RV). In verità, il dato letterale dell'art. 176 co. 1 del Tuir sembrerebbe prevedere questo obbligo solo con riferimento alla società conferitaria.

Tuttavia, considerato il fatto che in passato l'Amministrazione finanziaria ha già avuto modo di pronunciarsi a favore della necessità di compilazione del prospetto di riconciliazione anche da parte del conferente" e considerato anche il progressivo ampliamento delle fattispecie di disallineamento per le quali tale adempimento viene richiesto, appare senz'altro opportuno che il conferente vi provveda.

L'effettuazione di un'operazione di conferimento d'azienda fiscalmente neutrale, ai sensi dell'art. 176 del Tuir, implica per la società conferitaria (art. 176 co. 1 del Tuir):

- il subentro nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda;
- l'obbligo di compilare un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per la riconciliazione tra i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti, se divergenti.

In alternativa al subentro, senza soluzione di continuità, nei valori fiscali riconosciuti in capo al conferente, la società conferitaria può optare per il riconoscimento dei maggiori valori contabili iscritti sulle attività del complesso aziendale ricevuto, esercitando l'opzione per il regime di affrancamento

"ordinario" di cui all'art. 176 co. 2 – *ter* del Tuir e/o per quello di affrancamento "derogatorio" di cui all'art. 15 co. 10 - 12 del DL 185/2008.⁵⁴

Il secondo periodo del co. 1 dell'art. 176 del Tuir stabilisce che "*il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita*".

In altre parole, la società conferitaria "eredita", senza soluzione di continuità, tutte le posizioni fiscali concernenti gli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita, tali e quali esse rilevavano in capo al conferente.

Si tratta di una successione analoga a quella che contraddistingue, nell'ambito delle operazioni di fusione e di scissione, il subentro della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione nelle posizioni fiscali della società fusa o incorporata o della società scissa.

La differenza sostanziale risiede nel fatto che, mentre nell'ambito delle operazioni di fusione e di scissione, il subentro nelle posizioni fiscali è "universale" (nel senso che riguarda anche le posizioni che afferiscono direttamente alla soggettività del dante causa), nell'ambito delle operazioni di conferimento d'azienda il subentro nelle posizioni fiscali è invece limitato esclusivamente a quelle concernenti gli elementi dell'attivo e del passivo "trasferiti" dal conferente alla società conferitaria.

Di seguito, vengono riportate in sintesi le diverse tipologie di conferimenti e gli effetti fiscali che ne scaturiscono.

Conferimento in natura

I conferimenti aventi ad oggetto tutti i beni in natura (partecipazioni/ aziende/ rami d'azienda) sono disciplinati dalla regola generale di cui all'art. 9 del Tuir e pertanto si tratta di conferimenti realizzativi a valore normale.

Conferimento d'azienda

I conferimenti che hanno ad oggetto azienda o rami d'azienda sono soggetti all'applicazione dell'art. 176 del Tuir e pertanto fiscalmente neutrali.

⁵⁴ Confalonieri M., op.cit.

Conferimento di partecipazioni

I conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni possono essere disciplinati in deroga alla regola generale:

- dall'articolo 175 del Tuir (conferimento realizzativo) che prevede un particolare criterio di valutazione ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente: il valore di realizzo è pari al maggiore fra (i) valore delle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili dal soggetto conferente o (ii) valore delle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario;
- dall'articolo 176 del Tuir (scambio di partecipazioni mediante conferimento realizzativo) che prevede un particolare criterio di valutazione ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente: il valore di realizzo è pari all'incremento del patrimonio netto contabile della conferitaria.⁵⁵

⁵⁵ De Rosa L. Russo A., 2024, "Guida pratica fiscale: operazioni straordinarie", Gruppo 24 ore.

2.4 Le disposizioni applicabili alla scissione mediante scorporo

Tutto ciò premesso, alla scissione mediante scorporo, secondo lo schema di decreto legislativo, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 173 del Tuir, rientrando l'operazione nel più ampio *genus* delle operazioni di scissione.

Per effetto dell'operazione il patrimonio della società beneficiaria viene incrementato di un valore pari a quello degli elementi patrimoniali scissi, mentre il patrimonio netto della scissa non si riduce, in quanto in contropartita all'attivo netto trasferito, la società dante causa iscrive le partecipazioni sociali nella beneficiaria.

Il trattamento fiscale delle partecipazioni attribuite alla società scissa è uno dei dubbi principali che sono sorti.

La mancata contrazione patrimoniale della scissa rende difficoltosa l'applicazione di alcune regole previste dall'articolo 173 del Tuir per la stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria o per la ripartizione delle c.d. posizioni soggettivi fiscali.

Il Governo ha dato attuazione al principio della legge delega n. 111/2023 che prevedeva, *"l'introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del Codice civile"*.⁵⁶

Stando alle bozze di decreto disponibili (art. 16), ai fini fiscali, lo scorporo appartiene al genere della "scissione", trovando così immediata applicazione le regole previste dall'art. 173 del Tuir, a partire dal regime di neutralità fiscale dell'operazione.

Poiché la scissione tramite scorporo presenta alcune differenze sostanziali rispetto alla scissione tradizionale, tanto che alcuni effetti sono riconducibili più al conferimento che alla scissione, si è reso necessario anche introdurre alcune regole specifiche.

⁵⁶ Miele L., Regalbutto S., Saggese P., Vernassa F., Zanetti E., 2024, *"Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell'attuazione della riforma tributaria"*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

2.4.1 Le disposizioni non applicabili

Quello che dovrebbe essere il nuovo comma 15 – *ter* dell'art. 173 dispone che allo scorporo si possano applicare le regole fiscali della scissione, fatta eccezione del:

- Comma 3 che prevede: *“il cambio di partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa”*. In altri termini tale principio di neutralità esclude il sorgere di componenti imponibili per i soci della scissa in seguito alla sostituzione della partecipazione nella società scissa con le partecipazioni nella società beneficiaria.

Nella scissione tradizionale il concambio non deve intendersi obbligatoriamente in termini di sostituzione della partecipazione delle due società.

I soci della scissa vedrebbero diminuire, nella quantità o nel valore nominale, le partecipazioni detenute nella stessa unicamente quanto la scissione sia condotta mediante la riduzione del capitale sociale della società scissa.

Nel caso invece in cui si proceda con la riduzione del patrimonio netto della società scissa, di poste differenti dal capitale sociale, non si manifesterebbe nella scissa alcuna riduzione della partecipazione. In tal caso ai soci della scissa verrebbero attribuite le nuove partecipazioni nella beneficiaria senza che si abbia la riduzione del loro pacchetto partecipativo nella scissa.

È opportuno sottolineare come il comma 3 utilizzi “cambio di partecipazione” e non preveda espressamente la casistica di un concambio e che quindi il principio di neutralità può essere analogamente applicato anche nell'ipotesi appena menzionata.

Tuttavia, tale comma, non è estendibile anche alla nuova fattispecie di scissione in quanto, così come stabilito dal comma 15 – *ter* dell'articolo 173, in quanto in tale operazione *“le partecipazioni della società beneficiaria sono assegnate alla società scissa e non ai suoi soci e non si deve, quindi, ripartire tra diverse partecipazioni (quelle nella scissa e quelle nella beneficiaria) il valore fiscalmente riconosciuto delle*

partecipazioni nella scissa, ma, piuttosto, quantificare ex novo il valore fiscale della partecipazione emessa dalla beneficiaria in favore della scissa” (relazione illustrativa al Decreto).

- *Comma 7 “se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all’inizio del periodo d’imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all’inizio del periodo medesimo preso le società beneficiarie”.*

Tale comma, esamina relativamente al magazzino e ai titoli gli effetti contabili e fiscali connessi alla scissione totale retroattiva.

Il comma 11 dispone che la retrodatazione degli effetti obbligatori opera solo in caso di scissione totale e a condizione che ci sia coincidenza tra la chiusura del periodo d’imposta di scissa e beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

È evidente che tale comma non possa applicarsi alla scissione di cui all’articolo 2506.1 c.c. per mancanza di presupposti soggettivi, in quanto è applicabile solo in caso di scissione totale.

- *Comma 9 ripartizione riserve con regole specifiche “le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostruite dalla beneficiaria secondo le quote proporzionali indicate dal comma 4, in caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta e delle riserve in sospensione d’imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell’articolo 172 per la società incorporante o risultante dalla fusione”.*

La regola generale prevista per le scissioni “classiche” stabilisce l’obbligo di ricostituzione delle specifiche poste da parte della beneficiaria in misura proporzionale alla quota di patrimonio netto contabile ricevuta in sede di scissione, con conseguente riduzione in capo alla scissa delle suddette poste, e ciò in coerenza con la regola prescritta in tema di posizioni soggettive della scissa. La *ratio* è quella di ripartire fra scissa e beneficiaria il vincolo fiscale gravante in origine sul patrimonio della sola società scissa, in base al frazionamento patrimoniale determinato dalla scissione.⁵⁷

Più nel dettaglio quando si ha una scissione totale i fondi in sospensione devono essere ricostruiti in misura proporzionale al patrimonio netto contabile ricevuto nei bilanci delle società beneficiarie; nel caso di scissioni parziali i fondi devono essere ridotti nel bilancio della società che si scinde in maniera proporzionale alla riduzione patrimoniale avvenuta nella società stessa, e “ricostruite”, sempre con il criterio proporzionale al patrimonio netto contabile ricevuto, nei bilanci delle società beneficiarie.

In linea generale i fondi devono essere ripartiti fra le società partecipanti alla scissione in base al patrimonio trasferito o rimasto, o in casi speciali seguire gli specifici elementi patrimoniali.

Quest’ultima disposizione rappresenta una deroga al criterio generale della proporzionalità, in quanto alcuni fondi in sospensione d’imposta fanno riferimento a specifici elementi patrimoniali e pertanto dovranno essere iscritti dalla società beneficiaria che acquisisce tali elementi. Nelle scissioni parziali se l’elemento patrimoniale rimane alla società che si scinde, anche il fondo, di conseguenza, rimarrà in tale società.

In merito alla relazione specifica fra elemento patrimoniale e riserva in sospensione d’imposta è stato affermato che il comma 9 dell’art. 173 del Tuir “*non fa riferimento a elementi dell’attivo a fronte dei quali è avvenuta la costituzione del fondo ma agli elementi dell’attivo alle cui vicende è subordinata la sospensione d’imposta; tale condizione è infatti collegata*

⁵⁷ Miele L., Regalbutto S., Saggese P., Vernassa F., Zanetti E., 2024, “*Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell’attuazione della riforma tributaria*”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

al verificarsi degli eventi (...) che devono influenzare il mantenimento o la perdita di tale sospensione d'imposta".⁵⁸

Tale comma non trova la sua applicazione nella scissione mediante scorporo, in quanto il criterio generale del frazionamento patrimoniale non ha ragione di essere in una fattispecie in cui il patrimonio della scissa rimane inalterato e il patrimonio netto della beneficiaria rappresenta un *quid novi* che non si qualifica come riserva di utili ma come apporto patrimoniale. Su questi aspetti si rinvia ai successivi paragrafi ...

- *Comma 10 "alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506 – bis del Codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506 – ter del Codice civile".*

Nel caso in cui si manifesti la scissione totale, non essendo più un soggetto di imposta la società che si scinde, tutti i diritti e gli obblighi vengono trasferiti in capo alle società beneficiarie; pertanto, anche le perdite della società che si scinde dovranno essere trasferite in misura proporzionale.

Nel caso di scissione parziale le perdite vanno ripartite fra società che si scinde e società beneficiaria.

Nel caso di scissione con scorporo in una beneficiaria di nuova costituzione il citato comma non trova applicazione; diversamente da quanto accade nell'ipotesi, avallata dalla prassi, di scissione anche a

⁵⁸ Leo M., 2024, "Le imposte dirette nel testo unico", Giuffrè Editore.

favore di una beneficiaria preesistente, nella quale trovano invece applicazione le previsioni ordinarie in materia di limitazioni al riporto degli attributi fiscali.

Nel documento di dottrina “*Qual è la collocazione fiscale della scissione con scorporo*” che commenta la bozza del Decreto Legislativo, sono state previste le seguenti regole che mirano a:

- identificare il valore fiscale della partecipazione ricevuta dalla scissa: differenza tra il valore fiscale delle attività e delle passività scorporate;
- attribuire un valore fiscale ai beni ricevuti dalla beneficiaria: regola della continuità rispetto a quelli riconosciuti in capo alla scissa;
- assicurare la continuità nei requisiti fiscali delle attività e passività oggetto di scorporo: in generale, esse si considerano possedute dalla beneficiaria anche per il periodo di possesso della scissa. Le partecipazioni, parte integrante di un’azienda scorporata, si qualificano come immobilizzazioni finanziarie se erano iscritte come tali in capo alla scissa. Le partecipazioni oggetto di scorporo come singolo bene mantengono i requisiti per la Pex se già sussistenti in capo alla scissa. Possono maturare i requisiti Pex direttamente in capo alla beneficiaria, le partecipazioni con Pex trasferite e prime dei requisiti di cui alla lett. c) e d) dell’art. 87 del Tuir;
- stabilire il criterio per la ripartizione delle posizioni soggettive fiscali: permesso che valgono le regole ordinarie previste dal comma 4 per le scissioni parziali “tradizionali”, per la ripartizione il parametro è dato dal rapporto tra valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo e il patrimonio netto contabile della scissa, come risultante dall’ultimo bilancio chiuso ante – efficacia dell’operazione.⁵⁹

⁵⁹ Leone F., 7 maggio 2024, “*Qual è la collocazione fiscale della scissione con scorporo*”, Italia Oggi <https://www.italiaoggi.it/news/qual-e-la-collocazione-fiscale-della-scissione-con-scorporo-202405061717447659>.

2.5 Gli effetti in capo alla scissa e alla beneficiaria

2.5.1 Gli effetti in capo alla scissa

La natura di carattere riorganizzativo della specifica operazione rinvia la sua disciplina all'art.173, comma 1 del Tuir, facendo sì che l'operazione di cui all'art. 2506.1 c.c. non costituisca una operazione realizzativa ai fini fiscali.

Questa neutralità, così come sottolineato dal libro *Profili tributari dello scorporo*⁶⁰, non è riconosciuta qualora la scissione avvenga in favore di una beneficiaria di tipo non commerciale; in questo caso lo specifico effetto fiscale è riconducibile al principio di estromissione degli elementi patrimoniali dal cosiddetto regime d'impresa ossia dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa commerciale.⁶¹

Il comma 1 sancisce il principio di neutralità dichiarando che *“La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze di beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell'avviamento”*.⁶²

Gli aspetti più problematici per la scissione con scorporo riguardano le implicazioni derivanti dalle variazioni quantitative del patrimonio a seguito dell'operazione di scissione e la gestione della partecipazione nella società beneficiaria neocostituita attribuita alla scissa al termine della scissione.

Il primo tema si applica a tutte le tipologie di scissione e concerne gli aspetti fiscali relativi all'attribuzione di un patrimonio con segno contabile negativo alla beneficiaria controllata. La dottrina consente operazioni di scissione con patrimonio netto contabile negativo ma economicamente positivo, a condizione che quest'ultima circostanza sia certificata da un esperto ai sensi degli articoli

⁶⁰ Della valle E., G. Frasoni, op.cit.

⁶¹ Su questa tipologia di scissione eterogenea e sulla prevalenza contrattuale (che in tal caso si determina) del principio di estromissione dei beni dal ciclo del reddito d'impresa (con conseguente configurazione di effetti di realizzo fiscale) rispetto a quello della neutralità fiscale tipica dell'istituto della scissione come sancito dall'art. 173 del Tuir si rinvia a M. Di Siena, 2013, *“Note sul regime della scissione eterogenea ai fini delle imposte dirette: il caso della scissione cui partecipi una società semplice*, in Riv. Notariato. Sul cosiddetto ciclo d'impresa e sulle implicazioni cfr. D. Stevanto, 1994, *“Inizio e cessazione dell'impresa nel diritto tributario”*, Padova.

⁶² Della valle E., G. Frasoni, op.cit.

2343 e 2465 del Codice civile, quando la beneficiaria è una società neocostituita, sollevando la questione dell'effettività del capitale sociale sottoscritto.

In tale ipotesi, la scissa deve registrare contabilmente un incremento patrimoniale, contrariamente a quanto avviene nelle situazioni ordinarie, in cui la società scidente registra una riduzione quantitativa del proprio patrimonio netto contabile. A questo proposito, si sostiene che debba essere applicato il principio di neutralità fiscale, in quanto, indipendentemente dalla qualificazione contabile dell'evento, è escluso che l'aumento contabile sia fiscalmente rilevante e concorra alla determinazione del reddito imponibile Ires della scissa. È inoltre rilevante sottolineare che tale incremento non costituisce una riserva di capitale o un apporto, in quanto non deriva dall'immissione di nuove risorse nel contesto sociale.

Al contrario, nelle vicende delineate dall'articolo 2506.1 c.c., i soci della scissa restano sostanzialmente estranei alle dinamiche patrimoniali della sequenza negoziale tanto da non registrare alcuna modificazione della sfera soggettiva. Sono infatti titolari del capitale sociale della società scissa e tali restano senza alcuna mutazione post operazione, vale a dire senza apportare o ricevere alcunché né da parte della scissa né da parte della beneficiaria, la quale all'esito dell'operazione risulterà controllata in maniera totalitaria dalla società scissa.

Lo stesso valore dell'investimento detenuto ex ante non subisce alcuna modifica tenuto conto del fatto che in capo alla scissa partecipata, lo scorporo si risolve in una mera permutazione fra il patrimonio oggetto di deconsolidamento, da un lato, e la partecipazione conseguita nella neocostituita beneficiaria, dall'altro lato.

L'introduzione del nuovo comma 15 – *ter*, lett. a) dell'art. 173 del Tuir prevede che la scissa assuma quale valore delle partecipazioni ricevute un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione art. 2506 – *quater* c.c., confermando la neutralità fiscale dell'operazione.

Marco Di Siena in *“Profili tributari dello scorporo”*, opera pubblicata precedentemente all'approvazione del Decreto legislativo, sostiene che alle partecipazioni ricevute dalla scissa è attribuito il medesimo valore fiscale dei beni trasferiti alla beneficiaria, ivi compreso il caso in cui essi non configurino in un'azienda. Si tratta di una sostituzione di partecipazioni (beni di secondo grado)

con gli asset trasferiti (beni di primo grado) con relativa condivisione in capo alla partecipazione del valore fiscale derivante dai beni di primo grado.

Questa tesi, infatti, impone ex se, che l'operazione non determini salti d'imposta (sia di natura reddituale che patrimoniale) e pertanto è consequenziale che lo scorporo si sostanzi in capo alla società scissa in un vero e proprio roll – over del valore fiscale della quota di patrimonio oggetto di deconsolidamento con conseguente traslazione di tale valore sulla partecipazione nella beneficiaria.

Anche la Circolare Assonime 14/2023, in commento all'articolo 51 del D.L.vo 2 marzo 2023 n. 19, è del parere che è opportuno non identificare il valore fiscale della partecipazione nella beneficiaria applicando le indicazioni formulate dall'Agenzia delle entrate in tema di ripartizione del costo fiscale della partecipazione in capo al socio della scissa, vale a dire in base al valore effettivo del patrimonio trasferito o trattenuto da parte della scissa, poiché nella scissione mediante scorporo non si tratta di un sezionamento in senso vero e proprio di un determinato valore fiscale preesistente, ma si da luogo alla creazione di un nuovo costo fiscale riconosciuto previa allocazione dei valori fiscali caratterizzanti taluni beni di primo grado su di un bene di secondo grado.

Scorporo di un compendio ex art. 2555

In ipotesi di scorporo di un compendio ex art. 2555 c.c. la neutralità è simile a quanto previsto dall'art. 176, comma 4, del Tuir in tema di conferimento di azienda.

Qualora la scissione abbia per oggetto singoli cespiti ovvero più elementi idonei a configurare un ramo d'azienda, la continuità è ibrida poiché l'attività d'impresa non prosegue in maniera necessariamente uniforme tra scissa e beneficiaria.

Supponiamo che lo scorporo, ad esempio, di una pluralità di cespiti iscritti dalla scissa nel proprio attivo circolante ovvero al deconsolidamento di un singolo immobile di natura patrimoniale. In tali circostanze è difficile ravvisare cause che possano far pensare che la beneficiaria risultante dallo scorporo debba risultare necessariamente immobilizzata. I singoli beni deconsolidati, infatti, partecipano allo svolgimento di una nuova attività d'impresa ma lo fanno in modo differente rispetto a quando gli stessi facevano parte del patrimonio della scissa.⁶³

⁶³ Di Siena M., 2024, in *"Profili tributari dello scorporo"*, Giappichelli.

2.5.2 Gli effetti fiscali in capo alla beneficiaria

Simmetricamente, le attività e passività oggetto di scorporo assumono in capo alla società beneficiaria il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa (art. 173, comma 15 – *ter*, lett. b).

Alla continuità dei valori fiscali tra beni di primo grado e beni di secondo grado “segue” anche l’eredità del periodo di possesso (*holding period*). Il comma 15 – *ter*, lett. c) dell’art. 173 stabilisce che ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell’azienda oggetto di scorporo, come per i conferimenti di azienda. Le attività e passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalla società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa (art. 173, comma 15 – *ter*, lett. c). Ciò si applica, ad esempio, per l’eventuale differimento, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Tuir, delle plusvalenze sulle immobilizzazioni possedute per un periodo non inferiore a tre anni.

Diverso è il quadro che si delinea con riguardo all’altro “attributo” delle partecipazioni ricevute dalla scissa, quello della classificazione tra le immobilizzazioni o il circolante (c.d. prima iscrizione in bilancio). In particolare, il citato nuovo comma 15 – *ter* dell’art. 173, alla lettera d), stabilisce espressamente – ma solo con riguardo alle scissioni mediante scorporo di azienda – che le partecipazioni nella beneficiaria ricevute in cambio dalla scissa si considerano da questa iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sin dai bilanci in cui risultavano iscritte le attività e passività facenti parte del complesso aziendale scorporato (oltre che da questa possedute a far data da quanto possedeva l’azienda scorporata).

Scorporo di singoli cespiti

Con riguardo alle scissioni che scorporano singoli cespiti o pluralità di beni e diritti non costituenti azienda, il tema della “continuità” in relazione all’attributo della prima iscrizione in bilancio dell’oggetto dello scorporo costituisce invece tema assai più articolato e fortemente dibattuto.

È stato osservato che *“il carattere potenzialmente eterogeneo degli elementi patrimoniali attribuibili alla beneficiaria, tuttavia, rende la soluzione meno netta allorquando l’oggetto del deconsolidamento in favore della beneficiaria di nuova*

costituzione non sia rappresentata da un compendio ex art. 2555 c.c. Può accadere, infatti, che lo scorporo riguardi un singolo cespite ovvero più elementi patrimoniali, comunque, inidonei a configurare un ramo d'azienda. Ed in tali situazioni è doveroso chiedersi se possa ugualmente postularsi tanto la sicura iscrizione nel comparto immobilizzato della partecipazione nella beneficiaria quanto una sua anzianità retroattiva in termini di periodo di possesso (vale a dire a decorrere dalla data di acquisizione del/i bene/i di primo grado attribuiti dalla scissa alla beneficiaria neocostituita)".⁶⁴

La problematica è stata esaminata anche dall'Assonime secondo cui, in caso di attribuzione alla beneficiaria di un singolo cespite, la classificazione contabile in termini di collocazione nell'attivo immobilizzato ovvero in quello circolante si traslerebbe *tout court* sulla partecipazione risultante dallo scorporo.

Cespiti non rappresentanti un compendio aziendale

Nella medesima sede si esplicita il principio tale per cui nell'ipotesi di trasferimento di una pluralità di cespiti, non rappresentativi di un compendio aziendale, sarebbe la prevalente allocazione degli stessi nel bilancio della scissa a determinare il valore fiscale della partecipazione nella beneficiaria derivante dall'operazione. Il Decreto, sul punto, ha adottato una scelta articolata prevedendo che qualora lo scorporo con beneficiaria di nuova costituzione abbia ad oggetto:

- a) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 Tuir, senza considerare il requisito del periodo di possesso⁶⁵, le partecipazioni ricevute dalla scissa conservano i medesimi requisiti delle partecipazioni attribuite alla beneficiaria;
- b) partecipazioni che non soddisfano il requisito di classificazione in bilancio di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, la partecipazione ricevuta dalla scissa non potrà mai maturare tale requisito dopo la scissione. Infatti, pur non essendo esplicitamente previsto dal Decreto, resta fermo, coerentemente a quanto già previsto per le scissioni "tradizionali", che il

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Tale periodo può infatti maturare post scissione con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito dello scorporo. La continuità del regime fiscale non è quindi subordinata anche alla già avvenuta maturazione – in capo alla scissa e con riferimento alle partecipazioni oggetto di scorporo a favore della beneficiaria – del periodo minimo di possesso.

soggetto scisso acquisisce le partecipazioni ricevute in cambio con la medesima qualificazione in bilancio relativa alle partecipazioni scorporate⁶⁶;

- c) partecipazioni non aventi i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 87 Tuir⁶⁷, le partecipazioni ricevute dalla scissa potranno maturare tali requisiti successivamente;
- d) beni, attività e passività non costituenti un compendio aziendale (diversi dalle partecipazioni), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'art. 87 se e quando saranno maturati i relativi requisiti.⁶⁸

L'articolo 87 del Tuir definisce i requisiti necessari per favorire dell'esenzione delle plusvalenze e dall'altro lato l'indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni che soddisfano i requisiti per l'esenzione.

Per i soggetti Ires è prevista il 95% di esenzione delle plusvalenze e il 100% di indeducibilità delle minusvalenze, tale regime Pex si applica soltanto nei confronti dei soggetti per i quali la plusvalenza realizzata costituisce reddito d'impresa.

I requisiti per l'esenzione previsti dall'articolo 87, comma 1, del Tuir sono:

- ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione (lett. a);
- iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (lett. b);
- residenza fiscale delle società partecipata in stati o territorio diversi da quelli a fiscalità privilegiata (lett. c);
- esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale (lett. d).

Prospettiva beneficiaria neocostituita

L'articolo 173 comma 2 declina il principio di neutralità nella prospettiva della società che riceve la posizione di patrimonio attribuitigli dalla scissa.

⁶⁶ Circolare Agenzia delle entrate n. 36/2004, par. 2.3.6.2., 4 agosto 2004.

⁶⁷ Si tratta dei requisiti di residenza e commercialità della partecipata.

⁶⁸ Schema D.lgs. revisione Irpef e Ires approvato dal Consiglio dei Ministri, 30 aprile 2004.

Si ritiene che nella determinazione del reddito della beneficiaria non si debba tenere conto delle eventuali differenze di scissione scaturenti dal rapporto di cambio delle azioni o delle quote ovvero dall'annullamento delle stesse.

È possibile che al termine di una scissione sorgano in capo alla beneficiaria delle poste di riallineamento contabile che vengono designate in maniera convenzionale con le espressioni di avanzo e disavanzo.

La beneficiaria si trova a succedere nella posizione dell'entità della scissa, senza alcuna soluzione di continuità e ciò che avviene contabilmente in occasione della ricezione della quota di patrimonio attribuitagli finisce per costituire un evento sprovvisto di una propria autonomia fiscale.

Nel nostro caso di specie nulla *questio* sul fatto che gli elementi patrimoniali attribuiti alla controllata di nuova costituzione siano destinati a transitare a quest'ultima nel medesimo stato giuridico – fiscale che li contraddistingue presso la controllante – scissa. Il patrimonio da attribuire alla beneficiaria manterrà presso quest'ultima il valore fiscale riconosciuto ed i medesimi attributi tributari senza alcuna soluzione di continuità.

Nella scissione con scorporo il carattere meramente riorganizzativo della specifica operazione tende senz'altro ad escludere che la beneficiaria possa registrare differenze di scissione da annullamento, né da concambio in senso proprio essendo la beneficiaria una entità neocostituita destinata ad essere controllata in maniera totalitaria dalla medesima scissa.

L'articolo 2506.1 c.c. non dà modo di far pensare che possa emergere la necessità di contabilizzare differenze da scissione e quindi l'iscrizione di maggiori valori.

Può accadere che la porzione di patrimonio attribuita alla beneficiaria presenti un valore negativo, ossia elementi patrimoniali di segno algebrico complessivamente negativo equilibrando dal punto di vista contabile tale deficit con l'iscrizione di una posta assimilabile a disavanzo; una differenza di riorganizzazione che darebbe modo alla beneficiaria di rivalutare degli elementi patrimoniali ricevuti dalla scissa e ciò senza alcuna violazione del principio di integrità del capitale sociale.

Si ritiene che anche la scissione mediante scorporo possa usufruire dei regimi di imposizione di rivalutazione a titolo oneroso dei maggiori valori eventualmente iscritti per effetto dell'imputazione della posta di riallineamento contabile iscritta

in contropartita del deficit patrimoniale deconsolidato. Le modalità e le tempistiche da applicare sono quelle inerenti alla scissione cosiddette tradizionali a cui bisogna far riferimento *per relationem*.⁶⁹

⁶⁹ Di Siena M., op.cit.

2.6 Il trasferimento delle posizioni fiscali soggettive

L'art. 173, comma 4 del Tuir disciplina la trasmissione delle posizioni soggettive nelle scissioni e prevede come regola generale quella di ripartire le stesse fra le entità partecipanti all'operazione in base alla porzione di patrimonio netto contabile di cui le stesse risultino destinatarie all'esito della scissione. Il legislatore fiscale ha ritenuto adeguato stabilire le modalità di subentro nelle situazioni soggettive facenti capo alla società scissa, per garantire una certezza nella regolamentazione dei rapporti tributari, sia per evitare finalità elusive dell'operazione. Il comma 4 si riferisce testualmente alle posizioni soggettive ossia, così come stabilito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 91/E del 19 marzo 2002 *“ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti d'imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell'attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d'imposta successivi alla scissione”*.⁷⁰

In linea generale, il comma 4 dell'art. 173 prevede che, a partire dalla data in cui la scissione acquista efficacia, le posizioni soggettive della società scissa devono essere di regola attribuite secondo i seguenti criteri: (i) in caso di scissione parziale, le posizioni soggettive della società scissa sono attribuite a questa e alle società beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile rispettivamente rimaste alla scissa e assegnate alle beneficiarie; (ii) in caso di scissione totale, le posizioni soggettive della società scissa sono attribuite alle società beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile assegnate a ciascuna di esse.

Tuttavia, il criterio di ripartizione proporzionale non trova applicazione per le posizioni soggettive connesse specialmente o per insiemi agli elementi del patrimonio netto contabile assegnato (si pensi, per esempio, agli anni di possesso dei beni per la rateizzazione delle plusvalenze o alle variazioni in aumento o in diminuzione legate alle sorti di una determinata attività o passività). Il citato comma 4, infatti, stabilisce che dette posizioni soggettive devono essere

⁷⁰ Cfr. Circolare Agenzia delle entrate n.91/E, 19 marzo 2002.

attribuite per intero unicamente alla società beneficiaria o alla società scissa che, a seguito della scissione, risulta titolare delle attività e passività cui esse sono connesse, secondo un criterio di attribuzione analitico.

A titolo esemplificativo, tra le posizioni soggettive per le quali non è rinvenibile la sussistenza di un legame diretto con determinati elementi patrimoniali (e che sono quindi da ripartire secondo il criterio proporzionale) rientrano:

- le perdite fiscali pregresse da riportare in avanti (il comma 10 dell'art. 123 – *bis* del Tuir previgente al D.lgs. n. 344/2003 precisava espressamente che la ripartizione delle perdite fiscali della società scissa dovesse avvenire secondo il criterio proporzionale previsto in generale dal comma 4, mentre l'attuale formulazione del comma 10 dell'art. 173 nulla dice in ordine alla ripartizione di tale specifica posizione soggettiva. Tuttavia, nonostante la diversa formulazione, si deve ritenere che il criterio di ripartizione proporzionale sia rimasto fermo, atteso che i criteri sanciti nel comma 4 trovano applicazione per la generalità delle posizioni soggettive, ad eccezione di quelle per le quali non sia diversamente disposto);
- il diritto di riportare in avanti le eccedenze di interessi passivi ex art. 96, comma 4, del Tuir, nonché le eccedenze di "ACE" formatesi ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 6.12.2011, n. 201;
- i crediti d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni;
- il diritto di dedurre, in quote costanti, la parte residua delle spese di manutenzione eccedenti il plafond di cui all'art. 102, comma 6, del Tuir; il credito d'imposta spettante per l'incremento occupazionale concesso dall'art. 7 della L. 23.12.2000, n. 388;⁷¹
- l'obbligo di far concorrere, alla formazione del reddito d'impresa imponibile, la quota residua delle plusvalenze dei beni relativi all'impresa che la società scissa, in esercizi precedenti, ha deciso di tassare in maniera rateizzata e che ancora non vi hanno concorso alla data di effetto della scissione.⁷²

⁷¹ Cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate n. 218/E, 5 dicembre 2003

⁷² Confalonieri M., op.cit.

Perdite fiscali pregresse

Con riferimento alle perdite fiscali pregresse, l'articolo 173 comma 10 del Tuir prevede che: *“Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506 bis del Codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506 ter del Codice civile”*. Le restrizioni e i confini per il trasferimento di perdite fiscali delineati dall'articolo 173, comma 10, del Tuir non sono applicabili alle operazioni di scissione per incorporazione, poiché si tratta di scissioni con entità beneficiarie di nuova istituzione. La limitazione al trasferimento di perdite e altri attributi fiscali nelle scissioni tradizionali presuppone l'esistenza pregressa dell'entità beneficiaria. Qualora, al contrario, la scissione per incorporazione avvenga con una beneficiaria già esistente, si applicano le disposizioni comuni relative alle restrizioni sul trasferimento degli attributi fiscali.

Per prevenire l'uso distorto della scissione come strumento per il trasferimento di "società inattive" a fini fiscali, l'articolo 173, comma 10, del Tuir estende alla scissione le stesse norme previste per il trasferimento di perdite fiscali in caso di fusione. Di conseguenza, le perdite fiscali accumulate dalla società scissa sono trasferite alle società beneficiarie in proporzione al valore del patrimonio netto contabile assegnato a ciascuna di esse, in conformità alla regola generale stabilita nel comma 4, non essendo possibile determinare in modo oggettivo una connessione specifica tra gli elementi patrimoniali trasferiti e l'origine delle perdite pregresse.

Secondo il comma 10 dell'articolo 173, il trasferimento delle perdite pregresse è inoltre condizionato al fatto che il conto economico dell'esercizio precedente a quello in cui è stata deliberata la scissione mostri un volume di ricavi derivanti

dall'attività ordinaria e di spese per prestazioni di lavoro dipendente superiore al 40% rispetto alla media degli ultimi due esercizi (cosiddetto *vitality test*).

Se il *vitality test* viene superato, l'ammontare delle perdite fiscali trasferibili dalle società coinvolte nella scissione (inclusa la società scissa) non può eccedere il minore tra i seguenti valori: a) il patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio approvato prima della scissione; b) il patrimonio netto contabile risultante dalla situazione patrimoniale infrannuale predisposta ai sensi dell'articolo 2506 – *ter* c.c.⁷³

Nel caso di perdite fiscali pregresse che rimangono di pertinenza della società scissa in caso di scissione parziale, non si applica nessuna limitazione, poiché in questa ipotesi non potrebbe verificarsi alcuna compensazione intersoggettiva delle perdite, restando esse in capo al medesimo soggetto giuridico che le ha maturate e la cui organizzazione aziendale non è integrata da altri compendi aziendali (cfr. ris. 30.6.2009, n. 168/E). Lo stesso principio opera anche in caso di scissione (parziale o totale) a favore di società beneficiarie di nuova costituzione, poiché gli elementi patrimoniali assegnati (da cui le perdite fiscali discendono in toto o solo parte) non si integrano con un compendio aziendale idoneo a generare redditi imponibili da compensare. Nelle suddette ipotesi, quindi, non deve essere eseguito il *vitality test*, non opera il limite del patrimonio netto né quello relativo alle svalutazioni dedotte.⁷⁴

Tutto ciò posto, in caso di scissione mediante scorporo, in presenza di perdite:

- le condizioni e i limiti dell'art. 173, comma 10 del Tuir non trovano applicazione nel caso in cui la beneficiaria è di nuova costituzione;
- le condizioni e i limiti dell'art. 173, comma 10 del Tuir trovano applicazione qualora la beneficiaria è preesistente. In tal senso dispone anche il nuovo comma 15 – *quater* dell'art. 173 Tuir, dando credito alla tesi interpretativa della Massima n. 209/2023 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano.

⁷³ Zizzo G., 2021, in "Manuale di Diritto Tributario – parte speciale: Il sistema delle imposte in Italia", Cedem XIII edizione.

⁷⁴ Circolare Agenzia delle entrate n. 9/E, 9 marzo 2010.

Interessi passivi ed eccedenze ACE

Per quanto riguarda invece gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d'imposta ex art. 96, comma 1, del Tuir sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta solo se e nei limiti in cui in tali periodi l'eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi è inferiore al 30 per cento del ROL di competenza.

In caso di scissione, le società beneficiarie possono recuperare tali eccedenze maturate dalla scissa secondo la stessa disciplina limitativa delle perdite fiscali. Le limitazioni al riporto in avanti delle eccedenze di interessi passivi e di "ACE" valgono anche per quelle maturate dalle società beneficiarie.

Anche per quanto concerne l'applicazione del limite del patrimonio netto contabile, in assenza di puntuali prescrizioni normative, in caso di contestuale presenza di perdite pregresse formatesi nei primi tre esercizi, perdite pregresse utilizzabili nel limite dell'80 per cento del reddito imponibile ed eccedenze di interessi passivi e/o di "ACE", la società beneficiaria deve ritenersi libera di applicare un criterio proporzionale oppure di scegliere quali poste riportare in avanti e quali no, nel limite del patrimonio netto contabile di riferimento, analogamente a quanto riferito sub art. 172 con riferimento alla fusione.⁷⁵

L'applicazione della disciplina di cui al comma 4 dell'art. 173 del Tuir va sicuramente analizzata in caso di scissione mediante scorporo in quanto il criterio della ripartizione in proporzione al frazionamento patrimoniale generato dalla scissione, nello scorporo non ha modo di applicarsi.

Come epilogo della scissione, la scissa non offre alcuna riduzione patrimoniale in quanto le attività e le passività trasferite sono sostituite dalla partecipazione nella beneficiaria. Vi è di più; in taluni casi il patrimonio netto della scissa può addirittura incrementarsi come in ipotesi di trasferimento alla beneficiaria di un patrimonio netto negativo.⁷⁶

Da ciò, la tesi in base alla quale il complesso delle posizioni soggettive della scissa in occasione di uno scorporo ex art. 2506.1 c.c. dovrebbero permanere

⁷⁵ Cfr. Associazione italiana dei Dottori Commercialisti, norma di comportamento n. 160/2005.

⁷⁶ Cfr. Bauco C., Lucido N., Trinchesi G., *"La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili"*, documento di ricerca CNDCEC e Fondazione Nazionale di Ricerca Commercialisti, 19 luglio 2018.

nella sola titolarità della scissa con la conseguenza che nulla è attribuito alla beneficiaria destinataria dell'operazione di scorporo, conclusione che andrebbe verificata in caso di posizioni soggettive correlate a specifici elementi patrimoniali attribuiti alla beneficiaria.

Come indicato nella relazione illustrativa dello schema di D.lgs. della revisione lrpel e lres approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri, *“ai fini della trasmissione delle posizioni soggettive non specificamente afferenti agli elementi del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria (es. perdite fiscali pregresse, eccedenze ACE, eccedenze di interessi passivi, ecc.), il criterio di ripartizione di cui all’art. 173, comma 4, del Tuir opera senza considerare, per determinare il patrimonio netto della società scissa cui rapportare il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria, il valore delle partecipazioni derivanti dalla scissione e attribuite alla scissa. In altri termini, a fronte di patrimonio netto contabile della scissa ante scissione pari a 2.000 e valore contabile netto del patrimonio trasferito alla beneficiaria pari a 200, le posizioni soggettive si assumono trasferite alla beneficiaria in misura del 10%. In sostanza, il meccanismo di ripartizione è analogo a quello di una scissione parziale tradizionale. Tale scelta si basa sul fatto che – poiché le partecipazioni ricevute dalla scissa non hanno concorso in alcun modo alla formazione delle posizioni soggettive della medesima da attribuire alla beneficiaria – tali partecipazioni non devono essere considerate in sede di calcolo del patrimonio netto della scissa da utilizzare per quantificare le posizioni soggettive oggetto di trasferimento alla beneficiaria”*.

Tale scelta si basa sul fatto che, poiché le partecipazioni ricevute dalla scissa non hanno concorso in alcun modo alla formazione delle posizioni soggettive della medesima da attribuire alla beneficiaria, tali partecipazioni non devono essere considerate in sede di calcolo del patrimonio netto della scissa da utilizzare per quantificare le posizioni soggettive oggetti di trasferimento alla beneficiaria.⁷⁷

⁷⁷ Confalonieri M., op.cit.

Rimborso dei crediti di imposta

Il documento di ricerca del CNDCEC in commento al D.lgs. chiarisce, sempre in merito all'applicazione del criterio di ripartizione proporzionale di cui all'articolo 173, comma 4, del Tuir, che nel novero delle posizioni soggettive cui si applica tale criterio non rientrano i crediti d'imposta chiesti a rimborso (di natura diversa da quella agevolativa) o le eccedenze delle stesse imposte a credito suscettibili di compensazione, anche mediante il modello F24, di cui risulti titolare la società scissa.

Si tratta di una teoria di particolare rilevanza per le operazioni di scissione con scorporo. Infatti, in caso contrario, nell'ambito delle operazioni di scissione ex art. 2506.1 del Codice civile i crediti e le eccedenze a credito in questione dovrebbero ritenersi automaticamente attribuiti pro quota alla beneficiaria di nuova costituzione, con la conseguenza che la società scissa sarebbe tenuta in ogni caso a "convertirli", nella medesima proporzione, in partecipazioni; il che potrebbe costituire un indebito ostacolo all'attuazione delle scissioni con scorporo.

La previsione supera l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate fornita con la risposta all'interpello n. 368/2023 secondo la quale anche il credito Irap derivante da eccedenze di imposta derivanti da maggiori versamenti operati in relazione alle dichiarazioni precedenti rappresenterebbe una posizione soggettiva ai sensi dell'art. 173, comma 4, Tuir.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2002, n. 91/E fornisce una definizione di posizione soggettiva e precisa che il criterio di riparto delle posizioni soggettive tra i soggetti partecipanti a una scissione è basato su una regola generale di ripartizione proporzionale, sulla base delle quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste per effetto della scissione.

Più precisamente la locuzione utilizzata nella risoluzione 91/E 2002 "*crediti ... d'imposta di questa società*" (ndr la scissa) deve considerarsi riferito ai crediti d'imposta generati dall'applicazione della normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa, tra cui rientrano le eccedenze d'imposta derivanti da maggiori versamenti operati in relazione alle dichiarazioni precedenti.

L'agenzia ritiene pertanto che il credito Irap debba essere qualificata come posizione soggettiva che non presenta una connessione a elementi del

patrimonio netto e pertanto ripartita tra scissa e beneficiaria ai sensi dell'articolo 173, comma 4, del Tuir.

Tuttavia, la circolare Assonime 22/2023 aveva già affermato che tali crediti non fossero da considerare posizioni soggettive, ma elementi patrimoniali.⁷⁸

Al paragrafo 3 della Circolare si rammenta una errata interpretazione da parte dell'Agenzia delle entrate della risoluzione 91/E del 2002; infatti i crediti e i debiti di natura tributaria vanno ripartiti tra scissa e beneficiaria, anche se non hanno influenza sui redditi futuri, nel senso che sono posizioni soggettive che non incidono sulla misura del tributo.

La circolare Assonime sopracitata non condivide la posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria di considerare il credito Irap, derivante da eccedenze di acconti versati, una posizione soggettiva e riporta le disposizioni del Codice civile che permettono di attribuire alle parti dell'operazione di scissione la scelta *ad nutum* degli asset e delle passività oggetto di trasferimento alla beneficiaria o di mantenimento presso la scissa (cfr. 2506 c.c.). Le disposizioni fiscali si inseriscono in questo contesto senza derogarlo, dando piuttosto regole precise per le posizioni *in fieri* in grado di influenzare gli imponibili o le imposte future dei partecipanti all'operazione.

Nel documento di prassi redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 30 maggio 2024 viene sottolineato che tale credito rappresenta un elemento patrimoniale che ha una sua precisa connotazione contabile suscettibile, pertanto, di una attribuzione fra le società partecipanti all'operazione in base alla scelta contrattuale delle parti; può, quindi, essere incluso o meno nell'ambito della porzione di patrimonio netto da trasferire alla beneficiaria.

Peraltro, la previsione dovrebbe trovare applicazione non soltanto in relazione alle scissioni mediante scorporo ma in riferimento alla totalità delle scissioni, trattandosi di affermazione di un principio generale.

⁷⁸ Cfr. Circolare Assonime 22/2023 – *L'attribuzione delle posizioni fiscali soggettive in caso di scissione alla luce di alcuni documenti di prassi e di una sentenza della Cassazione* – 31 luglio 2023.

2.7 La composizione del patrimonio netto della beneficiaria

In antitesi a quanto accade nelle scissioni tradizionali lo scorporo disciplinato all'articolo 2506.1 c.c. non dà luogo al decremento del patrimonio netto della scissa con contestuale incremento di quello della beneficiaria.

Come già spiegato in precedenza, si tratta di un fenomeno permutativo che prevede la sostituzione della partecipazione nella beneficiaria neocostituita con la porzione di patrimonio oggetto di deconsolidamento. Nella dinamica dello scorporo la beneficiaria rileva un patrimonio netto contabile il quale non solo risulta addizionale ma anche nuovo; è proprio per tale ragione che risulta necessario indentificare la qualificazione fiscale del patrimonio netto rilevato contabilmente dalla beneficiaria. Secondo la prassi dell'agenzia delle entrate, in caso di scissione di società la scissa è tenuta a ridurre proporzionalmente tutte le poste del proprio patrimonio netto le quali, come tali, sono destinate a riprodursi nel patrimonio della beneficiaria.

Tuttavia, tale regola di simmetria è inapplicabile alla scissione mediante scorporo poiché la scissa non subisce alcuna contrazione patrimoniale e quindi non vi è alcun trasferimento ideale al netto contabile alla beneficiaria e ciò ancorché sia indubitabile che il patrimonio di quest'ultima nasce per effetto dell'operazione.

È per questa ragione, che attribuisce concretezza al problema della qualificazione fiscale del netto della beneficiaria, il quale appare sostanzialmente nuovo e non correlato da quello della scissa.⁷⁹

Per quanto riguarda la stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria, si è previsto – in deroga alle disposizioni applicabili alle scissioni “tradizionali” e in conformità a quanto invece previsto per i conferimenti d'azienda – che:

- la scissa conserva immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto quale risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione (ciò vale anche per le riserve in sospensione d'imposta, ivi incluse quelle con

⁷⁹ Miele L., Regalbutto S., Saggese P., Vernassa F., Zanetti E., 2024, “*Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell'attuazione della riforma tributaria*”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

vincoli di destinazione specifica, con riferimento alle quali non sussiste l'obbligo di ricostruzione in capo alla beneficiaria, permanendo esse in capo alla scissa);

- In capo alla beneficiaria, l'incremento del patrimonio netto contabile derivante dalla scissione si qualifica ai fini fiscali quali riserve di capitale, come se l'assegnazione patrimoniale che costituisce effetto della scissione fosse, ai fini di cui trattasi, assimilabile ad un apporto patrimoniale.⁸⁰

La scelta del Decreto è stata quindi quella di considerare il patrimonio netto della beneficiaria di una scissione con scorporo *quid novi* rispetto a quello della scissa, destinato come tale ad assumere la qualificazione fiscale di posta d'apporto (riserva di capitale).

Nella scissione tradizionale, invece, si ha la riduzione proporzionalmente tutte le poste del proprio patrimonio netto le quali, come tali, sono destinate a riprodursi nel patrimonio della beneficiaria (indipendentemente dalla qualificazione che le stesse assumeranno da un punto di vista civilistico e contabile).

⁸⁰ L'art. 173, comma 15 - *ter*, lett. f) del Decreto stabilisce che "a seguito dell'efficacia giuridica della scissione:

1) le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio della società scissa chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione ai sensi dell'articolo 2506 - *quater* del Codice civile mantengono il loro regime fiscale;

2) al patrimonio netto delle società beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui al comma 5 dell'articolo 47.

2.8 Gli altri aspetti fiscali da considerare

2.8.1 Le riserve in sospensione d'imposta

La scelta adottata dallo schema preliminare del D.lgs. in materia di scissione mediante scorporo e più precisamente in merito al regime fiscale delle riserve in sospensione d'imposta è coerente con quella adottata in relazione alla composizione fiscale del netto della scissa e della beneficiaria; pertanto, le riserve in sospensione d'imposta restano in capo alla scissa, anche in caso di riserve con vincolo specifico di relazione con uno degli elementi patrimoniali oggetto della scissione.

La regola generale stabilita dall'art. 173, comma 9, del Tuir per le scissioni "classiche" stabilisce l'obbligo di ricostituzione delle specifiche poste da parte della beneficiaria in misura proporzionale alla quota di patrimonio netto contabile ricevuta in sede di scissione (con speculare riduzione in capo alla scissa della consistenza delle medesime poste) e ciò in coerenza con la regola prescritta in tema di cosiddette posizioni soggettive della scissa. La *ratio* è ripartire fra scissa e beneficiaria, in base al frazionamento patrimoniale determinato dalla scissione, il vincolo fiscale gravante in origine sul patrimonio della sola società scissa.

Alla regola generale fa eccezione, tuttavia, l'ipotesi in cui il vincolo fiscale che contraddistingue la specifica riserva dipenda da eventi riguardanti particolari elementi patrimoniali (vale a dire il caso in cui le vicende di uno o più elementi patrimoniali siano in grado di incidere sull'eventuale imponibilità o meno della specifica riserva). In tale eventualità, infatti, le riserve in sospensione debbono seguire la sorte delle singole componenti patrimoniali nel contesto della scissione; sicché esse sono destinate a permanere in capo alla scissa ovvero ad essere ricostituite dalla beneficiaria in ragione della destinazione che viene attribuita ai richiamati elementi patrimoniali in sede di operazione straordinaria.

Tale disciplina, che rileva per le scissioni "classiche", non è applicabile alla scissione mediante scorporo in quanto il criterio generale del frazionamento patrimoniale non ha ragione di essere in una fattispecie in cui il patrimonio della scissa resta inalterato (o, al più, si incrementa) e il patrimonio netto della beneficiaria rappresenta un *quid novi* che peraltro, come visto, si qualifica come apporto patrimoniale e non come riserve di utili.

Con un certo tasso di semplificazione, quindi, si può dire⁸¹ che nella scissione con scorporo è del tutto assente quel fenomeno di frazionamento patrimoniale che è invece il presupposto stesso dalla regola generale fissata dall'art. 173, comma 9, del Tuir. E ciò fa sì che non vi sia motivo per traslare una porzione del vincolo fiscale gravante sul patrimonio netto contabile della scissa su quello della beneficiaria. È pur vero, infatti, che quest'ultima acquisisce elementi patrimoniali originariamente di pertinenza della società scissa ma tale acquisizione determina un incremento patrimoniale addizionale e non comporta certamente quella (sorta di) traslazione patrimoniale che caratterizza invece le scissioni (per così dire) tradizionali.

In tal senso ha operato anche il legislatore delegato, in quanto, il Decreto non ha imposto alcuna ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta in capo alla beneficiaria e corrispondente eliminazione del vincolo sul patrimonio della scissa. Pertanto, le riserve in sospensione d'imposta restano in capo alla scissa, anche in caso di riserve con vincolo specifico di relazione con uno degli elementi patrimoniali oggetto della scissione.

Ciò che può accadere è quindi che un bene venga trasferito alla beneficiaria e ad esso sono legate le sorti della correlata riserva in sospensione d'imposta che tuttavia permane in capo alla scissa; quindi, il vincolo fiscale grava su un soggetto (la scissa) diverso da quello cui è trasferito l'elemento patrimoniale (la beneficiaria).

La fattispecie più frequente è quella delle riserve sorte a seguito di rivalutazione dei beni d'impresa in base a legge specifica con trasferimento del cespite rivalutato dalla scissa alla beneficiaria e di cessione del bene nel corso del periodo di moratoria.

La soluzione adottata dal Decreto è conforme a quanto già chiarito dall'Agenzia delle entrate in ipotesi di conferimento ed è coerente con la scelta più generale adottata dal legislatore delegato di applicare le regole del conferimento alla stratificazione fiscale del patrimonio netto: il patrimonio netto della scissa non si riduce, la sua stratificazione fiscale non passa alla beneficiaria e il patrimonio netto di quest'ultima è un *quid novi*, come nel conferimento.

⁸¹ Cfr. Di Siena M., op.cit.

2.8.2 Imposizione indiretta

Imposta sul valore aggiunto

In merito alle imposte indirette, più particolarmente riguardo l'Imposta sul Valore Aggiunto, il profilo di rilevanza sostanziale è disciplinato dall'art. 2, comma 3, lett. f), del d.P.R. n. 633/1972.

Ai sensi di tale norma - che opera secondo la tecnica della presupposizione - le scissioni (unitamente alle fusioni e alle trasformazioni) sono sempre escluse dal campo di applicazione dell'imposta indipendentemente dal fatto che esse abbiano ad oggetto aziende (o "uno o più complessi aziendali) ovvero singoli beni.

Per ciò che attiene al profilo di rilevanza procedimentale, la soluzione adottata dal legislatore con riguardo alle scissioni è, peraltro, anche di maggior interesse in quanto è l'unica disciplina espressa che prende in considerazione le cc.dd. operazioni straordinarie. Tale disciplina si articola in due regole.

In primo luogo, nel solo caso in cui a favore della beneficiaria della scissione vengano trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali, l'art. 16, comma 11, della L. n. 537/1993 stabilisce alcune regole specifiche relative all'esercizio dei diritti e degli obblighi conseguenti alle operazioni effettuate tramite le aziende trasferite, alla rettifica e alla riduzione della detrazione e alla riferibilità del plafond. In linea generale, tale disciplina è fondata sul principio che le posizioni soggettive della società scissa circolano unitamente all'azienda (o al ramo d'azienda).

Detto diversamente, nell'ambito della disciplina procedimentale dell'Iva (a differenza, per esempio, delle imposte dirette), l'effetto successorio si verifica non per effetto della scissione in sé, ma solo se ed in quanto la scissione implichi un trasferimento dell'azienda della società scissa.

In secondo luogo, rispetto alle ipotesi di scissione totale non aventi ad oggetto aziende o complessi aziendali, l'art. 16, comma 12, della L. n. 537/1993 contiene una regola per stabilire quale delle società risultanti dalla scissione debba adempiere gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta.

La portata generale dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta prevista dall'art. 2, comma 3, lett. f), del d.P.R. n. 633/1972 è anche, sul piano interpretativo, una conseguenza del confronto fra tale disposizione e quelle recate dai citati commi 11 e 12 dell'art. 16 della L. n. 537/1993. Nella misura in cui, infatti, tali ultime disposizioni prevedono regole ad hoc sia per il caso in cui la scissione abbia ad oggetto aziende, sia per il caso in cui, invece, tale condizione non si verifica, [si deve concludere che la regola contenuta nell'art. 2, comma 3, lett. f), del d.P.R. n. 633/1972, non contenendo nessuna specificazione, abbraccia (almeno nelle intenzioni originarie del legislatore) tanto le scissioni del primo tipo, quanto quelle del secondo tipo.

È possibile affermare che per mancanza di requisiti l'art. 16, comma 12, della L. n. 537/1993 non si applica allo scorporo. Si tratta, infatti, di una regola la cui fattispecie si compone di due elementi, il primo è che la scissione non abbia ad oggetto aziende e complessi aziendali, la seconda è che la scissione sia totale. Quest'ultimo elemento della fattispecie, tuttavia, non ricorre mai rispetto al tipo di scissione disciplinato dall'art. 2506.1 c.c. dal momento in cui prevede che le azioni della beneficiaria vengono attribuite alla scissa, esclude di per sé, infatti, che lo scorporo possa determinare l'attribuzione alle società beneficiarie dell'intero patrimonio della scissa.

La seconda questione che ci sembra di agevole soluzione riguarda le scissioni mediante scorporo che abbiano ad oggetto un'azienda o un complesso aziendale. Nel caso in cui la scissione mediante scorporo abbia ad oggetto un'azienda o un complesso aziendale è ragionevole ipotizzare l'esclusione dell'operazione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, lett. f), del d.P.R. n. 633/1972.

Tuttavia, l'art. 2, comma 3, lett. f) opera in via residuale rispetto, fra l'altro, a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lett. b) che esclude dal campo di applicazione dell'imposta le operazioni aventi ad oggetto aziende o rami d'azienda.

Più in generale, in presenza di una vicenda implicante il "trasferimento" di un bene di per sé escluso e, in primo luogo, di un'azienda, deve ritenersi senz'altro che la specifica ragione di esclusione dipendente dall'oggetto del trasferimento si applicherà a prescindere rispetto alle norme che fanno discendere l'esclusione dai caratteri propri della tecnica giuridica.

Infine, dovrebbe altresì ritenersi pacifico che, relativamente agli scorpori aventi ad oggetto aziende o rami d'azienda, troverà comunque applicazione la disciplina recata dall'art. 16, comma 11, della L. n. 537/1993.⁸²

Inoltre, il documento pubblicato il 30 maggio 2024 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in commento alla bozza dello schema del D.lgs., conferma che non essendo stata fornita da parte del legislatore una disciplina IVA ad hoc per l'operazione di scissione mediante scorporo, debba ritenersi applicabile quanto previsto per le scissioni "classiche", ossia: *ai fini IVA, la scissione mediante scorporo è un'operazione esclusa ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del d.P.R. n. 633/1972: "non sono considerate cessione di beni [...] i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e [...]".*

Tuttavia, in dottrina, si richiede un intervento del legislatore in quanto non è possibile affermare con certezza che lo scorporo di un singolo bene o di una porzione di patrimonio che non configura in una "universalità parziale dei beni" sia ricompreso nel perimetro delle operazioni escluse di cui all'art. 2, comma 3, lett. f), del d.P.R. n. 633/1972.⁸³

Imposta di registro

Per quanto concerne l'imposta di registro, la norma di cui all'art. 4 co. 1 lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/86, (circ. Agenzia delle entrate 29.5.2013 n.18 § 6.32; risoluzione Agenzia entrate 28.6.2010 n.61) prevede che per le operazioni di scissione intervenute:

- tra società di qualunque tipo ed oggetto o enti "aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola" sono soggette ad imposta di registro in misura fissa (200,00 euro);
- tra enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola, sono soggette ad imposta di registro del 3% ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

⁸² Cfr. Della Valle E. e Fransoni G., op.cit.

⁸³ I dubbi risultano legittimi anche osservando che l'Agenzia delle entrate (risposta n. 317 del 2023) ha ritenuto di giustificare l'esclusione delle scissioni dal campo di applicazione dell'imposta con l'argomento impiegato per individuare la ratio delle operazioni aventi ad oggetto aziende o rami di aziende; ossia sulla base di elementi che non ricorrerebbero nel caso dello scorporo avente ad oggetto singoli beni.

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione (25.7.2022 n. 23051), risolvendo il contrasto sorto sull'interpretazione dell'art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/86, in materia di applicazione dell'imposta di registro agli atti societari, hanno chiarito che *"l'atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4 Tariffa Parte Prima allegato DPR 131/86, ad imposta di registro in misura fissa, dal momento che il requisito normativo dell'oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste"*.

Pertanto, l'art. 4 co. 1 lett. b), ove prevede l'applicazione dell'imposta di registro fissa alla scissione, è applicabile anche alle scissioni che coinvolgano società semplici non agricole, posto che il vaglio dell'oggetto sociale è necessario solo per gli enti diversi dalle società.⁸⁴

Il verbale assembleare di approvazione del progetto di scissione sconta l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro a norma dell'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/86 (cfr. circ. Agenzia delle entrate 29.5.2013 n. 18, § 6.32).

Facendo applicazione della disciplina dell'enunciazione, la Corte di Cassazione, con due criticate sentenze (Cass. 5.3.2020 n. 6157 e 6158), ha affermato che sconta l'imposta di registro proporzionale il finanziamento enunciato nell'atto di scissione, non potendo in tal caso trovare applicazione la tassazione prevista per gli aumenti di capitale, dovendosi privilegiare la formale indicazione in bilancio del versamento.

Imposta ipotecaria e catastale

In presenza di immobili, le imposte ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa (200,00 euro ciascuna), a norma dell'art. 4 della Tariffa allegata al D.lgs. 347/90 e dell'art. 10 co. 2 del medesimo Decreto.⁸⁵

⁸⁴ Busani A., 2018, *"Imposta di registro"*, IPSOA.

⁸⁵ Circolare Agenzia delle entrate n.18/2013, 29 maggio 2013.

2.8.3 Responsabilità tributaria

Disciplina civilistica

In materia di responsabilità solidale delle società partecipati alla scissione per l'adempimento dei debiti della scissa anteriori all'operazione straordinaria, occorre distinguere la disciplina civilistica da quella fiscale.

Per la scissione con scorporo risultano applicabili le disposizioni civilistiche previste per le scissioni tradizionali di cui gli articolo 2506 – *bis*, comma 3 e 2506 – *quater*, ultimo comma, c.c.

L'art. 2506 – *bis*, comma 3, c.c. dispone che *“degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo caso la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria”*.

L'articolo dispone che, nell'ambito di una scissione parziale, quale si configura la scissione mediante scorporo qui in esame, la società scissa e le società beneficiarie sono responsabili in solido. Tuttavia, la responsabilità di quest'ultime è limitata al valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna di esse attribuito⁸⁶.

Tale disposizione risulta certamente favorevole per le società beneficiarie, poiché le protegge dal rischio di dover assumere passività incalcolabili e indeterminabili al momento della scissione, senza alcun limite opponibile ai creditori.

La responsabilità prevista è una responsabilità diretta e solidale: in caso di incerta attribuzione di un elemento del passivo, il terzo creditore può agire indifferentemente nei confronti di tutte le società coinvolte nella scissione, con il limite sopra indicato per le beneficiarie.

Per i rapporti interni tra le società coinvolte non vi sono disposizioni specifiche. Per questi ultimi, in linea di principio, è possibile applicare vari criteri di distribuzione della responsabilità, secondo la discrezionalità delle parti interessate. Tali criteri possono includere:

⁸⁶ Della Valle E., Frasoni G., op.cit.

- Il principio di proporzionalità, in base al quale le passività di incerta destinazione sono ripartite tra la società scissa e le beneficiarie proporzionalmente al patrimonio netto.
- Il principio di pertinenza, per il quale le passività di incerta destinazione sono attribuite alla società scissa e alle beneficiarie in relazione all'attività cui appartengono (*ratione materiae*).
- Il principio di equa suddivisione, secondo il quale tutte le società risponderanno in eguale misura.

In caso di scissione mediante scorporo trova applicazione l'art. 2506 - *quater*, ultimo comma, c.c., il quale dispone che ciascuna società “è *solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico*”.

Diversamente dall'art. 2506 – *bis* c.c. - il quale disciplina la responsabilità solidale per i debiti di incerta destinazione - in questa fattispecie si tratta di debiti di "certa destinazione" rimasti insoddisfatti per l'inadempimento della società debitrice.

L'art 2506 – *quater* c.c. prevede che tutte le società coinvolte nell'operazione di scissione siano garanti in via sussidiaria della società titolare del debito, rispondendo, in via sussidiaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna di esse assegnato.

Si tratta di un regime di responsabilità "di secondo livello" rispetto a quello cui formalmente fa carico la posizione obbligatoria; la responsabilità delle società beneficiarie della scissione, infatti, è non solo limitata, ma anche sussidiaria perché opera solo per i debiti della società scissa non soddisfatti.

Sussidiarietà che deriva dall'individuazione e descrizione dei cespiti assegnati nel progetto di scissione: una società ne diviene primo titolare, l'altra obbligata in via sussidiaria nei limiti del valore effettivo.

La *ratio* di tale norma deve rinvenirsi, per un verso, nella tutela della garanzia patrimoniale generica stabilita dall'art. 2740, comma 1, c.c. in favore dei creditori e, per altro verso, nel principio generale che il debitore non può con un suo atto unilaterale, qual è la scissione rispetto ai creditori, diminuire la garanzia patrimoniale di cui essi godono; ciascun creditore della società originaria può dunque rivolgersi non solo al "suo" debitore - ad esempio la società scissa cui il

debito è stato assegnato in base al progetto di scissione, che risponderà illimitatamente - ma anche a tutte le altre società coinvolte nella scissione, che risponderanno nei limiti del patrimonio assegnato.

Pertanto, a garanzia del creditore ante scissione rimane a disposizione - nel caso di scissione parziale attuata mediante costituzione di nuove società come per l'appunto è il caso di scissione mediante scorporo - una sommatoria di patrimoni netti che, nel suo totale, è almeno pari all'ammontare di quella della società ante scissione.

La scissione societaria, di norma, può comportare un rischio di pregiudizio per i creditori, incluso l'Erario, a causa della dispersione del patrimonio sociale. Tuttavia, nella scissione mediante scorporo, questo rischio è mitigato poiché le partecipazioni nella società beneficiaria restano in capo alla società scissa anziché essere distribuite ai soci.

In una scissione ordinaria, il patrimonio della società scissa si riduce effettivamente, arricchendo i soci e potenzialmente pregiudicando i creditori. Al contrario, nella scissione mediante scorporo, il trasferimento degli assets alla società beneficiaria è compensato dalla presenza, tra le attività della società scissa, delle partecipazioni nella beneficiaria.

La disciplina fiscale

La disciplina fiscale di cui all'art. 173, comma 12, del Tuir stabilisce che gli obblighi tributari della società scissa, relativi ai periodi di imposta precedenti la scissione, devono essere adempiuti dalla stessa società scissa in caso di scissione parziale, o trasferiti alla società beneficiaria designata nell'atto di scissione in caso di scissione totale.

Il successivo comma 13 dell'art. 173 dispone le norme in tema di garanzia per il pagamento dei debiti tributari generati nel periodo ante scissione nei confronti dell'erario *“i controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento riguardante tali obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o della società designata, mantenendo la competenza dell'Agenzia delle entrate presso la società scissa. In assenza di designazione, la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione è considerata designata. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per imposte, sanzioni, interessi e ogni altro debito, e possono essere*

oggetto di provvedimenti cautelari. Le società coobbligate hanno il diritto di partecipare ai procedimenti e di prendere visione degli atti relativi, senza necessità di ulteriori avvisi o adempimenti per l'Amministrazione”.

Pertanto, alla responsabilità della società scissa si affianca quella delle beneficiarie, le quali sono responsabili in solido con la scissa per tutti gli obblighi fiscali anteriori alle scissioni, sia in caso di maggiori imposte che di sanzioni dovute in caso di controllo sulle annualità precedenti.

È da ritenere che la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione debba trovare applicazione nei medesimi termini anche per i debiti tributari sorti nell'anno della scissione o successivamente ad essa, se originati da una operazione considerata abusiva.

La disciplina dettata dall'art. 173, comma 13, del Tuir sul punto prevede, infatti, che, in caso di scissione parziale, fermo restando la responsabilità della società scissa (la quale risponde in proprio dei debiti riferibili a periodi ante scissione), le beneficiarie rispondono in via solidale nei confronti dell'Erario - senza limitazione sulla base a quanto ad esse pervenuto in sede di scissione - per i debiti d'imposta i cui presupposti siano maturati in periodi antecedenti a detta operazione, sebbene non ancora emersi all'atto della stessa.

Tutte le società beneficiarie assumono, dunque, la qualità di condebitori solidali. L'aspetto peculiare di tale disciplina è che viene previsto, in deroga alle disposizioni civilistiche, un regime di responsabilità delle società beneficiarie che, oltre ad essere solidale, è illimitata, una responsabilità, vale a dire, che opera oltre il limite riconosciuto dalle disposizioni civilistiche del patrimonio netto assegnato.

L'art. 173, comma 13, del Tuir si pone, dunque, in posizione speciale rispetto alle disposizioni contenute negli artt. 2506 – *bis* comma 3, e 2506 – *quater* comma 3, c.c., a cui si è fatto sopra riferimento, con la conseguenza che mentre la società beneficiaria della scissione risponde dei debiti diversi da quelli tributari contratti dalla scissa nei limiti del patrimonio netto effettivo ricevuto, per quelli fiscali essa ne risponde illimitatamente.

Si tratta, quindi, di un'impostazione differente rispetto alle norme codicistiche per le quali la responsabilità è limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria (art. 2506 – *bis* e 2506 – *quater* c.c.).

Tale principio trova una conferma nell'art. 15, comma 2, D.lgs. n. 472/1997 il quale prevede che *“nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”*.

È proprio nella previsione di una illimitata responsabilità solidale che va individuato il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione parziale, nel novero delle quali rientra anche la scissione mediante scorporo di cui all'art. 2506.1 c.c.

Su tale argomento è utile ricordare che è intervenuta anche la Corte costituzionale, la quale, con l'ordinanza n. 90 del 29 maggio 2018, ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma laddove preveda una responsabilità della beneficiaria svincolata dal patrimonio ad essa trasferito, non contrastante con il dettato degli artt. 3 e 53 Cost., stante la natura speciale del credito tributario.

Ciò sarebbe giustificato in ragione delle particolari caratteristiche dell'obbligazione tributaria, che è un'obbligazione speciale e, in quanto tale, idonea a giustificare la disparità di trattamento che si viene a creare rispetto alle obbligazioni non tributarie (per le quali, viceversa, ha senso la limitazione della responsabilità delle società beneficiarie in base al valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato in occasione della scissione).

Il regime di responsabilità fiscale illimitato e solidale delle società partecipanti ad una scissione a fronte dei debiti dell'entità scissa riferibili a periodi di imposta anteriori all'efficacia giuridica dell'operazione, che trova la propria definizione normativa nel combinato disposto dell'art. 172, comma 13, del Tuir e dell'art. 15, D.lgs. n. 472/1997, è stato definito dalla Corte costituzionale quale regime di "supersolidarietà".

Inoltre, per quanto riguarda i controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo agli obblighi della scissa per i periodi anteriori alla data di efficacia della scissione sono svolti nei confronti della società scissa, riconoscendo che *«le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione»*.

L'Erario, in caso di scissione parziale, ai fini dello svolgimento delle attività ispettive e accertative relative ai periodi d'imposta antecedenti alla scissione, può avere un unico interlocutore, il quale viene identificato dal Legislatore nella società scissa, senza dover necessariamente coinvolgere le altre società partecipanti (le beneficiarie dell'operazione di scissione).

Nonostante l'individuazione di un interlocutore unico, le altre società (beneficiarie) che hanno partecipato all'operazione possono prendere parte al procedimento accertativo e prendere visione dei relativi atti, come espressamente previsto dall'art. 173, comma 13, del Tuir.

In base al sistema vigente, la beneficiaria di una operazione di scissione mediante scorporo potrebbe anche non avere contezza dell'esistenza di passività fiscali sopravvenute (riferibili a periodi di imposta anteriori all'efficacia della operazione), sino a quando non venga direttamente interessata da una azione esecutiva che, come si dirà, la potrà direttamente coinvolgere.

L'art. 173, comma 13, del Tuir – nella parte in cui riconosce la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di avere come unica destinataria dell'attività ispettiva/accertativa la società scissa – avvantaggia di fatto in maniera sensibile il Fisco, il quale potrà evitare un immediato coinvolgimento delle beneficiarie, e specularmente, limitare le facoltà difensive di queste ultime, le quali, in via di principio, potrebbero anche subire passivamente le azioni impositive.

È pur vero, però, che questo aspetto, pur presentando profili di criticità, sembrerebbe dimensionarsi nella ipotesi di scissione mediante scorporo qui in esame, ove l'assegnazione delle quote o azioni avviene direttamente in favore della scissa, con la conseguente costituzione della nuova società scissionaria che figura ab origine necessariamente come società unipersonale, tenuto conto che in questa fattispecie sembra davvero impensabile che la beneficiaria non possa avere contezza delle vicende pregresse della società scissa.

In linea generale, quando al coobbligato principale si affianca un coobbligato solidale dipendente, l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di accertare prima e riscuotere poi il maggior tributo nei confronti di entrambi. Essi, infatti, si trovano in posizione di parità agli occhi dell'Erario, non differendo in tal senso dalla posizione dei coobbligati solidali paritari. Tuttavia, gli avvisi e le iscrizioni a ruolo hanno efficacia limitata rispettivamente al loro destinatario e al loro titolare:

non hanno efficacia ultra – soggettiva. L’art. 173, comma 13 del Tuir costituisce un’eccezione a questo principio, estendendo gli effetti dell’avviso di accertamento notificato alla scissa/designata ad ognuna delle beneficiarie.

Inoltre, quale riflesso procedimentale della neutralità fiscale della scissione, nel caso in cui la notifica dell’avviso sia intervenuta prima che la scissione acquisti efficacia giuridica, l’Amministrazione finanziaria non è in alcun modo tenuta a procedere ad una nuova notifica dello stesso nei confronti della beneficiaria. Si pone di conseguenza il problema della conoscibilità da parte della beneficiaria dell’avviso notificato alla scissa/designata, per permetterle di intervenire nel processo.

L’art. 173, comma 13, del Tuir, estende gli effetti dell’avviso di accertamento notificato alla società scissa/designata ad ognuna delle beneficiarie della scissione. Quale riflesso procedimentale della neutralità fiscale della scissione, nel caso in cui la notifica dell’avviso sia intervenuta prima che la scissione acquisti efficacia giuridica, l’Amministrazione finanziaria non è tenuta a procedere ad una nuova notifica dello stesso nei confronti della beneficiaria. Si pone di conseguenza il problema della conoscibilità da parte della beneficiaria dell’avviso notificato alla scissa/designata, per permetterle di intervenire nel processo. La Corte di cassazione non sembra sensibile alla questione, rimettendo il tutto alla “diligenza” dei privati e addossando alla beneficiaria un onere gravoso, non essendo tra l’altro prevista a favore della beneficiaria la possibilità di richiedere alcun certificato.⁸⁷

2.8.4 Trasformazione della stabile organizzazione in subsidiary

Nell’ambito dell’intervento del decreto legislativo viene analizzato anche il tema dello scorporo effettuato da una società scissa non residente che da luogo a una “trasformazione” della propria stabile organizzazione in Italia in una società controllata residente. È una operazione che costituisce una alternativa al conferimento da parte della società estera della stabile organizzazione italiana.

⁸⁷ Della Valle E., Frasoni G., op.cit.

Il legislatore delegato, con l'introduzione del nuovo comma 15 – ter, lett. g) dell'art. 173⁸⁸, ha risolto il dubbio interpretativo circa la neutralità della c.d. trasformazione in subsidiary.

Nella relazione illustrativa si legge: “L'intervento operato riguarda anche il tema della cd. trasformazione in subsidiary della stabile organizzazione di un soggetto estero e, in particolare, della trasformazione di una stabile organizzazione in una subsidiary realizzata mediante scissione con scorporo: trattasi del caso in cui una società non residente si avvale della scissione transfrontaliera mediante scorporo per trasferire la propria stabile organizzazione ubicata in Italia ad una società italiana divenendo assegnataria delle relative partecipazioni. In questo caso si dispone che l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni, in coerenza con la neutralità fiscale della scissione transfrontaliera e fermo restando che permane la potestà impositiva dello Stato italiano sulla società beneficiaria che iscrive i beni ricevuti al valore fiscale originario”.

⁸⁸ *“Nel caso la società scissa non sia residente e lo scorporo abbia ad oggetto la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene assegnata a una società residente di nuova costituzione, l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni”.*

2.9 Le tematiche in termini di abuso del diritto

La disciplina dell'abuso del diritto è contenuta nell'art. 10 – *bis* della L.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal D.lgs. 128/2015.

Tale normativa sostituisce quella prevista nell'abrogato art. 37 – *bis* del d.P.R. 600/73.

L'intervento normativo unifica le due nozioni di "abuso del diritto" ed "elusione fiscale"; termini che sono ora equipollenti (cfr. Relazione illustrativa al citato D.lgs. 128/2015; Cass.7.10.2015 n. 40272). Sul piano sistematico, la disciplina è caratterizzata dal fatto che il divieto di abuso è un istituto unitario a valenza generale, il cui ambito di applicazione si estende trasversalmente a tutti i tributi - diretti e indiretti, armonizzati e non - ed alla generalità delle fattispecie (circ. Assonime 4.8.2016 n. 21).

Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pure nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma precisa che tali operazioni non sono opponibili all'Amministrazione, che ridetermina i tributi sulla base delle disposizioni e dei principi elusi.

Secondo il disposto comma 1, art. 10 – *bis* della L. 212/2000 e successive modificazioni, affinché un'operazione possa essere considerata abusiva l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti consecutivi

- la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da *“benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”*;⁸⁹
- l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate poste in essere consistenti in *“fatti, atti, contratti, anche tra loro collegati, idonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”*;
- l'essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

⁸⁹ Relazione illustrativa D.lgs. 128/2015, 5 agosto 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 agosto 2015.

Attraverso il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non sono da ritenersi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).⁹⁰ Per cogliere la non marginalità delle ragioni extra fiscali occorre guardare all'intrinseca valenza di tali ragioni rispetto al compimento dell'operazione di cui si sindacava l'abusività. In questo senso sono valide ragioni economiche extra fiscali non marginali sussistono sole se l'operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza.

Il contribuente ha facoltà di presentare un'istanza di interpello per determinare se le operazioni che intende realizzare possano configurare un abuso del diritto. Tale interpello preventivo deve essere inoltrato prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione e per l'adempimento di altri obblighi fiscali correlati alla questione sottoposta.

Il procedimento prevede specifiche norme procedurali volte a garantire un adeguato contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria e il diritto di difesa in ogni fase dell'accertamento tributario. In particolare, l'accertamento dell'abuso del diritto è formalizzato con un apposito atto, il quale deve essere preceduto, pena la nullità, da una richiesta di chiarimenti rivolta al contribuente, da rispondere entro sessanta giorni. Tra la ricezione dei chiarimenti (o il decorso infruttuoso del termine assegnato) e la scadenza del termine per la notificazione dell'atto impositivo devono trascorrere non meno di sessanta giorni. Qualora tale periodo non sia rispettato, il termine per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, derogando a quello ordinario, fino al completamento dei sessanta giorni.

L'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali ottenuti, e ai chiarimenti forniti dal contribuente. Nel contesto dell'accertamento dell'abuso del diritto, l'onere della prova della condotta abusiva ricade sull'Amministrazione finanziaria, mentre il contribuente deve dimostrare

⁹⁰ Cfr. Circolare Agenzia delle entrate n. 93/E, 17 ottobre 2016.

l'esistenza di valide ragioni extrafiscali che giustificano le operazioni effettuate. L'abuso del diritto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice tributario.

In caso di impugnazione dell'atto impositivo, i tributi accertati in applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, insieme ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

L'accertamento per abuso del diritto è applicabile solo in assenza di specifiche violazioni di norme tributarie. L'abuso del diritto non è sanzionabile penalmente, ma resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, se ne sussistono i presupposti.

Le norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, con l'obiettivo di contrastare comportamenti elusivi, possono essere disapplicate se il contribuente dimostra che, nella fattispecie particolare, tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine, il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto interpello disapplicativo). Resta comunque la possibilità per il contribuente di fornire tale dimostrazione anche in sede amministrativa e contenziosa.⁹¹

Il D.lgs. di revisione di Irpef e Ires approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 30.4.2024, ha aggiunto all'articolo 173 del Tuir il comma 15 – *quinquies* in tema di abuso del diritto. Il documento di ricerca del CNDCEC che analizza la disciplina fiscale alla luce della riforma fiscale chiarisce che tale disposizione prevede che l'operazione consistente nella realizzazione di una scissione mediante scorporo avente ad oggetto un complesso aziendale e nella successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria non rappresenta uno schema abusivo ai sensi dell'art. 10 – *bis* dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Si tratta di uno schema sostanzialmente analogo a quello del conferimento di azienda con successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria, regolato dall'articolo 176, comma 3, del Tuir.⁹² Inoltre nella relazione illustrativa è precisato che *“In linea di principio, anche la scissione mediante scorporo di*

⁹¹ Camera dei deputati *“l'abuso del diritto: un approfondimento”*
https://temi.camera.it/leg17/post/app_labuso_del_diritto

⁹² Miele L., Regalbuto S., Saggese P., Vernassa F., Zanetti E., 2024, *“Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell'attuazione della riforma tributaria”*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti

singoli beni non dà luogo a vantaggi fiscali indebiti in quanto, poiché la successiva cessione della partecipazione non potrebbe beneficiare del regime “Pex”, essendo priva del requisito di commercialità, la plusvalenza realizzata mediante tale cessione sarebbe integralmente imponibile, analogamente a quanto accadrebbe per la plusvalenza derivante dalla cessione diretta dei beni oggetto di scorporo. Tuttavia, ai fini dell’applicazione della norma antiabuso, è opportuno un approccio “case by case” alle scissioni mediante scorporo di singoli beni, soprattutto nell’ipotesi in cui si tratti di “beni minusvalenti”.⁹³

⁹³ Relazione illustrativa Decreto legislativo per la Revisione dell'Irpef e dell'Ires approvato in CdM 30 aprile 2024.

3 CONCLUSIONI

Civilisticamente la scissione mediante scorporo è ricompresa nella fattispecie più ampia delle scissioni di cui agli articoli 2506 e ss. c.c. con alcune differenze procedurali che la rendono di più semplice realizzo.

Il progetto di scissione non contiene infatti i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501 – ter c.c., primo comma, né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci.

Poiché la beneficiaria è una società di nuova costituzione le cui partecipazioni sono interamente assegnate alla scissa, non occorre che dal progetto di scissione risulti la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili.

Non si rende inoltre necessaria e la perizia di stima di cui agli articoli 2343 e 2365 c.c. in merito al valore dei beni trasferiti; questa è necessaria solo quando la scissa è una società di persone e la beneficiaria una società di capitali.

Inoltre, non si applica il diritto di recesso di cui agli articoli 2473 e 2502 c.c. la motivazione sarebbe da trovare nel fatto che lo scorporo non determina alcun mutamento dell'entità della partecipazione sociale, ma soltanto una modifica della composizione del patrimonio sociale. Nei casi in cui invece si realizzi un mutamento dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, è dubbio se, tale diritto possa essere esercitato dai soci dissenzienti.

Infine, l'articolo 2506.1 c.c. dispone in modo generico che l'oggetto di scorporo sia una parte del patrimonio della scissa, si può quindi concludere che si possa trattare sia di un'azienda, che di un ramo di essa ma anche di singoli elementi patrimoniali non necessariamente correlati tra loro.

Lo schema di Decreto legislativo di revisione Irpef e Irap approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2024, ha fornito dettagli fondamentali riguardo al trattamento fiscale delle operazioni di "scissione per scorporo", una modalità di riorganizzazione societaria introdotta dal D.lgs. n. 19/2023 e codificata nell'articolo 2506.1 del Codice civile. Questa procedura consente a una società di trasferire una porzione del proprio patrimonio a una o più entità appena formate, mantenendo le azioni o quote della nuova entità e proseguendo le proprie attività.

Lo schema di decreto ha confermato che tali operazioni godono di neutralità fiscale, il che significa che non comportano la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze sui beni della società che si scinde. Inoltre, alcune disposizioni del Tuir. non si applicano a questa forma di scissione, come quelle che regolano lo scambio di partecipazioni e i limiti al riporto delle perdite fiscali, poiché non avviene uno scambio di quote tra i soci e la società e perché, per le perdite, la beneficiaria è di nuova costituzione.

Il decreto ha anche affrontato la questione del valore fiscale delle partecipazioni, stabilendo che la società che si scinde deve valutare le partecipazioni ricevute sulla base della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e delle passività al momento dell'efficacia della scissione.

Per quanto riguarda il coordinamento con la normativa Pex, lo schema di attuazione della delega prevede che il periodo di possesso delle attività e passività scorporate sia considerato sia per la società che si scinde sia per le nuove entità. Inoltre, il trattamento delle partecipazioni ricevute varia a seconda che si tratti di un'azienda, di partecipazioni con requisiti Pex o di singoli asset.

La distribuzione delle posizioni soggettive deve avvenire in proporzione ai valori patrimoniali, ma la nuova normativa specifica che il valore netto contabile delle attività e passività scorporate deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della società che si scinde, senza considerare la partecipazione iscritta a seguito della scissione.

Infine, il provvedimento chiarisce il trattamento delle riserve, stabilendo che le riserve esistenti nel bilancio della società che si scinde mantengono il loro regime fiscale, mentre quelle delle nuove entità sono soggette al regime fiscale del capitale e delle riserve.

In conclusione, il decreto legislativo, quando sarà approvato in via definitiva, risolverà molte delle incertezze relative al trattamento fiscale delle scissioni per scorporo, fornendo una guida chiara per la loro gestione e contribuendo a una maggiore certezza del diritto in questo ambito.

4 BIBLIOGRAFIA

Andreani G., Ferranti G., Doderò A., 2022, "Testo Unico Imposte sui Redditi", IPSOA III edizione.

Associazione italiana dei Dottori Commercialisti, norma di comportamento n. 160/2005.

Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Circolare n.15 del 21 giugno 2023 "Le peculiarità della "nuova" scissione mediante scorporo".

Busani A., 2018, "Imposta di registro", IPSOA.

Bauco C., Lucido N., Trinchese G. "La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili", documento di ricerca CNDCEC e Fondazione Nazionale di Ricerca Commercialisti, 19 luglio 2018.

Cacciapaglia L., Corciulo M. "La scissione mediante scorporo. Nuovo strumento nei processi di ristrutturazione aziendale", dottrina Eutekne.

Codice civile, Libro quinto, Titolo V, Capo V, Sezione V, articolo 2357 – bis.

Codice civile, Libro quinto, Titolo V, Capo X, Sezione III, articolo 2506 – bis, comma 1.

Codice civile, Libro quinto, Titolo V, Capo X, Sezione III, articolo 2506 – ter.

Confalonieri M., 2024, "Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società", Gruppo 24 ore 39° edizione.

Cristofori G., Ricci F., 2023, "La scissione mediante scorporo", Euroconference News.

D. Stevanto, 1994, "Inizio e cessazione dell'impresa nel diritto tributario", Padova

De Rosa L. Russo A., 2024, "Guida pratica fiscale: operazioni straordinarie", Gruppo 24 ore.

Della Valle E., Fransoni G., 2024, "Profili tributari dello scorporo", Giappichelli D.lgs. n. 19/2023.

Farneti G., Savioli G., "La scissione di società: problematica di valutazione, aspetti civilistici, fiscali e contabili", Milano, Etaslibri.

Farneti G., Savioli G., "Le operazioni di gestione straordinari: aggiornato all'OIC 4 (fusioni e scissioni), l'OIC 5 (liquidazione) e con le legge finanziaria 2008, Giuffré Editore.

Girelli, M., 2010, "La scissione delle società: profili civilistici e fiscali", Giuffré Editore.

Leo M., 2024, "Le imposte dirette nel testo unico", Giuffré Editore.

Lugano R., Ceppellini P., 2024, *“Testo unico delle imposte sui redditi”*, il Sole 24Ore.

M. Di Siena, 2013, *“Note sul regime della scissione eterogenea ai fini delle imposte dirette: il caso della scissione cui partecipi una società semplice”*, Riv. Notariato.

Magliulo F., *“L’attuazione della Direttiva (UE) nell’ordinamento italiano”*, in Riv. Not., 3/2023, 631.

Miele L., Regalbuto S., Saggese P., Vernassa F., Zanetti E., 2024, *“Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell’attuazione della riforma tributaria”*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Mina G., 2023, *“Scissione con scorporo: genesi e profili civilistici”*, Euroconference News.

Pecoraro C., 2024, in *“Profili Tributari dello scorporo”*, Giappichelli.

Perotta R., Bertoli L., 2015, *“Le operazioni straordinarie”*, Giuffrè Editore.

Relazione illustrativa D.lgs. 128/2015.

Relazione illustrativa Decreto legislativo per la Revisione dell’Irpef e dell’Ires approvato in CdM 30 aprile 2024.

Schema Decreto Legislativo di revisione di Irpef e Ires, Capo II, Sezione I, articolo 16, 30.4.2024.

Schema D.lgs. revisione Irpef e Ires approvato dal Consiglio dei Ministri, 30 aprile 2024.

Testo Unico delle imposte sui redditi, Titolo III, Capo III, articolo 173.

Trinchese G., 2024, *“La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili civilistici”*.

Zanetti E. *“Manuale delle operazioni straordinarie – IV ed.”* 2018 Biblioteca Eutekne.

Zizzo G., 2021, *“Manuale di Diritto Tributario – parte speciale: Il sistema delle imposte in Italia”*, Cedem XIII edizione.

5 RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZA, PRASSI

Circolare Agenzia delle entrate n.91/E, 19 marzo 2002

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+635+del+31+dicembre+2020.pdf/3e03c158-69a2-22d5-0dfa-db475bd42a98#:~:text=91%2FE%20del%2019%20marzo,eterogenei%20appartenenti%20al%20soggetto%20scisso>

Risoluzione Agenzia delle entrate n. 218/E, 5 dicembre 2003

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={0297F39D-5779-41DC-9A56-CDAC40137FDD}>

Massima n.25 del Consiglio Notarile di Milano, 22 marzo 2004

<https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/22/>

Consiglio Notarile di Milano, Massima L.A. 9, 18 marzo 2004

<https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/09/>

Circolare Agenzia delle entrate n. 36/2004, par. 2.3.6.2., 4 agosto 2004

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={8523B643-74E8-4056-8899-D7A4694E781B}>

Massima Notariato Triveneto L.D.2 - *Legittimità dell'adozione di una decisione di fusione o scissione in presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti* - 1° pubbl. 9/08

<https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-85-deroghe-ai-procedimenti-di-fusione-e-scissione.html>

Circolare Agenzia delle entrate n. 9/E, 9 marzo 2010

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/300346/Circ+9+del+10032010_circolare+9E+del+9+marzo+2010.pdf/3eae08b6-0221-1afd-e1a7-5d0757ce16cc

Circolare Agenzia delle entrate n.18/2013, 29 maggio 2013

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/299195/Circolare+18+29052013_circolare+18e.pdf/1dbba825-b823-f5a9-45eb-9b5b48496d0f

Circolare Agenzia delle entrate 93/E 17 ottobre 2016

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302955/Risoluzione+n.+93+del+17+ottobre+2016_RISOLUZIONE+N.+93_E+DEL+17+OTTOBRE+2016.pdf/2843ede8-f4c0-b1c3-a408-3e2f10805c16

Massima n.182 del Consiglio Notarile di Milano, 24 settembre 2019

[https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/182/#:~:text=182.-.Obbligo%20di%20menzione%20della%20perizia%20di%20stima%20in%20caso%20di,c.c.\)%5B24%20settembre%202019%5D](https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/182/#:~:text=182.-.Obbligo%20di%20menzione%20della%20perizia%20di%20stima%20in%20caso%20di,c.c.)%5B24%20settembre%202019%5D)

Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;019>

Consiglio Nazionale del Notariato, studio 45 – 2023/I, (Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023)

<https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-85-deroghe-ai-procedimenti-di-fusione-e-scissione.html>

Circolare Assonime N. 14/2023 – *La scissione mediante scorporo (direttiva UE 2019/2121): prima analisi degli aspetti fiscali* – 11.05.2023

https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-14_2023.aspx

Cfr. Circolare Assonime 22/2023 – *L'attribuzione delle posizioni fiscali soggettive in caso di scissione alla luce di alcuni documenti di prassi e di una sentenza della Cassazione* – 31 luglio 2023

https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/pagine/circolare-22_2023.aspx

Consiglio Notarile di Milano, Massima n.209, 7 novembre 2023

<https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/209-scissione-mediante-sorporo-art-25061-c-c-7-novembre-2023/>

Consiglio Notarile delle Tre Venezie, L.G. Scissione con scorporo, (1° pubb. 10/23 – motivato 10/23).

<https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-301-scissione-con-sorporo.html>

6 SITOGRAFIA

Cristofori G., Ricci F. *“La scissione mediante scorporo”*, La rivista delle operazioni straordinarie n.8-9/2023 <https://www.ecnews.it/le-novita-della-c-d-delega-fiscale-in-materia-di-operazioni-straordinarie/>.

Camera dei deputati *“l’abuso del diritto: un approfondimento”*
https://temi.camera.it/leg17/post/app_labuso_del_diritto

Leone F., 7 maggio 2024, *“Qual è la collocazione fiscale della scissione con scorporo”*, Italia Oggi <https://www.italiaoggi.it/news/qual-e-la-collocazione-fiscale-della-scissione-con-scorporo-202405061717447659>

Montecchi G., 2024, *“La scissione con scorporo: profili contabili “nazionali”*, in riv. Modulo 24 Bilancio n.3 pag.18
<https://top24fisco.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=42067807#/showdoc/42067807>

RINGRAZIAMENTI

Al mio relatore, il Prof. Primo Ceppellini per la disponibilità, il tempo donatomi durante la stesura di questa tesi e per avermi avvicinata con grande entusiasmo e curiosità alla sua materia.

Ai miei genitori, senza i quali non sarei la persona che sono oggi, che mi hanno sostenuta e spronata a raggiungere i miei obiettivi. Grazie per essermi sempre stati vicini e per avermi aiutato in tutti i momenti difficili.

A tutti i miei amici, grazie per esserci sempre.